
Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari della Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.

(redatta ai sensi dell'art. 123-bis, D.Lgs. 58/1998 e secondo le indicazioni del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate, promosso da Borsa Italiana SpA – versione dicembre 2011)

Modello di amministrazione e controllo dualistico

Approvata dal Consiglio di Gestione del 19 marzo 2013
Disponibile sul sito internet aziendale www.bpm.it



BANCA POPOLARE
DI MILANO

Società Cooperativa a r.l. fondata nel 1865
Capogruppo del Gruppo Bancario Bipiemme – Banca Popolare di Milano
Capitale sociale al 31.12.2012: Euro 2.865.708.586,15
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00715120150
Iscritta all'Albo nazionale delle Società Cooperative n. A109641
Sede Sociale e Direzione Generale:
Milano – Piazza F. Meda, 4
www.bpm.it

Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi

Iscritta all'Albo delle Banche
e Capogruppo del Gruppo Bancario
Bipiemme – Banca Popolare di Milano
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Esercizio 2012

Indice

Glossario	5
1. Profilo dell'emittente	6
2. Informazioni sugli assetti proprietari	7
a) Struttura del capitale sociale	
b) Restrizioni al trasferimento di titoli	
c) Partecipazioni rilevanti nel capitale	
d) Titoli che conferiscono diritti speciali	
e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto	
f) Restrizioni al diritto di voto	
g) Accordi tra azionisti	
h) Clausole di <i>change of control</i> e disposizioni statutarie in materia di OPA	
i) Accordi fra la Società e i Consiglieri di Gestione o di Sorveglianza	
l) Nomina e sostituzione dei Consiglieri di Gestione – Modifiche statutarie	
m) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie	
n) Attività di direzione e coordinamento	
3. Compliance	12
4. Consiglio di Gestione	12
4.1 Nomina e sostituzione	
4.2 Composizione	
4.3 Ruolo del Consiglio di Gestione	
4.4 Organi delegati	
4.5 Consiglieri esecutivi	
4.6 Consiglieri indipendenti	
4.7 Lead independent director	
5. Trattamento delle informazioni societarie	24
6. Remunerazione dei Consiglieri di Gestione	25
7. Comitati interni al Consiglio di Gestione	25
7.1 Comitato controllo e rischi	

8. Sistema di controllo interno	26
8.1. Consigliere di gestione incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno	
8.2. La funzione di revisione interna (<i>internal auditing</i>)	
8.3. La funzione <i>compliance</i>	
8.4. La funzione <i>risk management</i>	
8.5. Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01	
8.6. Società di Revisione	
8.7. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari	
8.8. Principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria	
9. Interessi dei Consiglieri di Gestione e operazioni con parti correlate e soggetti connessi	35
10. Consiglio di Sorveglianza	35
10.1. Nomina dei Consiglieri di Sorveglianza	
10.2. Composizione e ruolo del Consiglio di Sorveglianza	
10.3. Consiglieri indipendenti	
10.4. <i>Lead independent director</i>	
11. Comitati interni al Consiglio di Sorveglianza	50
12. Comitato nomine	51
13. Comitato per la remunerazione	53
14. Comitato per il controllo interno e la revisione contabile	55
15. Comitato parti correlate	59
16. Remunerazione dei Consiglieri di Sorveglianza	59
17. Rapporti con gli Azionisti e i Soci	60
18. Assemblee	61
19. Ulteriori pratiche di Governo Societario	63
20. Cambiamenti dalla chiusura dell'esercizio di riferimento	63
Tabelle	64

Tabella 1: Struttura del Consiglio di Gestione

Tabella 2: Struttura del Consiglio di Sorveglianza e dei Comitati

Glossario

Borsa: Borsa Italiana SpA, la società che organizza e gestisce il mercato nel quale le azioni dell’Emittente sono quotate.

Consiglio di Gestione: il Consiglio di Gestione dell’Emittente.

Consiglio di Sorveglianza: il Consiglio di Sorveglianza dell’Emittente.

Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, cessato in seguito all’adozione del modello dualistico da parte dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 22 ottobre 2011.

Collegio Sindacale: il Collegio Sindacale dell’Emittente cessato, in seguito all’adozione del modello dualistico da parte dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 22 ottobre 2011.

Circolare Banca d’Italia n. 263/2006: la Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (come successivamente modificata).

Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate, nella versione aggiornata dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana SpA da ultimo nel dicembre 2011.

Emittente/Banca/Società/Istituto: Banca Popolare di Milano Scarl, società cui si riferisce la Relazione.

Esercizio: l’esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione (1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2012).

Provvedimenti Governance Banca d’Italia: Provvedimento Banca d’Italia n. 264010 del 4 marzo 2008 afferente “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche”, la “Nota di Chiarimenti” del 19 febbraio 2009, e la Nota Banca d’Italia dell’11 gennaio 2012.

Regolamento Emittenti o RE: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.

Regolamento Consob Parti Correlate: il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (e connessa comunicazione interpretativa della Consob DEM/10078683 del 24 settembre 2010).

Relazione: la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell’art. 123-bis TUF.

Statuto: lo Statuto sociale di Banca Popolare di Milano Scarl.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

TUB: il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

1. Profilo dell'Emittente

La Banca Popolare di Milano S.C.ar.l. – fondata nel 1865 – è una banca cooperativa con sede a Milano, quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. La Bipièmme è la società capogruppo dell'omonimo gruppo bancario e svolge, oltre all'attività bancaria, le funzioni di indirizzo, governo e controllo sulle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate.

Il Gruppo Bipièmme è un gruppo bancario integrato polifunzionale, attivo nei diversi comparti dell'intermediazione creditizia e finanziaria e con vocazione prevalentemente retail, vale a dire focalizzato sulla clientela privata e sulle imprese di piccole e medie dimensioni. La struttura organizzativa del Gruppo è articolata nelle seguenti linee di business: *retail banking, investment banking, wealth management and corporate center*.

La Banca è tenuta a osservare le norme del Codice Civile in tema di società cooperative – escluse quelle espressamente inapplicabili alle banche cooperative ai sensi del TUB – e, in generale, quelle che disciplinano le società per azioni (ove compatibili), nonché le norme contenute nel TUB e nel TUF (e nei relativi provvedimenti attuativi adottati, per i rispettivi profili di competenza, dalla Banca d'Italia, dalla Consob e da Borsa). La natura giuridica di banca popolare comporta, in particolare, che ogni socio ha diritto a un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute (cd. "voto capitario") e che nessuno possa detenere azioni in misura eccedente l'1% del capitale sociale (così l'art. 30 del TUB, come modificato dal D.Lgs. n. 179/12, convertito con Legge n. 221/12 nel dicembre 2012), salvo la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento (cd. "limite al possesso azionario"). Il suddetto limite al possesso azionario non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.

La Banca Popolare di Milano ha adottato – nel rispetto della natura cooperativa, e tenuto conto delle caratteristiche della compagnia societaria, delle dimensioni e della complessità operativa, nonché degli obiettivi strategici di medio e lungo periodo del Gruppo Bipièmme – il sistema di amministrazione e controllo cd. "dualistico", giusta approvazione delle relative modificazioni dello Statuto sociale da parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 22 ottobre 2011.

Il sistema di amministrazione e controllo cd. "dualistico" adottato dalla Banca è volto in particolare a garantire:

- (i) **una maggiore separatezza della gestione della Banca rispetto alla base sociale**, al fine di rafforzare l'indipendenza e l'efficienza del management, nell'interesse di tutti gli *stakeholder*;
- (ii) **una chiara ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra gli organi aziendali**: il Consiglio di Gestione, cui spetta la funzione di supervisione strategica; il Consigliere Delegato, responsabile della gestione aziendale; il Consiglio di Sorveglianza, cui spettano le funzioni di controllo e vigilanza;
- (iii) **una maggiore incisività del ruolo dei "soci di capitale"**: organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e *partner strategici* del Gruppo Bipièmme ex art. 63 dello Statuto (Crédit Industriel et Commercial e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria), per i quali è statutariamente prevista la rappresentanza nel Consiglio di Sorveglianza e nei comitati consiliari istituiti all'interno del consiglio stesso. Inoltre ai Consiglieri di Sorveglianza espressione dei menzionati "soci di capitale" sono attribuiti rilevanti poteri di voice su importanti questioni societarie, quali le deliberazioni concernenti la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Gestione.

L'assetto di corporate governance della Banca tiene conto delle disposizioni di cui ai Provvedimenti Governance Banca d'Italia, e dei principi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, recepito dalla Bipièmme già dal 2001 (e successivamente nelle versioni del luglio 2002 del marzo 2006, e ora del dicembre 2011). Questi ultimi principi, ed in particolare quelli che fanno riferimento al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, sono stati applicati, in linea di principio, rispettivamente al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza. Al riguardo si sottolinea, fin d'ora, che la Banca, in ragione della particolare configurazione degli organi di vertice in termini di composizione e rispettive competenze, e considerate anche le facoltà concesse in materia dal Codice (art. 10.C.1, lett. b, e relativi commenti), ha applicato al Consiglio di Sorveglianza talune disposizioni del Codice medesimo riferite al consiglio di amministrazione: trattasi, in particolare, dei principi riguardanti i requisiti di indipendenza degli amministratori e la costituzione dei comitati consiliari.

In ultimo, si precisa che – come ormai effettuato da alcuni anni – la Banca, al fine di ottimizzare la condivisione e la comunicazione della complessiva strategia perseguita con i propri Soci e in generale con i propri *stakeholders*, anche per l'esercizio 2012, rende disponibile ai Soci e al pubblico (anche sul sito aziendale) un apposito "bilancio sociale" che delinea l'identità del Gruppo, l'andamento gestionale dell'esercizio, i rapporti e le iniziative sviluppate con i portatori di interessi e gli obiettivi di miglioramento per l'esercizio in corso (con specifica rendicontazione degli obiettivi precedenti).

Ciò premesso, ai fini dell'informatica societaria, prevista con cadenza annuale, si riporta di seguito (e viene, fra l'altro, resa disponibile al pubblico, anche nella versione in lingua inglese, presso Borsa Italiana e sul sito internet aziendale www.bpm.it – sezione "Governance") la "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" della Bipiemme per l'esercizio 2012, redatta ai sensi dell'art. 123-bis, TUF.

La Relazione è stata predisposta tenendo conto anche delle indicazioni fornite nel "Format per la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" (edizione IV, gennaio 2013) predisposto da Borsa Italiana che – seppur di natura non vincolante – è stato ritenuto da questa Banca utile strumento per la redazione di una Relazione il più possibile completa e coerente con la normativa e le *best practices*.

2. Informazioni sugli assetti proprietari (ex art. 123-bis, comma 1, TUF)

a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF

Posta la natura cooperativa di Bipiemme, il capitale sociale della Banca è variabile e ammonta, al 31 dicembre 2012, a Euro 2.865.708.586,15 (interamente sottoscritto e versato), rappresentato esclusivamente da n. 3.229.621.379 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, identificate dal codice ISIN IT0000064482 e quotate nel segmento FTSE MIB del Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana SpA. Non esistono categorie di azioni BPM diverse da quelle ordinarie. Alla data della presente Relazione, risultano inoltre in circolazione n. 4.062.851 "Warrant" azioni ordinarie BPM 2009/2013", identificati dal codice ISIN IT0004497902 (di seguito, i "Warrant"), emessi nel corso dell'esercizio 2009 e negoziati a partire dal 10 luglio 2009 nel Mercato Telematico Azionario, segmento "Blue chip", gestito da Borsa Italiana SpA. I Warrant attribuiscono ai relativi portatori il diritto di sottoscrivere – per un periodo di 30 giorni di calendario a decorrere dal 1° maggio 2013 e sino al 1° giugno 2013 – n. 9 azioni ordinarie BPM, al prezzo unitario di Euro 6,811, per ogni Warrant detenuto. Si fa presente, inoltre, che non sono stati attuati piani di incentivazione a base azionaria (stock option, stock grant, etc.) che abbiano comportato aumenti del capitale sociale; con riferimento all'attribuzione in azioni di componenti variabili della remunerazione del personale dipendente si veda la Relazione ex art. 123-ter TUF, disponibile sul sito internet della Banca. Si riportano di seguito due sintesi tabellari (alla data del 31/12/2012) afferenti la struttura del capitale sociale e la situazione degli strumenti finanziari emessi dalla Banca in grado di far variare il capitale sociale.

Struttura del capitale sociale (31.12.2011)

	N° azioni	% rispetto al capitale sociale	Quotato/ non quotato	Diritti e obblighi
Azioni ordinarie	3.229.621.379	100%	Quotate su MTA di Borsa Italiana (segmento FTSE MIB)	<ul style="list-style-type: none"> – Per coloro iscritti a libro soci: normali diritti amministrativi e patrimoniali connessi alla posizione di socio in una cooperativa quotata. – Per coloro non iscritti a libro soci, solo diritti patrimoniali.
Azioni con diritto di voto limitato	0	0	—	—
Azioni prive del diritto di voto	0	0	—	—

Altri strumenti finanziari (31.12.2012) (attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione)

	Quotato/ non quotato	N° strumenti in circolazione	Categoria di azioni al servizio della conversione/esercizio	N° azioni al servizio della conversione/ esercizio
Warrant	Quotato	4.062.851 ^(*)	Azioni ordinarie della Bipiemme	36.565.659 azioni
Azioni prive del diritto di voto	—	—	—	—

^(*) "Warrant azioni ordinarie BPM 2009/2013", collegati al Prestito Convertendo.

b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF

Premesso che ogni Socio ha diritto a un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute (c.d. "voto capitario"), gli artt. 30 del TUB e 21 dello Statuto prevedono che nessuno possa detenere azioni in misura eccedente lo 0,50% del capitale sociale ("limite al possesso azionario"). Tale divieto non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. L'iscrizione a Libro Soci è sottoposta al gradimento del Consiglio di Gestione della Banca ("clausola di gradimento" – vedi artt. 30 TUB e 11 dello Statuto Sociale). Al Socio spettano i normali diritti amministrativi e patrimoniali. Gli Azionisti (ossia coloro che non hanno fatto domanda di ammissione a Socio, oppure che non hanno ricevuto il previsto gradimento ex art. 30 TUB e art. 11 dello Statuto) possono esercitare unicamente i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute.

Si fa presente inoltre che, ai sensi dell'art. 19 del TUB, l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni rilevanti in una banca (che comportino il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscano una quota di diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, tenuto conto delle azioni o quote già possedute), deve essere autorizzata preventivamente dalla Banca d'Italia.

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF

Si riportano di seguito – sulla base delle comunicazioni pervenute alla Banca ai sensi dell'art. 120 TUF – le partecipazioni rilevanti nel capitale della Bipiemme aggiornate alla data di pubblicazione della presente relazione:

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE (*)		
Dichiarante	Azionista diretto	Quota % sul capitale sociale
BI Invest Gp Ltd		8.605%
(In qualità di gestore del fondo chiuso di private equity <i>Investindustrial Lv Lp</i> controllante le società direttamente titolari della partecipazione)	Global Financial and Commercial Holdings Crimson Srl	0.308%
	Global Financial 2nd Commercial Holdings Turquoise Srl	0.477%
	Global Financial and Commercial Holdings Teal Srl	0.477%
	Global Financial and Commercial Holdings Cobalt Srl	0.394%
	Global Financial and Commercial Holdings Ivory Srl	0.150%
	Global Financial and Commercial Holdings Coral Srl	0.375%
	Global Financial and Commercial Holdings Sienna Srl	0.299%
	Global Financial and Commercial Holdings Jade Srl	0.401%
	Global Financial and Commercial Holdings Silver Srl	0.477%
	Global Financial and Commercial Holdings Emerald Srl	0.477%
	Global Financial and Commercial Holdings Sapphire Srl	0.477%
	Global Financial and Commercial Holdings Brown Srl	0.477%
	Global Financial and Commercial Holdings Pink Srl	0.477%
	Global Financial and Commercial Holdings Yellow Sarl	0.477%
	Global Financial and Commercial Holdings Orange Sarl	0.477%
	Global Financial and Commercial Holdings Blue Srl	0.477%
	Global Financial And Commercial Holdings White Srl	0.477%
	Global Financial And Commercial Holdings Red Srl	0.477%
	Global Financial and Commercial Holdings Green Srl	0.477%
	Global Financial and Commercial Holdings Black Srl	0.477%
CAPITAL INVESTMENT TRUST LLC		8.267%
(Trust regolato dalla legge del Jersey il cui Trustee risulta essere Ifg Trust Company – Channel Islands – Limited)	Time And Life Sa	8.267%

(Segue)

PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE (*)

Dichiarante	Azionista diretto	Quota % sul capitale sociale
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL		6.867%
	Acm lard	0.024%
	Acm Vie Sa	0.246%
	Pargestion 2	0.035%
	Sofiholding 2	0.035%
	Upigestion 2	0.035%
	Valimar 2	0.035%
	Societe D'etudes Economiques Et Financieres Internationales	0.035%
	Gestunion 2	0.009%
	Vtp-5 Investissements Sas	0.434%
	Cic Migrations Sas	0.222%
	Ugepar Services	0.035%
	Marsovalor	0.035%
	Cicoval Sas	0.478%
	Impex Finance Sas	0.434%
	Gestunion 3 Sas	0.424%
	Sofiholding 3 Sas	0.440%
	Sofiholding 4 Sas	0.457%
	Gestunion 4 Sas	0.457%
	Valimar 4 Sas	0.061%
	Pargestion 4 Sas	0.457%
	Adepi Sas	0.483%
	Sofinaction	0.035%
	Cicor Sas	0.471%
	Cic Participations Sas	0.483%
	Placinvest Sa	0.483%
	Vtp1-Investissments	0.035%
	Credit Industriel Et Commercial Sa	0.489%

(*) Rispetto al "Format Borsa", non sono stati indicati i dati afferenti la percentuale posseduta rispetto al capitale votante; ciò in quanto, come noto, nelle banche popolari il voto è "per testa" e non "per quota di capitale", ed è riservato ai Soci (ossia ai titolari di azioni che hanno ottenuto dalla Banca il gradimento e, pertanto, l'iscrizione a Libro Soci).

d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lett. d), TUF)

Si fa presente che, con riferimento a Bipiemme, non vi sono titoli che conferiscono diritti speciali di controllo sulla Banca.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lett. e), TUF)

Fermo restando il sistema capitario di voto, in via generale ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante delega scritta, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2372 del codice civile.

A norma del vigente Statuto, ciascun Socio non può rappresentare più di cinque Soci, e la delega, ai sensi di legge non può essere conferita ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dipendenti della società e delle società da essa controllate.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Come previsto dall'art. 137 TUF nelle società cooperative quotate non è consentita la sollecitazione e la raccolta delle deleghe di voto.

Si fa, infine, presente che la firma del delegante deve essere autenticata da un Funzionario presso le Sedi e le Filiali della Banca, ovvero dall'Intermediario che ha effettuato la comunicazione per l'intervento, ovvero da un Pubblico Ufficiale.

f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lett. f), TUF)

Stante la natura cooperativa della Banca, ogni azionista iscritto a Libro Soci ha diritto a un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute ("voto capitario").

g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lett. g), TUF

Si fa presente che in data 5 dicembre 2011, Partenone S.r.l. (di seguito, "Partenone"), G.B.PAR S.r.l., (di seguito, "GBPAR") Viris S.p.A. (di seguito, "VIRIS") e International Financial and Commercial Holdings 1 S.A., – società di diritto lussemburghese controllata interamente dall'OICVM, di diritto inglese, Investindustrial IV L.P., il quale a sua volta è socio unico di GFCH S. à r.l., società di diritto lussemburghese, che possiede, in via indiretta, complessivamente n. 204.055.400 azioni ordinarie BPM rappresentative del 6,63% del capitale sociale della Banca al 22 dicembre 2011 (di seguito rispettivamente, "IFCH 1", "Investindustrial" e "GFCH") – hanno sottoscritto un accordo di coinvestimento (di seguito, "Accordo") contenente, *inter alia*, alcune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF, relative a BPM.

In particolare, l'Accordo prevede la messa a disposizione di GFCH da parte di Partenone, GBPAR e VIRIS dei mezzi finanziari necessari affinché GFCH possa acquistare i diritti d'opzione non esercitati al termine del periodo d'opzione di cui all'aumento del capitale sociale deliberato dal Consiglio di Gestione BPM il 27 ottobre 2011, offerti in Borsa da BPM, ai sensi dell'articolo 2441, c. 3, Cod. Civ., e sottoscrivere pertanto azioni di nuova emissione BPM che rappresentino:

- (a) il 3,36% del capitale sociale di BPM post aumento di capitale, così che GFCH venga a possedere (in via indiretta) complessivamente il 9,99% del capitale sociale di BPM post Aumento di Capitale (la "Partecipazione Obiettivo"), oppure
- (b) una percentuale del capitale sociale di BPM, post aumento di capitale, superiore al 3,36%, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione di Banca d'Italia prevista dalla normativa applicabile per il superamento della Partecipazione Obiettivo.

L'estratto dell'Accordo è pubblicato tra l'altro sul sito della Consob (cui si rinvia per i dettagli) ai sensi dell'art. 122 del TUF.

Si fa presente, inoltre che Bipiemme e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (di seguito, la "Fondazione CRAL") hanno perfezionato – in data 9 settembre 2011 – un accordo che, nel rispetto dei rapporti di reciproca collaborazione, consentisse a Bipiemme di effettuare operazioni straordinarie aventi a oggetto la Cassa di Risparmio di Alessandria, tra le quali la fusione della stessa nella Banca di Legnano (operazione perfezionata nel febbraio del 2012).

In particolare, il suddetto accordo, nel prevedere la cessione da parte della Fondazione CRAL di taluni asset alla Banca, ha condotto alla stipula di un patto parasociale contenente pattuizioni relative anche alla governance di società del Gruppo Bipiemme.

Alla luce di tali accordi e delle norme dello Statuto Bipiemme, un esponente designato dalla Fondazione è attualmente presente nel Consiglio di Sorveglianza della Bipiemme.

Il suddetto patto parasociale è pubblicato tra l'altro sul sito della Consob (cui si rinvia per i dettagli) ai sensi dell'art. 122 del TUF. Non sono noti ulteriori accordi o patti parasociali fra azionisti ai sensi dell'art. 122 del TUF.

h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lett. h), TUF e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter e 104-bis, comma , TUF)

Riguardo agli accordi significativi dei quali la Bipiemme o sue controllate "siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società contraente", si segnala l'accordo di cooperazione industriale e commerciale tra la Banca Popolare di Milano e il Crédit Industriel et Commercial (Gruppo Crédit Mutuel) che prevede l'impegno a favorire la nomina nei rispettivi organi sociali di un rappresentante designato dalla controparte nonché la facoltà di risolvere l'accordo, tra l'altro, in caso di cambio di controllo o di fusione di una qualsiasi delle parti..In proposito si fa presente che BPM, il 28 dicembre 2012, ha provveduto a comunicare alla controparte francese, nei termini previsti, la propria disdetta da tale Accordo che pertanto perderà efficacia alla scadenza del 31 dicembre 2013. Nell'ambito della suddetta comunicazione, BPM ha altresì rappresentato al Crédit Industriel et Commercial la propria disponibilità a valutare ipotesi utili a dare continuità ai rapporti di cooperazione tra i rispettivi Gruppi anche oltre la scadenza del citato Accordo. Con riferimento alla controllata Banca di Legnano SpA (che ha incorporato la Cassa di Risparmio di Alessandria SpA), si segnala che gli accordi fra la Bipiemme e la Fondazione CRAL prevedono, tra l'altro, diritti di co-vendita/trascinamento a favore della Fondazione CRAL in caso di cambio del controllo della Banca di Legnano.

In materia di offerte pubbliche di acquisto, nello Statuto della Società non sono previste clausole in deroga alle disposizioni sulla *passivity rule* di cui all'art. 104, commi 1 e 1-bis del TUF. Si fa presente inoltre che la facoltà di introduzione statutaria delle regole di neutralizzazione contemplate dall'art. 104-bis, commi 2 e 3 del TUF, non è riconosciuta alle società cooperative dall'art. 104-bis, comma 1 del TUF.

i) Accordi tra la Società e i Consiglieri di Gestione o di Sorveglianza

Le informazioni richieste dall'art. 123-bis, co. 1, lettera i), TUF (ossia informazioni inerenti eventuali "accordi tra la società e gli amministratori, i componenti il consiglio di gestione o di sorveglianza che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto") sono contenute nella relazione sulla remunerazione pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

I) **Nomina e sostituzione dei Consiglieri di Gestione - Modifiche statutarie (art. 123-bis comma 1, lett. I), TUF**

Con riferimento alle norme relative alle modifiche statutarie, si fa presente che lo Statuto della Banca prevede, per delibere aventi a oggetto determinati argomenti, quorum più elevati rispetto a quelli previsti dalla legge.

In particolare, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, le modifiche al testo statutario, ivi comprese quelle inerenti fusioni e/o assorbimenti, devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci votanti, ma in nessun caso con meno di cinquecento voti. Inoltre, le deliberazioni che importino la modifica dell'oggetto sociale, ossia dell'art. 5 dello Statuto, nonché delle norme relative alla spettanza ed all'esercizio del diritto di voto, o che riguardino la trasformazione della Società, o il suo scioglimento anticipato, o infine qualsiasi modificazione dell'art. 31, comma 3 dello Statuto (attinente ai quorum deliberativi rafforzati), devono essere approvate da tanti Soci che rappresentino almeno un settimo dei Soci aventi diritto di voto.

Infine, l'ultimo comma dell'art. 31 dello Statuto, prevede che le deliberazioni da assumere per conformarsi alle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza emanate ai fini di stabilità o per adeguamento a disposizioni regolamentari o legislative sono assunte con i quorum previsti dallo Statuto per l'Assemblea ordinaria, ossia la maggioranza assoluta di voti dei partecipanti alla votazione.

Sempre con riferimento alle modifiche statutarie, si fa presente che il Consiglio di Gestione può altresì adottare, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, cod. civ., le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative (art. 39, c. 2, lett. u, dello Statuto). In tali casi il Consiglio di Gestione può richiedere il preventivo parere non vincolante al Consiglio di Sorveglianza, indicando i termini utili per il rilascio del medesimo.

Le ulteriori informazioni richieste dall'articolo 123-bis, comma primo, lettera I) TUF (ossia *"le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori ... nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva"*) sono illustrate nella sezione 4.1 della presente Relazione.

m) **Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lett. m), TUF**

Deleghe ad aumentare il capitale sociale

Con riferimento alle deleghe ad aumentare il capitale sociale indicate nell'art. 17 dello Statuto, si specifica che le deleghe attribuite – mediante modificazione statutaria ex art. 2443, cod. civ. – dalle assemblee straordinarie dei soci del 25 aprile 2009 (in relazione all'emissione del "Prestito Obbligazionario Convertendo BPM 2009/2013 – 6,75%" e dei "Warrant azioni ordinarie BPM 2009/2013"), e del 25 giugno 2011 (in relazione ad una operazione di aumento del capitale sociale a pagamento e alla ristrutturazione del richiamato prestito convertendo) sono già state esercitate dall'organo di gestione (Consiglio di Amministrazione sino al 22 ottobre 2011 e successivamente Consiglio di Gestione). Alla data della presente Relazione non risulta attribuita al Consiglio di Gestione alcuna facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443, del codice civile.

Autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

L'Assemblea del 28 aprile 2012 ha delegato al Consiglio di Gestione – sino alla successiva Assemblea – la gestione del "Fondo riserva azioni proprie" e quindi la facoltà di procedere all'acquisto e alla vendita delle azioni della Banca sul Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana SpA secondo le modalità di cui all'art 144-bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti, entro il limite stabilito dall'entità della riserva stessa e della parte di essa che si renda via via libera per successive alienazioni, nell'ambito della normale attività di intermediazione volta a favorire la circolazione dei titoli; nonché – nel rispetto delle norme statutarie o nell'ambito di programmi di assegnazione azioni ai dipendenti o a fondi collettivi a cui risultano iscritti – di cedere azioni ai dipendenti, a prezzi anche inferiori a quelli di mercato, che verranno di volta in volta determinati dal Consiglio di Gestione.

Al 31 dicembre 2012, risultano presenti nel portafoglio della Banca n. 1.395.574 azioni proprie.

n) **Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss., cod. civ.)**

La Banca Popolare di Milano è Capogruppo del "Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano".

La Banca – stante anche la natura cooperativa, che non permette la formazione di maggioranze azionarie di controllo preconstituite – non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti, del codice civile.

3. Compliance (ex art. 123-bis, comma 2, lett. a), TUF)

La Banca Popolare di Milano aderisce su base volontaria al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, promosso da Borsa Italiana SpA.

In conseguenza di tale adesione la Banca procede, con cadenza annuale, all'analisi e al confronto fra il proprio sistema di governance e le raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina, recepito dalla Bipiemme già dal 2001.

Il Codice, nell'edizione del dicembre 2011, è accessibile al pubblico sul sito web di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) nonché sul sito internet della banca (www.bpm.it).

Si fa presente, infine, che né la Banca né le società controllate aventi rilevanza strategica, sono soggette a disposizioni di legge non italiane che influenzano la struttura di *corporate governance* della Bipiemme.

4. Consiglio di Gestione

4.1. Nomina e sostituzione (ex art. 123-bis, comma 1, lett. I), TUF)

Il Consiglio di Gestione, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto, è composto da 5 membri nominati dal Consiglio di Sorveglianza. I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di Gestione e sono rieleggibili.

Al fine di garantire l'elevata professionalità dei Consiglieri di Gestione e un'adeguata composizione dell'organo, si fa presente che l'art. 32 dello Statuto, stabilisce che:

- (i) tutti i componenti del Consiglio di Gestione devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nell'esercizio, in Italia o all'estero, di attività gestionali in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero in società diverse purché con azioni negoziate in un mercato regolamentato, italiano o estero;
- (ii) almeno quattro componenti del Consiglio di Gestione devono avere maturato l'esperienza di cui al precedente punto (i) in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, o in società diverse con azioni negoziate in un mercato regolamentato, italiano o estero, aventi, in ogni caso, una dimensione comparabile con quella della Banca e non appartenenti al Gruppo e non devono essere dipendenti della Banca o di altre società del Gruppo;
- (iii) almeno uno dei componenti del Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, TUF (detti requisiti unitamente a quello di cui al precedente punto (ii) possono cumularsi nella stessa persona);
- (iv) dei cinque membri che compongono il Consiglio di Gestione, due di essi, tra cui il presidente, sono consiglieri non esecutivi. Degli altri tre membri, uno assume la qualifica di consigliere delegato.

Tutti i componenti del Consiglio di Gestione, oltre ai requisiti richiesti dallo Statuto, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità previsti dalla legge per la carica. In particolare devono possedere, i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 161/1998, e i requisiti di onorabilità stabiliti dal D.M. n. 162/2000 (ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 147-quinquies e 148, c. 4, TUF). Il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato devono inoltre possedere i requisiti di professionalità stabiliti dal D.M. n. 161/1998, per le cariche rispettivamente di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore delegato di banche.

Ai sensi dello Statuto sociale, i componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione prima che siano decorsi tre esercizi dalla cessazione della carica. Fatte salve eventuali ulteriori cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, non possono rivestire la carica di componente del Consiglio di Gestione coloro che siano o divengano componenti di organi amministrativi o di controllo ovvero dipendenti di altre banche o società dalle stesse controllate, salvo si tratti di enti centrali di categoria o banche o società appartenenti al Gruppo Bipiemme. Ove la causa di incompatibilità non venga rimossa entro sessanta giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il consigliere si intenderà automaticamente decaduto.

L'art. 32 dello Statuto stabilisce, inoltre, che il venir meno dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, TUF in capo a un consigliere non ne determina la decadenza se i requisiti permangono complessivamente in capo al Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione, entro 30 giorni dalla nomina, verifica, in capo a ciascun Consigliere, il possesso dei menzionati requisiti, in conformità alla normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia, unitamente al possesso del requisito dell'indipendenza, di cui all'art. 148, c. 3, TUF. Gli esiti della procedura di verifica sono comunicati al pubblico in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 144-novies, c. 1-bis, RE, fornendo le informazioni richieste dalla richiamata disposizione regolamentare e dalle vigenti "Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana SpA" (in particolare, art. IA.2.6.7).

Il Consiglio di Gestione - in ottemperanza ai Provvedimenti Governance Banca d'Italia e in linea con l'art. 32 dello Statuto - definisce con il supporto del Comitato Nomine la propria composizione quali-quantitativa ottimale, tenendo in debito conto la necessità che tra i propri componenti siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.);
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al Consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui faccia parte, sia nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico.

In occasione della nomina, i risultati delle analisi effettuate unitamente al parere del Comitato Nomine, sono trasmesse al Consiglio di Sorveglianza con adeguato anticipo.

Il Consiglio di Gestione, con il contributo fattivo del Comitato Nomine, verifica *ex post* la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

Sostituzione e cessazione

In caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli, ai sensi dell'art. 2409-*duodecies*, c. 5, Cod. Civ. e dell'art. 34 dello Statuto. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

Procedura di nomina e revoca dei Consiglieri di Gestione

Il meccanismo di nomina e revoca del Consiglio di Gestione da parte del Consiglio di Sorveglianza è dettagliatamente disciplinato dallo Statuto sociale, che richiede un quorum qualificato per l'assunzione delle relative deliberazioni e il voto determinante dei Consiglieri di Sorveglianza espressione dei cd. "soci di capitale" (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e partner strategici del Gruppo Bipieme ex art. 63 dello Statuto).

In particolare, il Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 49, c. 7 dello Statuto, delibera in materia di nomina e revoca dei Consiglieri di Gestione, con il voto favorevole di almeno tre quarti (arrotondato, se del caso, al numero intero inferiore) dei consiglieri in carica, a condizione che tra i questi vi sia anche quello di almeno un consigliere tratto dalle liste presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e quello di almeno un consigliere tratto dalla lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 63 dello Statuto sociale. Tuttavia, dopo la terza seduta del Consiglio di Sorveglianza nella quale non venga raggiunto il quorum prescritto, pur in presenza di proposte diverse, il Consiglio di Sorveglianza delibera, nella seduta successiva, con le maggioranze ordinarie, ferma restando la condizione che tra i voti favorevoli vi sia anche quello di almeno un consigliere tratto dalle liste presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e quello di almeno un consigliere tratto dalla lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 63 dello Statuto.

Inoltre il Consiglio di Sorveglianza viene supportato dal Comitato Nomine, di cui all'art. 53 dello Statuto sociale, costituito all'interno dello stesso organo, cui sono statutariamente attribuite funzioni selettive e propulsive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione, e la facoltà di fornire indicazioni circa la nomina del Consigliere Delegato (cfr. il paragrafo 12 della presente Relazione).

Si fa presente, in ultimo, che il Consiglio di Sorveglianza - in ottemperanza ai Provvedimenti Governance Banca d'Italia (in particolare alla nota dell'11 gennaio 2012) - all'atto della nomina dei Consiglieri di Gestione deve tenere in debito conto le autovalutazioni effettuate dal Consiglio di Gestione stesso in merito alla composizione ottimale in termini quali-quantitativi dell'organo e delle eventuali esigenze espresse nonché carenze rilevate. Resta salva la possibilità per il Consiglio di Sorveglianza di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale dell'organo di amministrazione, e di nominare consiglieri di gestione in coerenza con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio di Gestione.

Equilibrio tra i generi

In relazione alla composizione dell'attuale Consiglio di Gestione, si evidenzia che le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate introdotte dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011 e recepite nel Regolamento Emissenti, troveranno applicazione a decorrere dal primo rinnovo degli organi successivo alla data del 12 agosto 2012.

In proposito sono allo studio le proposte di modificazioni dello Statuto volte ad adeguare il processo di nomina del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza (e le modalità di sostituzione in corso di mandato) al criterio dell'equilibrio tra i generi, che verranno adottate con le modalità e i termini prescritti dalla normativa.

Piani di successione

Allo stato, in Bipiemme non sono presenti "piani di successione" (ossia piani strutturati per la successione di consiglieri esecutivi), né sono previsti appositi meccanismi in caso di sostituzione anticipata rispetto alla ordinaria scadenza.

In proposito, si fa presente che, ai sensi dell'art. 5.C.2 del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Gestione, nel corso della riunione del 27 marzo 2012 - considerando che il processo di nomina e sostituzione dei Consiglieri di Gestione della Banca risulta allo stato già particolarmente articolato - non ha ritenuto necessario adottare un piano per la successione dei Consiglieri esecutivi.

4.2. Composizione (ex art. 123-bis, comma 2, lett. d), TUF)

Composizione e durata del Consiglio di Gestione in carica

In data 26 ottobre 2011, il Consiglio di Sorveglianza ha proceduto – su proposta del Comitato Nomine – alla nomina, per gli esercizi 2011–2013, del Consiglio di Gestione della Banca, designando quale Presidente Andrea C. Bonomi, e quali componenti Davide Croff, Claudio De Conto, Alessandro Foti e Dante Razzano.

In data 21 novembre 2011, il Consiglio di Gestione ha proceduto alla verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei propri componenti. In tale ambito il Consiglio di Gestione – preso atto delle dichiarazioni degli interessati e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione – ha verificato che tutti i propri componenti sono in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale per l'assunzione della relativa carica.

In data 10 gennaio 2012, il Consiglio di Sorveglianza della Banca Popolare di Milano – preso atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere di Gestione rassegnate da Claudio De Conto – ha nominato, su proposta del Comitato Nomine, Piero Luigi Montani quale componente del Consiglio di Gestione della Banca per gli esercizi 2012–2013. Il Consiglio di Gestione, riunitosi in pari data, preso atto della suddetta nomina da parte del Consiglio di Sorveglianza, ha nominato Piero Luigi Montani Consigliere Delegato, attribuendogli i poteri di cui all'art. 45 dello Statuto sociale (vedi paragrafo 4.4.1 della presente Relazione); successivamente, nel corso della riunione del 7 febbraio 2012, il Consiglio ha verificato in capo al Consigliere Delegato, Piero Luigi Montani, la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica.

Si riporta nella seguente tabella l'elenco completo dei Consiglieri di Gestione attualmente in carica, con l'indicazione delle specifiche cariche eventualmente ricoperte all'interno del Consiglio, della scadenza del relativo mandato, e dei relativi profili di indipendenza ed esecutività (verificati nel febbraio 2012 e confermati da nuova apposita verifica nel marzo 2013).

Nominativo	Carica	Data nomina	Data cessazione	*	**	***	****
Andrea C. Bonomi	Presidente	26 ottobre 2011	App. bilancio 31.12.2013	NO	NO	NO	SI
Piero Luigi Montani	Consigliere Delegato	10 gennaio 2012	App. bilancio 31.12.2013	NO	NO	SI	NO
Davide Croff	Consigliere	26 ottobre 2011	App. bilancio 31.12.2013	NO	NO	SI	NO
Alessandro Foti	Consigliere	26 ottobre 2011	App. bilancio 31.12.2013	SI	NO	NO	SI
Dante Razzano	Consigliere	26 ottobre 2011	App. bilancio 31.12.2013	NO	NO	SI	NO

(*) Consigliere indipendente ex art. 148, c. 3, TUF.

(**) Consigliere indipendente ex Codice di Autodisciplina

(***) Consigliere esecutivo

(****) Consigliere non esecutivo

Ai sensi dell'art. 144-decies RE, con riferimento agli attuali Consiglieri di Gestione (nel rinviare ai *curricula vitae* di ognuno di essi, pubblicati, fra l'altro, nel sito internet della Banca nella sezione "chi siamo") viene di seguito riportata una breve sintesi delle caratteristiche personali e professionali degli stessi.

Andrea C. Bonomi: Dopo un percorso di formazione scolastica in Francia (Institut International Chateaubriand, Cannes) e in Gran Bretagna (Lycée Français Charles de Gaulle, Londra), ha conseguito il titolo di Bachelor of Science in Business Administration presso la New York University nel 1985. Nel 1990, Andrea C. Bonomi ha costituito Investindustrial, la divisione di private equity del Gruppo BI-Invest, specializzata nell'acquisizione di partecipazioni in aziende con un approccio di tipo fortemente industriale (www.investindustrial.com). Nel 2008, Investindustrial ha sottoscritto il programma delle Nazioni Unite "Global Compact Ten Principles" (www.unglobalcompact.org), e nel 2009 ha sottoscritto l'iniziativa "Principi per Investimenti Responsabili" (www.unpri.org). Inoltre, Investindustrial è stata certificata come "carbon neutral" dalla CarbonNeutral Company, fornitrice mondiale di soluzioni atte a ridurre le emissioni di carbonio, e sta altresì implementando numerose altre misure al fine di ridurre le emissioni di carbonio. Andrea C. Bonomi ha inoltre dedicato molta attenzione alle iniziative di carattere sociale in particolare con la costituzione nel 2000 della fondazione Invest for Children (www.investforchildren.org), organizzazione non profit a livello internazionale nata con il preciso intento di aiutare bambini e giovani disabili al fine di migliorarne la qualità della vita, con particolare attenzione verso i portatori di sindrome di down.

Attualmente, oltre alla carica di presidente del consiglio di gestione della Banca Popolare di Milano, ricopre la carica di consigliere non-esecutivo di Investindustrial Business Development Limited (general partner del fondo Investindustrial V L.P.), consigliere non esecutivo di Gruppo Illy S.p.A., RCS Mediagroup S.p.A. e della Camera di Commercio Americana in Italia.

Davide Croff: laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cà Foscari di Venezia, si è specializzato in Economics al Pembroke College dell'Università di Oxford. Ricopre, fra l'altro, l'incarico di Presidente di Permasteelisa S.p.A., dell'Italian Advisory Board di Roland Berger e della Fondazione Ugo e Olga Levi, nonché quello di Senior Advisor di TPG. È cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana.

Alessandro Foti: laureato in Discipline Economiche e Sociali presso l'Università Bocconi di Milano. Dal 1989 al 1996 ha lavorato nel Servizio Partecipazioni e Affari Speciali di Mediobanca S.p.A., dal 1996 al 2002 è stato Managing Director presso Lehman Brothers – London. Dal 2002 al 2007 è stato Managing Director e Amministratore Delegato e successivamente Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di UBS Corporate Finance (Italia). Dal 2007 al 2008 è stato Direttore Generale e Amministratore Delegato di Euraleo. Attualmente svolge attività di consulenza in ambito finanziario a titolo indipendente ed è amministratore di importanti società.

Piero Luigi Montani: Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ha maturato ampia esperienza nel mondo bancario ricoprendo posizioni di vertice fra i quali l'incarico di: Direttore Generale, e poi Amministratore Delegato, della Banca Popolare di Novara e, successivamente, Direttore Generale del Banco Popolare di Verona e Novara S.c.r.l.; Amministratore Delegato della Banca Antonveneta S.p.A.; Amministratore Delegato di MedioCredito Centrale S.p.A.. Nel 2012 lascia il MedioCredito Centrale S.p.A. e tutti gli incarichi connessi, in ragione della nomina quale Consigliere Delegato di BPM; è attualmente anche amministratore di Banca Akros SpA (Gruppo Bipiemme).

Dante Razzano: attualmente Amministratore anche di Investindustrial Advisors Ltd, di Investindustrial Inc. e di Banca Akros SpA (Gruppo Bipiemme). È stato Amministratore Delegato di Deutsche Morgan Grenfell Italia dal 1992 al 2003 dove era inizialmente entrato come uno dei dieci director a capo della divisione *Investment Banking* a Londra. In questo ruolo ha contribuito a fondare l'attività di *investment banking* di Morgan Grenfell in Italia. Dal 1986 al 1992 è stato Managing Director (Senior Investment Officer) della divisione di investment banking a New York di Citigroup, Amministratore Delegato della *merchant bank* di Citibank in Italia (Citinvest) e responsabile della divisione di Citigroup per l'Europa. Ha iniziato la sua carriera nel 1970 in Manufacturer Hanover Trust – New York (oggi JP Morgan Chase) come Vice-President e Group Executive (Senior Lending Officer) nella divisione di *Leverage Lending* e *Mergers and Acquisitions*.

Si riporta inoltre, per opportuna informazione, il curriculum vitae del Consigliere Claudio De Conto, dimessosi in data 10 gennaio 2012.

Claudio De Conto: dopo la laurea conseguita in Finanza Aziendale all'Università Bocconi di Milano, ha svolto la propria attività professionale principalmente nel Gruppo Pirelli. Nel 2000 diventa Direttore Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Pirelli SpA. Nel 2001 viene nominato Direttore Generale Amministrazione e Controllo di Pirelli S.p.A., e nel novembre 2006 Direttore Generale Operativo Pirelli & C. Dal 2002 è membro dell'International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) istituito all'interno dell'International Accounting Standards Board (IASB). Dal settembre 2010 è senior advisor di McKinsey e CVC.

Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società

Premesso che ciascun Consigliere – all’atto dell’accettazione della carica e nel corso del mandato – deve valutare se dispone del tempo necessario per lo svolgimento diligente del compito affidatogli, anche tenendo conto dell’impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, si segnala che il Consiglio di Gestione – in ottemperanza alle disposizioni di cui ai Provvedimenti Governance Banca d’Italia e al Codice di Autodisciplina (art. 1.C.3.) – ha definito, da ultimo in data 12 febbraio 2013, il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo considerato compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico.

In particolare il Consiglio di Gestione, fermo restando il divieto di *interlocking directorates* di cui all’art. 36, D.L. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011) nonché quanto disposto dall’art. 32 dello Statuto (che prevede che *“non possono rivestire la carica di componente del Consiglio di Gestione coloro che siano o divengano componenti di organi amministrativi o di controllo ovvero dipendenti di altre Banche o società dalle stesse controllate, salvo si tratti di enti centrali di categoria o banche o società appartenenti al Gruppo”*), ha deliberato che i propri componenti:

- (i) non possono ricoprire la carica di componente dell’organo di amministrazione in più di n. 5 emittenti;
- (ii) non possono ricoprire altri incarichi in società di capitali quando il peso complessivo di questi incarichi sia superiore a n. 6 punti.

Ai fini del calcolo di cui al precedente punto (ii) il Consiglio di Gestione ha definito in via volontaria dettagliati criteri di rilevazione in linea con quelli stabiliti dall’art. 144-*duodecies*, e dall’Allegato 5-bis del Regolamento Emittenti Consob.

In data 13 marzo 2013, il Consiglio di Gestione ha valutato positivamente il rispetto dei predetti limiti al cumulo degli incarichi da parte di ciascun Consigliere.

In ossequio a quanto raccomandato dall’art. 1.C.2. del Codice di Autodisciplina, si rendono quindi noti, di seguito, gli incarichi ricoperti dagli attuali Consiglieri della Banca – in qualità di componenti degli organi di amministrazione o controllo – in altre società (ivi comprese le cariche in società del Gruppo Bipiemme).

Attività e cariche esterne

Andrea C. Bonomi	Amministratore di Gruppo Illy S.p.A. Amministratore di RCS Mediagroup S.p.A. Amministratore di Investindustrial Business Dev. Ltd
Davide Croff	Presidente del Consiglio di Amministrazione di Permasteelisa S.p.A. Amministratore Snam Rete Gas S.p.A. Amministratore di Istituto Europeo di Oncologia Amministratore di Venice Newport Amministratore di Fiera Milano S.p.A.
Alessandro Foti	Presidente del Consiglio di Amministrazione di ProFamily S.p.A. (Gruppo Bipiemme) Amministratore di Dada S.p.A. Amministratore di Camfin S.p.A.
Piero Luigi Montani	Amministratore Banca Akros SpA (Gruppo Bipiemme)
Dante Razzano	Amministratore Investindustrial Advisor Ltd Amministratore Investindustrial Inc. Amministratore Banca Akros SpA (Gruppo Bipiemme)

Induction Programme

In considerazione dell’elevato grado di professionalità, dell’adeguata conoscenza del settore bancario-finanziario in possesso dei Consiglieri di Gestione in carica, e stante l’assenza di richieste da parte degli interessati, nell’esercizio di riferimento non sono stati promossi specifici programmi di formazione di cui all’art. 2.C.2 del Codice.

4.3. Ruolo del Consiglio di Gestione (Ex Art. 123-Bis, Comma 2, Lett. d), TUF

Competenze del Consiglio di Gestione

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa, ivi inclusa la funzione di supervisione strategica. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria o di straordinaria amministrazione.

In ottemperanza alle previsioni di cui ai Provvedimenti Governance Banca d'Italia, lo Statuto sociale individua in modo preciso e analitico i compiti e le responsabilità del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato, il primo chiamato a deliberare sugli indirizzi di carattere strategico della Banca e a verificarne la costante attuazione, il secondo responsabile della gestione aziendale.

In dettaglio, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto sociale, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione oltre alle competenze non delegabili per legge:

- a) la definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo;
- b) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, nonché l'attribuzione, la modifica o la revoca dei poteri allo stesso attribuiti;
- c) la predisposizione di piani industriali e/o finanziari, nonché dei budget della Società e del Gruppo;
- d) la gestione dei rischi e dei controlli interni, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza;
- e) il conferimento, la modifica o la revoca di deleghe e di poteri nonché il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più dei suoi componenti;
- f) ove coerente con il progetto di governo societario, l'eventuale nomina e la revoca del Direttore Generale e dei componenti della Direzione Generale, la definizione dei relativi emolumenti, funzioni e competenze, nonché le designazioni in ordine ai vertici operativi e direttivi aziendali di Gruppo;
- g) la designazione alla carica di membro degli organi amministrativi e di controllo delle società appartenenti al Gruppo;
- h) l'assunzione o la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;
- i) l'apertura e la chiusura di succursali ed uffici di rappresentanza;
- l) la valutazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- m) l'approvazione e la modifica dei regolamenti aziendali e di Gruppo, fatte salve le competenze e le attribuzioni inderogabili del Consiglio di Sorveglianza;
- n) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni di Banca d'Italia;
- o) la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'articolo 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e la determinazione dei relativi mezzi, poteri e compensi, previo il parere del Consiglio di Sorveglianza;
- p) la nomina e la revoca, previo il parere del Consiglio di Sorveglianza, del Responsabile della funzione del controllo interno e del Responsabile della funzione di conformità, nonché dei responsabili delle funzioni e strutture aziendali aventi compiti e responsabilità di controllo;
- q) la redazione del progetto di bilancio di esercizio, del progetto di bilancio consolidato e delle situazioni periodiche;
- r) l'esercizio della delega per gli aumenti di capitale sociale conferita ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, nonché l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile;
- s) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile;
- t) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
- u) l'adozione, ai sensi dell'articolo 2365, 2° comma, del codice civile, delle deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, nonché la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2506-ter del codice civile;
- v) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza.

Il Consiglio di Gestione, ove lo ritenga opportuno, può richiedere il preventivo parere non vincolante al Consiglio di Sorveglianza, nei casi previsti dalle suddette lettere h), t) e u), indicando i termini utili per il rilascio del medesimo.

Sono inoltre di competenza del Consiglio di Gestione, nel rispetto delle vigenti disposizioni statutarie e nell'ambito delle linee generali stabilite dal Consiglio di Sorveglianza, la definizione delle procedure di ammissione e esclusione dei Soci e le relative deliberazioni in materia di accoglimento o di rigetto delle domande di ammissione e di esclusione dei Soci.

Con riferimento alle competenze del Consiglio di Gestione in materia di gestione e controllo dei rischi si rinvia al paragrafo 8 della presente Relazione.

Nel corso dell'esercizio 2012, il Consiglio di Gestione, per quanto qui d'interesse, ha in particolare:

- (a) approvato il Piano Industriale del Gruppo BPM 2012-15 (di seguito, il **"Piano Industriale"**);
- (b) valutato l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Banca e delle società del Gruppo BPM, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. In tale contesto, in linea con gli obiettivi previsti nel Piano Industriale, il Consiglio di Gestione ha avviato: *(i)* i processi di semplificazione societaria e di revisione organizzativa del Gruppo Bipiemme; *(ii)* la rivisitazione del modello organizzativo di Gruppo al fine di consentire un tempestivo e sistematico aggiornamento delle disposizioni interne (regolamenti di processi/procedure) all'evoluzione della normativa primaria e secondaria applicabile; *(iii)* una rigorosa strategia di presidio dei rischi;
- (c) valutato il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dal Consigliere Delegato, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- (d) deliberato in merito alle operazioni della BPM e delle sue controllate aventi significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario.

Funzionamento del Consiglio di Gestione

Le riunioni del Consiglio di Gestione, ai sensi dell'art. 35, dello Statuto, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano di età (con riferimento al ruolo del presidente del consiglio di gestione si rinvia al successivo paragrafo 4.4.2 della presente Relazione).

Il Consiglio di Gestione, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, si riunisce almeno una volta al mese, nonché ognqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno due membri. Le funzioni di segretario sono demandate dal Consiglio di Gestione ad un membro del Consiglio di Gestione medesimo o ad altro soggetto, anche esterno alla Banca.

Fermi i poteri di convocazione riservati dalla legge al Consiglio di Sorveglianza ed a ciascun membro del medesimo, la convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad un giorno. Delle convocazioni deve essere dato avviso nello stesso modo al Consiglio di Sorveglianza. Il Presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti e, con l'ausilio del Segretario del Consiglio di Gestione, assicura la messa a disposizione della documentazione pre-consiliare a tutti i componenti del Consiglio di Gestione e ai componenti del Comitato per il Controllo interno, contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione del Consiglio.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Gestione è necessaria la presenza di più della metà dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti (artt. 36 e 38 dello Statuto). E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Gestione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Gestione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il Segretario.

Alle adunanze del Consiglio di Gestione possono assistere esclusivamente i Consiglieri di Sorveglianza che siano componenti del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile. Almeno uno dei predetti componenti del Consiglio di Sorveglianza deve partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione. Ai sensi dell'attuale Statuto, il Consiglio di Gestione ha facoltà di far partecipare alle proprie riunioni, con voto meramente consultivo, il Direttore Generale, e uno o più Direttori, esperti negli argomenti in discussione.

Flussi informativi

Il Consiglio di Gestione fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità almeno trimestrale, le informazioni di cui all'articolo 150 TUF. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Sorveglianza informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

Il Consiglio di Gestione è informato dal Consigliere Delegato, con cadenza almeno trimestrale, circa l'andamento della gestione, la sua prevedibile evoluzione e le operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Il Consigliere Delegato riferisce altresì mensilmente al Consiglio di Gestione sui risultati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo nel suo complesso.

Il "Regolamento Flussi Informativi" della Banca – in corso di aggiornamento – disciplina in dettaglio le informazioni (periodiche o relative a singole operazioni) che, di regola, pervengono agli organi sociali da altri organi sociali, dalle diverse funzioni aziendali e dagli organi di controllo delle società del Gruppo Bipiemme.

Nel corso dell'esercizio 2012, il Consiglio di Gestione ha tenuto n. 40 riunioni, aventi durata media di circa 3 ore e 10 minuti, con una percentuale di partecipazione complessivamente pari a circa il 90,45% (la percentuale di partecipazione di ciascun consigliere è riportata nell'allegata tabella n. 1).

Il termine di preavviso per l'invio dell'avviso di convocazione e della documentazione pre-consiliare, è stato normalmente rispettato nel corso dell'esercizio di riferimento.

Nell'esercizio 2013, si sono tenute, ad oggi, n. 9 riunioni consiliari.

Autovalutazione

Il Consiglio di Gestione ha provveduto, nel corso della riunione consiliare dell'11 aprile 2012, all'esame della propria funzionalità. Il processo di autovalutazione è stato definito dal Consiglio in conformità ai Provvedimenti Governance Banca d'Italia e in particolare alle disposizioni di cui alla nota dell'11 gennaio 2012, ed è stato condotto attraverso la verifica e la conseguente valutazione dell'adeguatezza:

- (i) dei procedimenti posti in essere per assicurare la partecipazione dei Consiglieri alle sedute consiliari (modalità di convocazione, ordine del giorno, informazioni a supporto degli argomenti posti all'ordine del giorno, verbalizzazione delle decisioni assunte) rispetto ai procedimenti previsti dalla normativa, primaria e secondaria, e dallo Statuto;
- (ii) del ruolo concretamente svolto dal Consiglio (attività deliberativa, attività di verifica, attività di intervento, attività informativa) rispetto a quello disciplinato dalla normativa, primaria e secondaria, e dallo Statuto.

All'esito del processo di autovalutazione il Consiglio di Gestione ha valutato positivamente la propria funzionalità, la piena consapevolezza del Consiglio dei propri poteri e dei propri obblighi anche in considerazione del tempo impiegato che è risultato sufficiente per lo svolgimento del proprio ruolo, e l'adeguatezza delle professionalità dei singoli Consiglieri rispetto alle caratteristiche operative e gestionali aziendali.

Si precisa che il Consiglio di Gestione si è avvalso dell'assistenza della società di consulenza Co.Ba.Co. S.r.l. ai fini della menzionata *board review*. La società Co.Ba.Co. fornisce attualmente la propria assistenza alla Banca per la revisione del modello organizzativo di Gruppo ed in particolare dei principali processi che compongono i singoli sistemi aziendali (sistema organizzativo e governo societario; sistema gestionale; sistema di misurazione/valutazione dei rischi; sistema di autovalutazione dell'adeguatezza del capitale; sistema dei controlli interni).

4.4. Organi Delegati

4.4.1 Consigliere Delegato

Il Consiglio di Gestione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, delega proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri, che assume la qualifica di Consigliere Delegato (carica che può anche essere conferita al Direttore Generale). Per la nomina del Consigliere Delegato, il Consiglio di Gestione tiene conto delle eventuali indicazioni fornite dal Comitato Nomine ai sensi dell'art. 53 dello Statuto. Il Consigliere Delegato, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, è capo dell'esecutivo aziendale e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli dal Consiglio di Gestione e in conformità agli indirizzi generali programmatici e strategici dal medesimo stabiliti.

Al Consigliere Delegato Piero Montani, con delibera del Consiglio di Gestione del 10 gennaio 2012, sono stati attribuiti, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, i seguenti poteri:

- a) sovrintendere alla gestione aziendale e del Gruppo;
- b) curare il coordinamento strategico e il controllo gestionale aziendale e del Gruppo;
- c) curare l'attuazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio di Gestione;
- d) esercitare, secondo le norme regolamentari, poteri di proposta ed erogazione del credito, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Gestione;
- e) sovrintendere e provvedere alla gestione del personale;
- f) determinare le direttive operative per la Direzione Generale;
- g) sovrintendere all'integrazione del Gruppo;

- h) formulare al Consiglio di Gestione proposte in merito alla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo nonché alla predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei budget della Società e del Gruppo, curandone l'attuazione tramite la Direzione Generale;
- i) proporre la politica di bilancio e gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio di Gestione il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;
- l) proporre al Consiglio di Gestione le designazioni dei vertici operativi e direttivi aziendali e di Gruppo, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e sentito il Direttore Generale;
- m) promuovere il presidio integrato dei rischi;
- n) indirizzare alla funzione di controllo interno, per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, richieste straordinarie di intervento ispettivo e/o d'indagine;
- o) curare, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società.

In data 7 febbraio 2012, il Consiglio di Gestione, ha attribuito al Consigliere Delegato, ad integrazione e esemplificazione dei poteri attribuiti con delibera del 10 gennaio 2012, i poteri di gestione corrente della Banca.

Fermo restando quanto stabilito in materia di *interlocking – directorates* dall'art. 36, D.L. n. 201/2011 (convertito con L. n. 214/2011), si evidenzia che il Consigliere Delegato, Piero Luigi Montani non è titolare di cariche in società terze, e pertanto non sussistono le situazioni di "cross directorship" contemplate dall'art. 2.C.5 del Codice.

Flussi informativi

Il Consigliere Delegato riferisce almeno trimestralmente al Consiglio di Gestione sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Il Consigliere Delegato riferisce altresì mensilmente al Consiglio di Gestione sui risultati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo nel suo complesso (art. 46 dello Statuto sociale).

Nel corso dell'esercizio 2012, il Consigliere Delegato ha puntualmente adempiuto ai predetti obblighi informativi, ed ha altresì costantemente informato il Consiglio di Gestione in merito alle principali attività svolte nell'esercizio delle deleghe conferite.

4.4.2 Presidente del Consiglio di Gestione

Il vigente Statuto sociale - in considerazione dell'attribuzione al Consiglio di Gestione dei compiti e delle responsabilità della funzione di supervisione strategica, e in ottemperanza ai Provvedimenti Governance Banca d'Italia - delinea in modo chiaro i compiti e le responsabilità del Presidente del Consiglio di Gestione, nella sua veste di garante dell'effettivo funzionamento del sistema di governo societario e dell'equilibrio di poteri tra il Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, nonché di interlocutore del Consiglio di Sorveglianza. In dettaglio, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Gestione:

- a) ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale;
- b) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte formulate dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti;
- c) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato, nell'ambito dell'attività propria del Consiglio di Gestione;
- d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
- e) cura che il Consiglio di Sorveglianza sia regolarmente informato ai sensi dell'art. 40 dello Statuto;
- f) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

In caso di assoluta urgenza giustificata, e nell'impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, ed in particolare in materia di erogazione del credito, fatta eccezione per le materie di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione. Le decisioni così assunte devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della prima riunione utile, successiva a tali decisioni. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi (art. 41 dello Statuto).

Il Presidente non può essere titolare, ai sensi dell'art. 32, dello Statuto, di deleghe individuali di gestione. La non esecutività del Presidente del Consiglio di Gestione è funzionale al corretto esercizio del ruolo ad esso affidato all'interno dell'organizzazione di vertice della BPM.

4.4.3 Direzione Generale

Ai sensi dell'art. 57 dello Statuto, la Direzione Generale è composta dal Direttore Generale, se nominato, e da altri componenti all'uopo nominati dal Consiglio di Gestione; tra i componenti la Direzione Generale viene altresì designato il membro al quale – in assenza o per impedimento del Consigliere Delegato e del Direttore Generale – è attribuita la funzione vicaria, con pienezza di facoltà e poteri, ad eccezione di quelli inderogabilmente collegate alla carica di Consigliere Delegato.

Il Direttore Generale sovraintende, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto, all'attività della Direzione Generale nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato. Entro tali limiti e nell'esecuzione degli indirizzi ricevuti, il Direttore Generale cura la gestione degli affari correnti, esercita i poteri eventualmente assegnatigli in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie, e dà esecuzione alle decisioni del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, nel corso della riunione del 17 maggio 2011, ha proceduto alla nomina del dott. Enzo Chiesa quale Direttore Generale dell'Istituto, attribuendo al dott. Roberto Frigerio, Vice Direttore Generale, la funzione vicaria. Successivamente, il Consiglio di Gestione considerato il diverso contenuto del ruolo del direttore generale previsto dal nuovo statuto della Banca ed a compimento del processo di trasformazione della corporate governance di BPM, iniziato con l'assemblea societaria del 22 ottobre 2011 e concluso con la nomina del Consigliere Delegato, ha concordato con Enzo Chiesa la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con effetto dal 7 febbraio 2012. Enzo Chiesa ha pertanto rassegnato le proprie dimissioni da tutte le cariche ricoperte all'interno del Gruppo BPM e il Consiglio di Gestione non ha quindi nominato alcun direttore generale.

4.5 Consiglieri esecutivi

L'articolo 32 dello Statuto sociale - nell'ottica di garantire la presenza di un adeguato numero di componenti non esecutivi nel Consiglio di Gestione e in linea con i Provvedimenti Governance Banca d'Italia – stabilisce che due dei cinque membri del Consiglio di Gestione, tra cui il Presidente, siano consiglieri non esecutivi.

Il Consiglio di Gestione in data 13 marzo 2013 ha valutato i profili di esecutività dei propri componenti in ottemperanza alle disposizioni di cui al Codice di Autodisciplina. In proposito, ha preliminarmente formulato taluni criteri e parametri afferenti la concreta applicazione in BiPIEMME della definizione di "consigliere esecutivo" prevista dal Codice di Autodisciplina, tenendo conto delle specifiche caratteristiche e della concreta operatività della Banca e del Gruppo a livello di governance. In particolare, il Consiglio ha preso atto che in BiPIEMME:

- nell'ambito del Consiglio di Gestione esiste la figura del Consigliere Delegato, cui lo Statuto attribuisce il ruolo di "capo dell'esecutivo aziendale", e nessuno degli altri Consiglieri è singolarmente destinatario di deleghe gestionali/operative;
- al Presidente del Consiglio di Gestione è attribuita la funzione di promuovere l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto al consigliere delegato e agli eventuali altri consiglieri esecutivi. Per esercitare efficacemente la propria funzione egli non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali, salvo la facoltà di esercitare, in casi eccezionali, compiti di gestione (come, ad esempio, nelle ipotesi previste dall'art. 41, ultimo comma, dello Statuto sociale) senza per questo assumere un profilo esecutivo;
- non è presente nell'ambito del Consiglio di Gestione un comitato esecutivo;
- la partecipazione di uno o più Consiglieri a comitati manageriali aventi poteri, anche se limitati, in aree determinate della gestione aziendale (in particolare, nell'ambito del credito) può far configurare in capo a tali Consiglieri un profilo di esecutività (in proposito, per BiPIEMME assume rilevanza la partecipazione al Comitato Crediti, costituito dal Consiglio di Gestione in data 28 novembre 2011);
- nessuno dei Consiglieri di Gestione riveste incarichi di presidente o amministratore esecutivo in società controllate, salvo il dott. Foti, presidente del consiglio di amministrazione della controllata ProFamily SpA, cui però non sono attribuite deleghe gestionali e non ha specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali, qualificandosi pertanto come presidente non esecutivo;
- nessuno dei Consiglieri di Gestione è membro della direzione della Banca o di società del Gruppo.

In linea con i suddetti criteri, il Consiglio di Gestione ha pertanto qualificato:

(i) quali consiglieri esecutivi:

- il Consigliere Delegato, Piero Luigi Montani, nella sua qualità di capo dell'esecutivo;
- i Consiglieri Davide Croff e Dante Razzano stante la loro partecipazione al Comitato Crediti.

(ii) quali consiglieri non esecutivi:

- il Presidente, Andrea C. Bonomi e il Consigliere Alessandro Foti.

4.6 Consiglieri indipendenti

In considerazione del limitato numero di componenti del Consiglio di Gestione, le raccomandazioni del Codice in materia di composizione dell'organo di amministrazione e dei comitati sono state applicate, a livello statutario, al Consiglio di Sorveglianza in linea con quanto suggerito dal criterio applicativo 10.C.1, lett. b) del Codice.

In proposito, si fa presente che l'art. 32 dello Statuto non richiede il possesso dei requisiti d'indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina da parte dei Consiglieri di Gestione, e nel rispetto dell'art. 147-quater, c. 1, TUF, stabilisce che almeno uno dei componenti del Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, terzo comma, TUF.

Ad ogni buon conto si rende noto che, in data 13 marzo 2013, il Consiglio di Gestione ha proceduto alla verifica dei requisiti di indipendenza dei propri componenti sia ai sensi dell'art. 148, terzo comma, TUF che ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

In proposito, il Consiglio di Gestione ha preliminarmente formulato taluni criteri e parametri afferenti la concreta applicazione in Bipiemme della definizione di "consigliere indipendente" prevista dal Codice di Autodisciplina, tenendo conto delle specifiche caratteristiche e della concreta operatività della Banca e del Gruppo a livello di governance.

In tale ambito, il Consiglio ha preso atto che:

- il dott. Andrea C. Bonomi è esponente di rilievo della Banca (Presidente del Consiglio di Gestione);
- il dott. Alessandro Foti è esponente di rilievo di società controllata avente rilevanza strategica (Presidente, non esecutivo, del Consiglio di Amministrazione di ProFamily S.p.A.), avendo il Consiglio individuato quali "società di rilevanza strategica", ai sensi del Codice, le società del Gruppo BPM che rilevano ex articolo 115-bis, TUF, ossia le società che in base allo specifico regolamento interno adottato a livello di Gruppo, tengono (o hanno tenuto nei precedenti tre esercizi) il c.d. "Registro degli Insiders";
- nessun Consigliere è titolare (direttamente, indirettamente o per conto terzi) di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla Banca, né partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente (art. 3.C.1. lett. a);
- nessun consigliere intrattiene o ha intrattenuo, direttamente o indirettamente (ivi comprese le società di cui lo stesso è esponente di rilievo), relazioni commerciali, finanziarie e professionali con la Banca e/o società controllate che possano comprometterne l'indipendenza (art. 3.C.1. lett. c). Il Consiglio di Gestione ha valutato principalmente, fra gli altri, i rapporti di affidamento nonché le relazioni professionali intercorrenti fra l'esponente (e/o società da questo controllate) e il Gruppo. Ai fini della valutazione di significatività dei suddetti rapporti, il Consiglio ha considerato rilevanti in linea generale e a seconda dei casi, l'importo degli affidamenti o del corrispettivo pattuito a fronte dell'incarico conferito, sia rispetto alla situazione economico-finanziaria del singolo Consigliere (ovviamente in base alla personale valutazione dell'interessato, sottesa alla dichiarazione autocertificativa afferente le "relazioni commerciali, finanziarie e professionali" con la Banca e/o società controllate), sia in relazione all'incidenza di tale rapporto, a seconda dei casi, rispetto al complesso degli impegni della Banca e/o del Gruppo o al complesso dei costi annuali sostenuti mediamente dalla Banca e/o dal Gruppo per incarichi professionali;
- nessuno dei consiglieri non esecutivi risulta aver percepito complessivamente nel triennio precedente una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento fisso percepito quale consigliere della Bipiemme (art. 3.C.1. lett. d). Ai fini delle relative valutazioni, il Consiglio ha considerato che la significatività delle eventuali retribuzioni aggiuntive rilevi quando le stesse superino di due volte l'emolumento fisso, tenendo complessivamente conto dell'intero triennio;
- nessuno dei consiglieri ha incarichi esecutivi in una società controllata ove ha carica altro consigliere esecutivo della Banca (art. 3.C.1. lett. f);
- nessun Consigliere è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Bipiemme (art. 3.C.1. lett. g);
- nessun consigliere è stato nei precedenti tre anni lavoratore dipendente della Banca (o società del Gruppo). Al riguardo, si evidenzia che il Consiglio di Gestione ha ritenuto opportuno stabilire, in applicazione anche del principio generale del Codice che raccomanda di privilegiare la sostanza sulla forma, che possa comunque essere qualificato indipendente il consigliere che abbia cessato il proprio rapporto di lavoro dipendente con la Banca (o società del Gruppo) da un periodo di tempo da computarsi in anni (tre) e non esercizi.

Il Consiglio di Gestione, nel corso della medesima riunione, ha:

- (i) rilevato che nessuno dei propri componenti può essere qualificato "indipendente" ex Codice di Autodisciplina, per le seguenti motivazioni:
- il Presidente Andrea C. Bonomi, in quanto esponente di rilievo della Banca e stante altresì i rapporti dichiarati con altri membri del Consiglio di Gestione;
 - i Consiglieri Piero Luigi Montani, Davide Croff e Dante Razzano, in quanto consiglieri esecutivi;
 - il Consigliere Alessandro Foti, in quanto esponente di rilievo, seppur non esecutivo, di controllata avente rilevanza strategica (Presidente di ProFamily S.p.A.);
- (ii) qualificato il Consigliere Alessandro Foti, quale consigliere in possesso dei requisiti d'indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, TUF (tenuto conto anche della Comunicazione Consob n. DEM/10046789 del 20-5-2010), rilevando il mancato possesso dei medesimi requisiti d'indipendenza in capo ai restanti consiglieri.

4.7 Lead independent director

Allo stato non ricorrono le circostanze previste dal Codice di Autodisciplina per la nomina del *lead independent director* all'interno del Consiglio di Gestione.

5. Trattamento delle informazioni societarie

In relazione a quanto previsto dall'art. 114 TUF, la BPM nel corso dell'esercizio 2003, ha adottato una specifica procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni "price sensitive" (ora c.d. "informazioni privilegiate").

Alla luce del mutato contesto normativo – con particolare riferimento alla Direttiva Market Abuse e in ossequio agli orientamenti Consob in argomento (cfr. Comunicazione Consob 28 marzo 2006, n. 6027054) – la Banca si è dotata nell'esercizio 2006, di un nuovo apposito Regolamento del Gruppo Banca Popolare di Milano concernente la gestione delle informazioni societarie (aggiornato da ultimo il 7 febbraio 2012 in conseguenza dell'adozione del sistema di corporate governance duale), che definisce le procedure interne al Gruppo volte a garantire la riservatezza delle informazioni societarie e, in particolare, di quelle privilegiate (così come definite dall'art. 181 TUF) durante la fase intercorrente tra il momento di inizio delle varie attività e il momento in cui si concretizza l'eventuale obbligo di comunicazione delle informazioni al mercato, nonché, in tali casi, ad assicurarne una diffusione tempestiva e non selettiva.

Con riferimento alle competenze e al flusso informativo definiti nella suddetta procedura, la stessa prevede l'attribuzione al Consigliere Delegato, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione, della valutazione della rilevanza ex art. 114 TUF del carattere di informazione privilegiata della notizia, e la conseguente autorizzazione per l'eventuale diffusione.

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 115-bis TUF (e collegata normativa Consob), Bipiemme ha provveduto all'istituzione del Registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle cd. "informazioni privilegiate", adottando contestualmente un apposito Regolamento concernente il cd. Registro degli Insider.

Tale regolamento, disciplina – mediante la definizione di ruoli, responsabilità e regole di comportamento – l'individuazione dei soggetti che sono in possesso delle informazioni privilegiate nell'ambito di Bipiemme e del Gruppo al fine dell'iscrizione degli stessi nell'apposito registro.

6. Remunerazione dei Consiglieri di Gestione

Ai sensi dell'art. 37 dello Statuto, ai componenti del Consiglio di Gestione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, tenendo anche conto della partecipazione a comitati o dell'attribuzione di cariche particolari. Ad essi sono altresì assegnate medaglie di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Gestione, nonché a quelle delle commissioni e dei comitati istituiti dal Consiglio di Gestione stesso nella misura stabilita dal Consiglio di Sorveglianza, e compensi determinati dal medesimo Consiglio di Sorveglianza per i componenti del Consiglio di Gestione investiti di cariche particolari previste dallo Statuto.

Lo Statuto – nel prevedere che l'Assemblea dei soci approvi le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile e dalle disposizioni di vigilanza Banca d'Italia tempo per tempo vigenti – attribuisce al Consiglio di Sorveglianza, previo parere del Comitato Remunerazioni, la determinazione dei compensi dei Consiglieri di Gestione.

Informazioni dettagliate circa la remunerazione dei Consiglieri di Gestione – nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche della Banca – sono fornite nella Relazione sulle politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo Bipiemme, redatta ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 30 marzo 2011 e dell'art. 123-ter, TUF.

La Relazione è disponibile sul sito internet aziendale www.bpm.it.

7. Comitati interni al Consiglio di Gestione (Ex Art. 123-bis, Comma 2, Lettera d), TUF

Lo Statuto sociale prevede la possibile istituzione nell'ambito del Consiglio di Gestione di apposite Commissioni specializzate con il compito di apportare un contributo attivo e sistematico all'esercizio delle funzioni gestorie, e aventi funzioni istruttorie, consultive e deliberative.

In tale ambito il Consiglio di Gestione ha costituito con delibera consiliare del 28 novembre 2011, il Comitato Crediti attribuendogli poteri deliberativi in materia di concessione di credito.

Il comitato è composto da n. 2 Consiglieri di Gestione, uno dei quali con funzioni di Presidente del Comitato, e da dirigenti della Banca competenti per materia. I poteri e il funzionamento del Comitato Crediti sono disciplinati in un apposito regolamento.

Attualmente sono componenti del Comitato Crediti i Consiglieri Davide Croff e Dante Razzano.

Nel corso dell'esercizio 2012, il Comitato Crediti ha tenuto n. 41 riunioni – regolarmente verbalizzate - con una percentuale di partecipazione complessivamente pari a circa il 92,68%.

7.1 Comitato controllo e rischi

Con riferimento ai principi del Codice di Autodisciplina riferiti al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (art. 7 del Codice) si rileva che l'assetto e il funzionamento del sistema dei controlli e di gestione del rischio, i poteri degli organi di supervisione strategica, gestione e controllo, delle funzioni di *internal audit, compliance e risk management*, nonché i flussi endosocietari (cfr. i paragrafi 8 e ss. della presente Relazione), sono dettagliatamente disciplinati nei vigenti regolamenti aziendali del Gruppo Bipiemme in conformità alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia (si richiamano in particolare le Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo IV, Capitolo 11, le Disposizioni di Vigilanza del 4.3.2008, la Circolare 263/2006, Titolo I, Capitolo I, Sez. IV, e la Nota del 11.01.2012).

Al riguardo, considerato che Banca d'Italia, lo scorso 4 settembre 2012, ha posto in pubblica consultazione le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche relative ai sistemi dei controlli interni, ai sistemi informativi e continuità operativa, eventuali adeguamenti dell'attuale sistema dei controlli e di gestione del rischio del Gruppo Bipiemme, ivi inclusa l'istituzione del Comitato Controllo e Rischi, saranno valutati al termine del processo di consultazione e a valle della pubblicazione delle relative disposizioni di vigilanza.

8. Sistema di controllo interno

Il Sistema di Controllo Interno (di seguito, "SCI") della Banca definisce, in una visione sistematica e articolata, i principi generali per garantire la corretta ed efficace gestione dei sistemi deputati al controllo dei rischi, in particolare definendone il relativo funzionamento e le linee guida d'indirizzo, monitoraggio e coordinamento delle attività di controllo effettuate all'interno delle Società del Gruppo.

Nell'ambito del più generale processo di creazione di valore per il Gruppo, anche il corretto funzionamento, la formalizzazione e l'aggiornamento del modello organizzativo del SCI costituiscono condizioni essenziali per il mantenimento di tale processo, stante la necessità che le modalità di svolgimento dei processi di business trovino costante e adeguato allineamento con i processi di governo e controllo, fattore chiave per assicurare la vitalità e la funzionalità della BPM.

Il suddetto modello costituisce il riferimento per un'impostazione comune e unitaria a livello di Gruppo, assumendo quali condizioni la diffusa conoscenza dei contenuti, la completa consapevolezza dei presupposti fondanti e la comune accettazione dei valori di riferimento.

La Banca favorisce, altresì, lo sviluppo di un'adeguata cultura aziendale improntata sull'assistenza della clientela e sull'adeguata informativa a quest'ultima anche in materia di reclami e segnalazioni. Ciò rappresenta in primis un mezzo di tutela per il cliente e integra, inoltre, il più ampio SCI della Banca.

Sulla base anche di quanto emerge dai principi generalmente accettati in materia, dalla Normativa di Vigilanza della Banca d'Italia (Circolare 229/1999, titolo IV, cap. 11; Circolare 263/2006) e dal Codice di Autodisciplina si può affermare, con riferimento a Bipiemme, che il SCI costituisce l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione:

- la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi;
- una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dagli Organi di Governo della Banca;
- la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria e il rispetto di leggi e regolamenti.

L'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del SCI sono indirizzati, secondo le rispettive competenze, dal:

- (i) Consiglio di Gestione, cui spetta la gestione dei rischi e dei controlli interni secondo l'art. 39, comma 2, lett. d dello Statuto sociale, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza. In tale ambito - nel rispetto delle disposizioni di cui alla Circolare Banca d'Italia n. 263/2006 - il Consiglio di Gestione:
 - individua gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio, provvedendo al loro riesame periodico al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo. Esso è consapevole dei rischi a cui la Banca si espone, conosce e approva le modalità attraverso le quali i rischi stessi sono rilevati e valutati;
 - assicura nel continuo che i compiti e le responsabilità siano allocati in modo chiaro e appropriato, con particolare riguardo ai meccanismi di delega;
 - verifica che l'assetto delle funzioni di controllo dei rischi sia definito in coerenza con gli indirizzi strategici, che le funzioni medesime abbiano un'autonomia di giudizio appropriata e che siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
 - si assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi in materia di gestione e controllo dei rischi accurato, completo e tempestivo;
 - garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del sistema di gestione e controllo dei rischi siano periodicamente verificate e che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del medesimo Consiglio, nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
- (ii) Consigliere Delegato, a cui è attribuito il potere di promuovere il presidio integrato dei rischi (art. 45, comma 2, lett. m, dello Statuto). In tale ambito - nel rispetto delle disposizioni di cui alla Circolare Banca d'Italia n. 263/2006 - il Consigliere Delegato:
 - verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento o a seguito dell'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti;
 - definisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse; assicura, altresì, che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio ed in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;
 - definisce i flussi informativi volti ad assicurare al Consiglio di Gestione, al Consiglio di Sorveglianza e alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio;

- (iii) Consiglio di Sorveglianza, a cui è attribuita la valutazione del grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal auditing ed al sistema informativo contabile; e la verifica altresì del corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del Gruppo (art. 51, lett. e dello Statuto). In tale ambito - nel rispetto delle disposizioni di cui alla Circolare Banca d'Italia n. 263/2006 – il Consiglio di Sorveglianza vigila sull'adeguatezza e sulla rispondenza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica del Gruppo Bipiemme (cd. ICAAP), ai requisiti stabiliti dalla normativa;
- (iv) Comitato per il Controllo Interno e la revisione contabile le cui funzioni sono riportate nel paragrafo 14 della presente Relazione;
- (v) le funzioni di Internal Auditing, Compliance e Risk Management (cfr. i successivi paragrafi 8.2, 8.3, 8.4 della presente Relazione).

Con riferimento all'art. 1.C.1, lett. b) del Codice di Autodisciplina, si evidenzia che con cadenza annuale – nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica del Gruppo Bipiemme (c.d. processo ICAAP) – vengono sottoposti all'esame del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza gli indicatori di "risk appetite" adottati e le relative soglie.

Il Consiglio di Gestione, nel corso dell'esercizio 2012, ha approvato i principali indicatori patrimoniali, che hanno consentito di esprimere attraverso un giudizio qualitativo, l'adeguatezza patrimoniale del Gruppo Bipiemme a coprire tutti i rischi a cui è esposto.

Al fine di rendere gli organi con funzione di supervisione strategica e gestionale sempre più consapevoli dei rischi insiti in tutti i profili operativi della Banca, è in corso di definizione un nuovo strumento gestionale ("risk appetite framework") che consentirà, attraverso la condivisione di un set di indicatori, di definire soglie di tolleranza al rischio, di monitorarle nel continuo e di tradurre gli obiettivi di rischio in vincoli e incentivi per la struttura aziendale.

8.1 Consigliere di gestione incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno

Con riferimento alla figura del consigliere di gestione incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno, si fa presente che – fermo restando che il Consiglio di Gestione valuterà l'attribuzione dei poteri e delle funzioni previsti dall'art. 8.C.5 del Codice in capo a uno dei propri Componenti a valle del consolidamento della normativa esterna e aziendale afferente il sistema di controllo interno – le attuali competenze del Consigliere Delegato in materia, in particolare quelle indicate nel precedente paragrafo 8, possono ritenersi sostanzialmente compatibili con quelle attribuite dall'art. 7.P.3 del Codice di Autodisciplina al Consigliere incaricato.

8.2 La funzione di revisione interna (*internal auditing*)

Le attività di revisione interna sono affidate a un'apposita struttura – Internal Auditing - che riferisce al Consigliere Delegato ed è in rapporto funzionale con il Consiglio di Sorveglianza e con i Comitati Consiliari preposti al controllo; alla funzione non sono attribuite responsabilità su altre aree operative.

Nel rispetto del combinato disposto degli artt. 39 lettera p) e 51 lettera d) dello Statuto, in data 8 maggio 2012, il Consiglio di Gestione, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza (organo di controllo della Banca), ha nominato Angelo Pellegratta quale soggetto responsabile della funzione Internal Auditing, con l'incarico di valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli e, più in generale, l'adeguatezza del sistema dei controlli interni di Gruppo inteso quale sistema di regole, procedure, e strutture organizzative finalizzate a garantire il rispetto delle strategie aziendali, la salvaguardia del valore delle attività, l'affidabilità delle informazioni contabili e gestionali e la conformità delle operazioni.

La policy della Banca prevede che le politiche di remunerazione di tutto il personale, ivi compreso il responsabile della funzione di Internal Auditing, siano approvate dal Consiglio di Sorveglianza.

Il preposto alla funzione di revisione interna dispone di risorse e mezzi adeguati allo svolgimento del proprio incarico, in particolare attraverso l'assegnazione di fondi per l'eventuale ricorso a consulenze esterne, ove ritenuto necessario, e non ha vincoli di accesso a dati, archivi e beni aziendali.

La metodologia operativa di auditing è definita dalla funzione Internal Auditing attraverso una metodologia *risk based - process oriented* che tende a stabilire comuni modelli di reportistica e quant'altro necessario per un coordinato ed omogeneo svolgersi delle attività. La metodologia è supportata da uno specifico strumento applicativo informatico (SPHERA) condiviso dalla funzione Internal Auditing e da alcune funzioni di controllo di secondo livello attraverso un predefinito schema di accessi differenziati.

Nello specifico la funzione Internal Auditing verifica, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel sostanziale rispetto degli standard internazionali, l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi su tutti i processi aziendali, attraverso un piano di audit basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi. Il piano di *audit*, predisposto con cadenza annuale, viene approvato dal Consiglio di Gestione, sentito il Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile istituito in seno al Consiglio di Sorveglianza.

Le evidenze e i risultati degli accertamenti prodotti sono portati periodicamente a conoscenza, in primo luogo, del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile, quindi del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, mediante relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sull'attività svolta, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento oltre ad una valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Inoltre le aree di miglioramento individuate nel corso delle verifiche sono sistematicamente segnalate alle strutture aziendali responsabili affinché predispongano le opportune misure correttive, la cui implementazione è oggetto di monitoraggio successivo.

Di seguito si dettagliano le principali attività di competenza della funzione:

- assistere il Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile nella valutazione, con cadenza almeno annuale, dell'adeguatezza, dell'efficacia e dell'effettivo funzionamento del Sistema di Controllo Interno;
- svolgere attività di audit, sia in loco sia a distanza (concorrendo alla progettazione di idonei sistemi di supporto al controllo), finalizzata a individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione esterna e interna;
- predisporre i flussi informativi per gli organi amministrativi ed esecutivi della Banca, come previsto dalle normative di riferimento;
- intrattenere le relazioni con gli Organi di Vigilanza supportandoli in caso di ispezioni e fornendo le informazioni richieste;
- garantire la predisposizione e il costante aggiornamento, con la collaborazione delle funzioni competenti, del Modello organizzativo del Sistema di Controllo Interno e, in via autonoma, delle procedure operative della funzione Internal Auditing, nel rispetto della normativa interna;
- segnalare alla funzione competente la necessità di addestramento/formazione, allo scopo di garantire un adeguato livello di conoscenze e competenze professionali.

L'Internal Auditing di Banca Popolare di Milano opera anche su tutte le Società controllate, sia svolgendo direttamente la funzione, sia coordinando la pianificazione annuale di tutte le funzioni Auditing delle società del Gruppo, al fine di ottenere la miglior prestazione del servizio ai minori costi possibili, mettendo a vantaggio comune le specifiche competenze tecniche di singoli auditor o comparti.

8.3 La funzione *compliance*

In ossequio alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (provvedimento n. 688006 del 10 luglio 2007) e al Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio del 29 ottobre 2007, Bipiemme – con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2007 – ha istituito, a far data dal 1° marzo 2008, la funzione di controllo di conformità (*Compliance*).

Successivamente sono intervenute alcune modifiche organizzative: in un primo momento, al fine di rafforzare i controlli di secondo livello, dal 2010 le attività di “*compliance*”, insieme a quelle dei “controlli di rete” sono confluite nell'allora neo costituita Direzione Controlli di Rete e *Compliance*, mentre dal 2012 la Direzione riferisce al *Chief Risk Officer*.

A seguito dell'entrata in vigore del Provvedimento di Banca d'Italia recante “disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231)” all'interno della Direzione è stata costituita, a far data dal 1° settembre 2011, la funzione Antiriciclaggio.

In sintesi, la responsabilità della funzione *Compliance* è attribuita al vertice della Direzione di Rete e *Compliance*, ad oggi assegnata ad *interim* al *Chief Risk Officer*. Allo stesso Direttore è altresì conferita la responsabilità della funzione *Compliance* della controllata Banca Popolare di Mantova S.p.A. (di seguito, “**BM**”), per la cui attività si avvale della propria struttura Bipiemme. La Direzione svolge, altresì, in forza di un contratto di *outsourcing*, attività di *compliance* a favore della controllata Banca di Legnano S.p.A. (di seguito, “**BdL**”) per le normative non afferenti i servizi d'investimento. In ogni caso, la Direzione svolge un'attività di coordinamento delle funzioni omologhe delle Società controllate, con l'obiettivo di garantire un'impostazione comune alle attività da esse svolte, tenendo naturalmente conto delle specificità operative e delle scelte organizzative di ciascuna realtà.

Al Vice Direttore della stessa Direzione sono invece attribuite:

- la responsabilità della funzione Antiriciclaggio, sia per la Capogruppo sia per le Banche commerciali del Gruppo: Bdl, Bm e WeBank S.p.A. (oltre che un compito di coordinamento delle restanti Società controllate);
- la delega per la segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio sia per la Capogruppo, sia per Bm e WeBank S.p.A..

Nello svolgimento della propria attività, la funzione Compliance non è responsabile di alcuna area di business, né dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, bensì riferisce, come detto, al Chief Risk Officer e funzionalmente al Consiglio di Gestione, oltre che al Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile per le tematiche di competenza di quest'ultimo e, in ogni caso, su sua richiesta.

Con l'obiettivo di garantire la valutazione della conformità alle norme da parte dell'Istituto, prevenendo il rischio di non conformità e gli eventi (derivanti dalla non conformità alle norme) potenzialmente idonei a compromettere la reputazione dell'Istituto, in Bipiemme la funzione Compliance svolge i seguenti compiti:

- predispone il piano annuale delle attività da condurre;
- identifica le norme applicabili alla Banca ed effettua la valutazione del loro impatto sui processi e sulle procedure aziendali;
- assicura il controllo e la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle procedure e delle misure interne negli ambiti di competenza mediante la conduzione di assessment o test di conformità;
- propone modifiche organizzative e procedurali volte a migliorare il presidio del rischio di non conformità, chiedendone la realizzazione e verificandone l'attuazione;
- garantisce attività di consulenza e assistenza nei confronti degli Organi di vertice dell'Istituto e delle altre funzioni, nelle materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità;
- gestisce il Registro Conflitto di Interessi ai sensi del Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob, sopra citato;
- si adopera affinché vengano sviluppate attività di formazione e sensibilizzazione sul rischio di non conformità verso tutto il personale;
- si avvale della collaborazione del personale dell'Area Controlli Operativi e Ricerche Magistratura e della Direzione Internal Auditing per le verifiche da svolgere presso la Rete commerciale;
- predispone il resoconto annuale delle attività svolte, da sottoporre al Comitato per il Controllo Interno e agli Organi aziendali;
- rileva la situazione complessiva dei reclami ricevuti dalla Banca sui servizi di investimento ed accessori nonché sulle operazioni e sui servizi bancari e finanziari, sulla base dei dati forniti dalla funzione incaricata di trattarli.

Nella conduzione del proprio incarico, la funzione ha accesso a tutte le attività dell'Istituto svolte sia presso gli uffici centrali, sia presso le strutture periferiche, nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti, anche attraverso il rapporto diretto con il relativo personale.

Per l'assolvimento dei compiti affidati, la funzione è dotata di un ammontare di risorse finanziarie, che possono essere ampliate qualora insorgessero necessità rivenienti da obblighi normativi.

8.4 La funzione *risk management*

Nel sistema di controllo interno, nella sua accezione più ampia, rientra in Bipiemme anche la funzione *Risk Management* in quanto responsabile, a livello di Gruppo, del presidio unitario dei rischi e dell'attuazione dei processi di:

1. gestione del rischio, intesa come identificazione, misurazione, valutazione, monitoraggio, segnalazione, controllo e attenuazione dei rischi cui il Gruppo è esposto;
2. valutazione dell'adeguatezza del capitale e della liquidità, in relazione alla propensione al rischio e al profilo di rischio del Gruppo e alle condizioni macroeconomiche e di mercato.

Essa deve assicurare che, in modo tempestivo:

1. ogni rischio di rilievo a livello di Gruppo sia correttamente individuato ed efficacemente gestito, secondo una logica integrata;
2. siano fornite, agli Organi di Vertice e alle Funzioni Aziendali competenti, informazioni complete, comprensibili e integrate che permettano un'effettiva conoscenza del profilo di rischio del Gruppo;
3. siano predisposte le policy aziendali in materia di gestione dei rischi e le relazioni richieste dalla regolamentazione aziendale e/o dalla legge.

La funzione *Risk Management* ha il compito di verificare il rispetto dei limiti aziendali stabiliti per le diverse linee di business e di assicurare il processo di determinazione dell'adeguatezza di capitale e liquidità del Gruppo.

La funzione *Risk Management* per svolgere in modo efficace i propri compiti – nettamente separati da quelli delle funzioni aziendali che assumono i rischi – ha libero accesso a tutte le informazioni che siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi assegnati, sia

presso BPM che presso le società del Gruppo, e opera con indipendenza assicurando un flusso di reporting diretto verso gli organi di vertice della Banca (Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato), riferendo in merito alle esposizioni al rischio e all'adeguatezza di capitale e liquidità.

La funzione di Risk Management effettua attività riferite all'intero Gruppo Bipiemme, in coerenza con la complessità e l'effettiva esposizione al rischio delle singole controllate. In ciò, le unità decentrate che effettuano attività di Risk Management – ove esistenti, in quanto richiesto dalla specifica complessità organizzativa – sono funzionalmente raccordate alla suddetta funzione della Capogruppo. La responsabilità della funzione Risk Management è in capo al Chief Risk Officer della Capogruppo.

8.5 Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01

Banca Popolare di Milano, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 aprile 2005, ha adottato un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" di prevenzione dei reati, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito, il "**Modello**"). Tale Modello:

- delinea il contesto normativo di riferimento;
- individua le aree di attività a rischio in relazione alle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 e indica gli "standard di controllo" volti a presidiare il rischio di commissione dei reati, ai quali si affiancano i principi etici di comportamento contenuti nel Codice Etico;
- indica la normativa e la documentazione di riferimento, il sistema disciplinare ed i soggetti destinatari della formazione sul Decreto e sul Modello.

Il Modello per sua natura è un documento dinamico soggetto ad evoluzione e quindi alle integrazioni e/o modifiche che si rendono necessarie in base alle diverse attività svolte dalla Banca.

Nel corso del 2012 il Modello è stato oggetto di aggiornamento; in particolare sono stati introdotti i reati volti a prevenire il "rischio 231" conseguente all'inserimento nel novero dei reati-presupposto dei reati ex art. 25-undecies (cc.dd. "reati ambientali") e dei reati ex art. 25-duodecies (cc.dd. "reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"); nel mese di gennaio 2013 si è altresì proceduto ad integrare il Modello con i reati previsti dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", legge che ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del citato D.Lgs. 231/2001.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza, sull'opportunità di aggiornamento del Modello e sulla formazione del personale.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Milano ha costituito, con delibera del 13 gennaio 2004, l'Organismo di Vigilanza, nel corso del 2012 il Consiglio di Gestione ha proceduto alla rimodulazione dell'Organismo di Vigilanza, nominando quali suoi componenti Gherardo Colombo (presidente), Gabriella Chersicla, Federico Maurizio d'Andrea e Angelo Pellegatta (in qualità di direttore pro tempore della funzione di *internal auditing*).

Il Presidente del Comitato per il Controllo Interno e la revisione contabile ed il Responsabile della funzione compliance della Banca sono invitati, in modo permanente, alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

Si fa presente che anche le principali Società del Gruppo adottano un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e hanno costituito al proprio interno un Organismo di Vigilanza. La Banca, fermi restando i relativi autonomi poteri di iniziativa e controllo di ciascuna Società appartenente al Gruppo in ordine all'adozione e all'efficace attuazione di un proprio modello ai sensi del Decreto, ha emanato le linee guida di Gruppo in materia di nomina e composizione degli Organismi di Vigilanza.

La composizione ed il funzionamento dell'Organismo sono disciplinati da un apposito Regolamento, da ultimo modificato il 13 novembre 2012.

Nel corso del 2012 l'Organismo di Vigilanza si è riunito 11 volte e la durata media delle sedute è stata di circa 2 ore.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed il Codice Etico, sono disponibili in una apposita sezione del sito internet aziendale (www.bpm.it/vigilanza/chi_siamo_vigilanza.shtml).

8.6 La Società di Revisione

L'Assemblea dei Soci di BiPIEMME del 21 aprile 2007 ha conferito ai sensi di legge l'incarico di revisione legale del bilancio d'esercizio della Banca, del bilancio consolidato e della relazione finanziaria semestrale del Gruppo BiPIEMME per gli esercizi 2007/2015 alla società Reconta Ernst & Young SpA.

8.7 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Nella riunione del 14 maggio 2007, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha provveduto – in attuazione dell'art. 154 bis TUF – alla nomina del "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" nella persona del dott. Roberto Frigerio, tenuto conto del suo complessivo profilo professionale e dell'incarico rivestito all'epoca quale Direttore della Divisione Amministrazione Pianificazione e Controllo della Banca.

Al Dirigente preposto sono attribuiti poteri e mezzi adeguati – tra cui uno specifico budget di spesa che per l'esercizio 2012 ammonta a Euro 50.000 – per lo svolgimento dei relativi compiti di legge nell'ambito del Gruppo.

Per la descrizione delle principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria (ex art. 123-bis, comma 2, lett. b) TUF), si rinvia al successivo paragrafo 8.8 della presente Relazione.

8.8 Principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria (ex art. 123-bis, comma 2, lett. B) TUF)

8.8.1. Premessa

Il Sistema di gestione dei rischi e di controllo interno riferito al processo di informativa finanziaria, integrato nel Sistema di Controllo Interno (SCI) della Banca, è disciplinato da un modello organizzativo di presidio, appositamente definito, denominato "Modello di controllo ex L. 262/05 - Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari".

Tale modello è funzionale alla verifica continuativa dell'adeguatezza ed effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili a livello di Gruppo con l'obiettivo di garantire l'attendibilità, l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestività dell'informativa finanziaria contribuendo quindi al rafforzamento della governance dei controlli.

8.8.2. Descrizione delle principali caratteristiche del Modello di controllo interno sul *financial reporting*

8.8.2.1. Il modello di riferimento

Sotto il profilo metodologico, il modello utilizzato per il presidio del rischio di informativa finanziaria e la valutazione di adeguatezza ed effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dell'informativa medesima è stato definito dalla Banca e ispirato all'Internal Control – Integrated Framework – approvato dal Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (CoSo) – che rappresenta un framework generalmente accettato a livello internazionale per l'analisi del Sistema di Controllo Interno.

La metodologia utilizzata per la valutazione delle procedure di governo dell'IT (IT General Controls) è ispirata al Control Objectives for Information and related Technology (COBIT), sviluppato dall'Information System Audit and Control Association (ISACA).

In relazione alla valutazione di rischiosità potenziale dei processi sensibili ai fini dell'informativa contabile e finanziaria vengono utilizzati approcci differenziati al fine di garantire:

- un'analisi dettagliata e approfondita dei processi valutati a più elevato grado di rischiosità potenziale/impatto sull'informativa contabile e finanziaria;
- un'analisi compensativa di tutti i rimanenti processi valutati a minore grado di rischiosità potenziale/impatto, avvalendosi delle principali funzioni aziendali con responsabilità di controllo in un'ottica di massimizzazione delle sinergie organizzative.

A valle di tali analisi, e tenuto conto del periodico monitoraggio dei processi valutati, viene predisposto un "action plan" per la soluzione delle eventuali criticità riscontrate.

8.8.2.2. Macroprocessi operativi

Il modello di controllo adottato si articola nei seguenti macroprocessi operativi:

- a) definizione del perimetro "sensibile" di applicazione;
- b) presidio del macro sistema dei controlli interni a livello societario (*Company Level Controls*);
- c) presidio dei processi sensibili ai fini dell'informativa contabile e finanziaria (*Proces Level Controls*) e delle regole generali di governo delle tecnologie e degli sviluppi applicativi (*IT General Controls*);
- d) valutazione del sistema dei controlli interni sull'informativa contabile e finanziaria.

I predetti macro processi operativi vengono di seguito sinteticamente illustrati:

a) definizione del perimetro "sensibile" di applicazione

Il perimetro di applicabilità viene definito secondo i seguenti *step* operativi:

- individuazione delle società del Gruppo rilevanti ai fini dell'informativa contabile e finanziaria selezionate sulla base di parametri (ad esempio: totale attivo, utile lordo) cui si applicano soglie di significatività. La selezione effettuata mediante parametri quantitativi viene, eventualmente, integrata da un analisi di tipo qualitativo che evidenzia possibili fattori (ad esempio: eterogeneità del business, utilizzo di sistemi o processi specifici) ad incremento o riduzione dei rischi di informativa finanziaria;
- selezione, per ciascuna delle società individuate, delle voci di bilancio e dei conti significativi mediante la definizione e l'applicazione di soglie di materialità;
- associazione dei conti e delle informazioni di bilancio individuate ai processi aziendali tramite opportune matrici "conti/processi".

Una volta selezionati, i processi sensibili vengono valutati in termini di rischiosità potenziale, ai fini dell'applicazione di metodologie a maggiore o minore grado di analiticità.

Periodicamente viene effettuato l'aggiornamento del perimetro di applicazione e la valutazione dei processi critici, garantendo adeguata informativa agli organi sociali.

b) presidio del macro sistema dei controlli interni a livello societario (*Company Level Controls*)

I controlli a livello societario sono finalizzati a verificare l'esistenza di un contesto aziendale funzionale alla riduzione dei rischi di errori e comportamenti non corretti ai fini dell'informativa contabile e finanziaria. I *Company Level Controls* si riferiscono ai componenti del sistema di controllo interno così come individuati nel CoSO Framework ed includono elementi quali: adeguati sistemi di governance, standard comportamentali improntati all'etica ed all'integrità, efficaci strutture organizzative, chiarezza di assegnazione di deleghe e responsabilità, adeguate policy di rischio, sistemi disciplinari del personale, efficaci codici di condotta e sistemi di prevenzione delle frodi.

La rilevazione dei *Company Level Controls* consente di verificare l'adeguatezza delle dimensioni del modello di controllo interno non direttamente analizzate tramite l'analisi di processo.

Il presidio del macro sistema di controllo interno a livello societario si fonda sulla manutenzione e gestione dell'impianto documentale e sulla verifica dell'efficienza ed efficacia del sistema dei controlli. Nell'ambito delle attività di manutenzione e gestione dell'impianto documentale, le funzioni competenti della Banca e delle Società del Gruppo provvedono alla manutenzione dei documenti societari, dei regolamenti e delle policy inerenti il sistema dei controlli interni.

La rilevazione dei *Company Level Controls* viene periodicamente effettuata mediante assessment; viene inoltre predisposto un "action plan" per la risoluzione delle eventuali criticità riscontrate.

c) presidio dei processi sensibili ai fini dell'informativa contabile e finanziaria (*Proces Level Controls*) e delle regole generali di governo delle tecnologie e degli sviluppi applicativi (*IT General Controls*)

I processi presidiati, selezionati secondo le modalità espresse in precedenza (cfr. punto a), si riferiscono ai macro aggregati di processo:

- *business* (crediti, finanza, commerciale);
- *governo* (tra cui *risk management*, controllo rischi e direzionale);
- *trasversali* e di supporto (tra cui processi di bilancio e contabili, gestione risorse umane);
- *governo* dell'infrastruttura tecnologica e degli applicativi (tra cui pianificazione strategica IT, erogazione servizi IT).

Successivamente alla selezione dei processi, si procede con la verifica dell'adeguatezza dei medesimi e dell'effettiva applicazione dei controlli tramite il seguente processo operativo:

- verifica periodica che i processi aziendali sensibili ai fini del modello di controllo sul financial reporting siano adeguati in termini di mappatura dei rischi e di disegno dei controlli (*Risk Control Analysis*);
- verifica di effettiva applicazione dei controlli (*Test of Control*) testandone la corretta esecuzione e documentazione;
- identificazione delle eventuali criticità rilevate in sede di valutazione dei processi e di *test* con conseguente predisposizione di un piano di azione correttiva (*Remediation Plan*);
- monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni correttive intraprese.

d) **valutazione del sistema dei controlli interni sull'informativa contabile e finanziaria**

La valutazione finale del sistema dei controlli interni sul financial reporting viene effettuata sulla base delle evidenze relative:

- al macro sistema dei controlli interni a livello societario (*Company Level Controls*);
- ai processi sensibili ai fini dell'informativa contabile e finanziaria, ai test effettuati e allo stato di avanzamento delle azioni correttive poste in essere.

La valutazione è effettuata consolidando a livello di Gruppo le predette risultanze ed individuando, sulla base di specifiche metodologie quali/quantitative, le eventuali anomalie del sistema dei controlli da rappresentare alle competenti strutture aziendali e di governo e, ove richiesto dalla normativa, al mercato.

8.8.3 Ruoli e Funzioni coinvolte nel modello di controllo sul *financial reporting*

Di seguito si fornisce un quadro di sintesi della organizzazione predisposta dalla Banca al fine di garantire il corretto funzionamento del Sistema sopra descritto.

8.8.3.1 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Dirigente Preposto definisce e presidia il Modello illustrato ai punti precedenti, con una propria struttura dedicata e ricorrendo, ove necessario, al supporto di altre funzioni aziendali al fine di:

- individuare e formalizzare i processi, i rischi e i controlli sensibili ai fini dell'informativa contabile e finanziaria;
- verificare l'adeguatezza dei relativi processi e controlli, nonché dell'effettivo e continuativo esercizio di questi ultimi a cura delle strutture operative;
- definire e monitorare gli eventuali interventi correttivi da porre in essere;
- effettuare una valutazione conclusiva del sistema di controllo relativo all'informativa contabile e finanziaria e della sua effettiva applicazione, che permetta di rilasciare, unitamente agli organi amministrativi, le dichiarazioni, da allegare al bilancio e alla informativa contabile infrannuale, che ne attestino la corrispondenza alle risultanze documentali e ai libri contabili.

Il Dirigente Preposto è dotato di adeguati poteri e mezzi per lo svolgimento delle attività sopra esposte e, in particolare:

- dispone di un proprio presidio organizzativo da lui dipendente gerarchicamente ed avente l'obiettivo specifico di supportarlo nel presidio del sistema dei controlli interni sull'informativa contabile e finanziaria e nei rapporti con le altre funzioni aziendali della Capogruppo e con le Società controllate;
- esercita un ruolo di indirizzo e coordinamento delle Società del Gruppo in materia amministrativa e contabile e di presidio del sistema dei controlli interni sull'informativa contabile e finanziaria;
- definisce i flussi di comunicazione verso gli organi sociali e gli scambi informativi con la Società di revisione;
- nel rispetto delle rispettive mission e mantenendo il necessario livello di indipendenza stabilito dalle normative di riferimento e dai regolamenti aziendali, collabora con le altre funzioni della Banca al fine di rendere efficiente il proprio intervento di valutazione del sistema di controllo interno sull'informativa contabile e finanziaria ed ottenere tutte le informazioni necessarie a questo scopo.

8.8.3.2 Il Presidio del Dirigente Preposto

Supporta il Dirigente Preposto nell'attività di indirizzo e coordinamento complessivo a livello di Gruppo in tema di controllo sull'informativa contabile e finanziaria. In particolare:

- analizza i requisiti normativi e identifica le esigenze di evoluzione del modello;
- assiste il Dirigente Preposto attraverso:
 - (i) la definizione delle linee guida e del perimetro di applicazione del modello, individuando i processi con impatto sull'informativa finanziaria e il relativo grado di rischiosità;
 - (ii) la programmazione operativa delle attività di analisi dei rischi e di *test* dei controlli;
 - (iii) la valutazione conclusiva del sistema di controllo e della sua effettiva applicazione che permetta di rilasciare le attestazioni previste dalla normativa;
- effettua le attività operative inerenti l'assessment dei rischi e dei controlli ed il *test* di adeguatezza e di effettiva applicazione dei controlli;
- definisce le modalità di sintesi e i criteri di valutazione del rischio con i quali devono essere riportati gli esiti delle attività inerenti l'assessment dei rischi e dei controlli ed il *test* di adeguatezza e di effettiva applicazione dei controlli, al fine di consentire il consolidamento complessivo delle evidenze;
- supporta le funzioni aziendali responsabili della gestione dei processi con impatto sull'informativa contabile e finanziaria nell'identificazione delle azioni correttive derivanti dalle attività di *test*, richiedendo gli opportuni interventi, anche con l'ausilio delle funzioni organizzative e IT;
- monitora l'effettiva attuazione dei piani di azione correttiva;
- coordina le informazioni di sintesi verso il Dirigente Preposto e verso gli Organi Sociali della Capogruppo per il *reporting* periodico di avanzamento lavori e la predisposizione delle attestazioni.

8.8.3.3 Direzione Internal Auditing

La Direzione Internal Auditing, nel rispetto del principio di autonomia e indipendenza dalle altre funzioni della Banca, si relaziona con il Dirigente Preposto al fine di:

- concordare le modalità di interscambio delle reciproche informative;
- discutere le aree di criticità rilevate all'interno del Gruppo nel corso della sua attività, fornendo altresì i propri giudizi di adeguatezza sulle diverse entità del Gruppo e gli interventi di miglioramento necessari;
- valutare congiuntamente al Dirigente Preposto le modalità di intervento sui processi sensibili.

8.8.3.4 Direzione Organizzazione

La Direzione Organizzazione assicura al Dirigente Preposto la pubblicazione e l'aggiornamento dei documenti societari e dei regolamenti rilevanti a livello di Capogruppo, comunicando le relative linee guida per l'applicazione presso le Società del Gruppo. Si coordina con il Presidio del Dirigente Preposto per l'individuazione delle specifiche necessità di mappatura, aggiornamento e formalizzazione dei processi afferenti l'informativa contabile e finanziaria e per l'acquisizione delle informazioni rilevanti derivanti dall'analisi dei rischi e dei controlli effettuata dal Presidio stesso.

8.8.3.5 Servizio Risk Management

Il Servizio Risk Management, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività di presidio unitario dei rischi, individua elementi di valutazione della rischiosità potenziale utili ai fini della definizione del perimetro di applicazione del modello di controllo.

8.8.3.6 Direzione IT

La Direzione IT garantisce la corretta operatività dei sistemi IT e l'adozione di misure a salvaguardia della sicurezza e dell'integrità di dati e programmi e si coordina con il Presidio del Dirigente Preposto ai fini dello svolgimento, da parte di quest'ultimo, delle analisi e dei relativi test sui processi IT e sui controlli automatici rilevati nell'ambito dei processi di business e trasversali.

8.8.4 I flussi informativi e le comunicazioni verso gli organi sociali

Il modello di controllo interno sul financial reporting prevede uno strutturato sistema di flussi informativi e di relazioni tra il Dirigente Preposto e le altre funzioni aziendali e le società del Gruppo che lo pongono a conoscenza di tutti i dati e le informazioni rilevanti ai fini dell'informativa finanziaria. In tale ambito, in occasione del bilancio annuale e della relazione semestrale, viene attivato un flusso di attestazioni interne dalle Società controllate verso il Dirigente preposto riguardanti l'avvenuto rispetto:

- delle procedure amministrativo-contabili e dei controlli definiti dalla normativa aziendale, funzionali alla redazione dei documenti contabili e di ogni altra comunicazione a carattere finanziario;
- della tempestiva e completa segnalazione di tutte le informazioni rilevanti e necessarie a consentire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo.

Per quanto concerne le comunicazioni verso gli organi societari, su base semestrale il Dirigente Preposto fornisce agli Organi Sociali della Capogruppo:

- una informativa in merito alle attività svolte, alle eventuali criticità emerse ed alle azioni avviate per il superamento delle stesse;
- gli esiti delle valutazioni sul sistema dei controlli interni sul financial reporting funzionali alle attestazioni richieste dalla legge.

Il Dirigente Preposto infine prevede incontri e scambi informativi con la Società di revisione incaricata.

9. Interessi dei Consiglieri di Gestione e operazioni con parti correlate

Il Consiglio di Gestione con delibera del 26 giugno 2012 ha approvato il "Regolamento del processo parti correlate e soggetti connessi" che disciplina le procedure del Gruppo BPM per la gestione delle operazioni con parti correlate e soggetti connessi (di seguito, il **"Regolamento di Gruppo PC"**) in linea con le disposizioni di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia in materia di soggetti collegati (Circolare n. 263/2006, Titolo V, Capitolo 5) e con il Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (delibera Consob n. 17221 del 12.3.2010 e successive modifiche).

Il Regolamento di Gruppo PC – disponibile nella sezione "Governance" del sito internet aziendale www.bpm.it – ha sostituito, con effetto dal 31 dicembre 2012, il precedente "Regolamento del Gruppo Bipiemme per l'effettuazione di operazioni con parti correlate e principi di condotta in tema di interessi degli esponenti aziendali".

Il Regolamento di Gruppo PC:

- i. individua i criteri per l'identificazione delle parti correlate e i soggetti connessi del Gruppo Bipiemme (di seguito complessivamente, i "Soggetti Collegati");
- ii. definisce i limiti quantitativi per l'assunzione di attività di rischio da parte del Gruppo Bancario nei confronti dei Soggetti Collegati, determinando le relative modalità di calcolo;
- iii. stabilisce le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con i Soggetti Collegati, differenziando fra operazioni di minore e di maggiore rilevanza, e definendo in tale contesto il ruolo e l'intervento di un Consigliere di Gestione indipendente, coadiuvato da un esperto indipendente competente per materia;
- iv. individua i casi di esenzioni e deroghe per alcune categorie di operazioni con Soggetti Collegati;
- v. disciplina gli eventuali obblighi informativi (anche contabili) verso il pubblico conseguenti l'effettuazione di operazioni con parti correlate.

10. Consiglio di Sorveglianza

Il vigente Statuto sociale disciplina dettagliatamente la composizione, la procedura di nomina, i poteri e il funzionamento del Consiglio di Sorveglianza, in ottemperanza ai Provvedimenti Governance della Banca d'Italia e in adesione ai principi di cui al Codice di Autodisciplina, al riguardo si evidenzia quanto segue.

Con riferimento alla composizione dell'organo, lo Statuto prevede la presenza minima di n. 5 consiglieri in possesso dei requisiti d'indipendenza ex Codice di Autodisciplina. Sono stati inoltre previsti speciali requisiti di professionalità per l'assunzione della carica da parte di tutti i consiglieri di sorveglianza, ed è stabilita la presenza di almeno n. 3 consiglieri iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Con riguardo alla procedura di nomina, lo Statuto disciplina in modo dettagliato la procedura di voto di lista per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza; il meccanismo di voto delineato assicura un'adeguata rappresentanza delle diverse componenti della base sociale, riservando alle minoranze una significativa rappresentanza in seno al Consiglio (fino a n. 6 consiglieri) e, a certe condizioni, è prevista la nomina di n. 2 consiglieri di sorveglianza (sui n. 6 totali riconosciuti alle minoranze) da parte di investitori istituzionali OICVM.

Con riferimento ai poteri e al funzionamento del Consiglio di Sorveglianza, si evidenzia, tra l'altro, che:

- (i) al Consiglio di Sorveglianza non è attribuita la funzione di supervisione strategica ai sensi dell'art. 2409-terdecies, lett. f-bis) del codice civile, funzione che spetta esclusivamente al Consiglio di Gestione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie;
- (ii) è previsto un particolare meccanismo per la nomina e la revoca del Consiglio di Gestione da parte del Consiglio di Sorveglianza (con la presenza di quorum qualificati), nonché la specificazione del voto determinante dei Consiglieri espressione dei cc.dd. "soci di capitale" (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e partner strategici del Gruppo Bipiemme ex art. 63 dello Statuto, Crédit Industriel et Commercial e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria);
- (iii) sono applicati al Consiglio di Sorveglianza le disposizioni del Codice di Autodisciplina afferenti la costituzione dei Comitati Remunerazione, Nomine e Controllo Interno. La composizione e le competenze degli anzidetti comitati sono disciplinate direttamente a livello statutario con disposizioni analitiche anche in relazione alla presenza e alla rilevanza del voto dei consiglieri espressione delle minoranze e dei partner strategici del Gruppo Bipiemme.

Ciò posto, si riportano nei paragrafi seguenti dettagliate informazioni in merito.

10.1. Nomina dei Consiglieri di Sorveglianza

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 17 consiglieri (salvo quanto previsto dall'art. 47 dello Statuto), elevabile fino a due unità, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, per far fronte agli impegni assunti, rispettivamente, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e il Crédit Industriel et Commercial, nominati dall'Assemblea.

Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza, devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dalla normativa legale e regolamentare per la carica, in particolare da:

- l'art. 148, comma 3, TUF che stabilisce i requisiti di indipendenza dei membri del collegio sindacale di società quotate; requisiti che si applicano anche ai consiglieri di sorveglianza ai sensi del disposto di cui all'art. 148, comma 4-bis, TUF;
- il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161, che stabilisce i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche ai sensi dell'art. 26 TUB;
- il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, che stabilisce i requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate (requisiti che si applicano anche ai consiglieri di sorveglianza delle società quotate ai sensi del disposto di cui all'art. 1, comma 6-quater del TUF).

In ogni caso, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa legale e regolamentare per la carica, l'art. 47 dello Statuto richiede che:

- (i) tutti i componenti, ivi inclusi quelli nominati ex art. 63 dello Statuto, devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero, di attività di amministrazione, direzione o controllo in banche, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione, ovvero di attività di amministratore in società diverse purché con un fatturato superiore ad un miliardo di euro nell'esercizio anteriore all'elezione o con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; possono essere eletti anche candidati privi di tale esperienza professionale purché siano o siano stati professori universitari di ruolo in materie giuridiche o economiche;
- (ii) almeno cinque componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- (iii) almeno tre componenti devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili e che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (detti requisiti unitamente a quello di cui al precedente punto (ii) possono cumularsi nella stessa persona).

Non possono essere eletti, e se eletti decadono dalla carica, coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti. Il venir meno in capo a un consigliere dei requisiti richiesti dai precedenti punti (ii) e (iii) non determina la decadenza del consigliere medesimo, se permane in carica un numero di consiglieri che soddisfa complessivamente i requisiti medesimi.

Il Consiglio di Sorveglianza, entro 30 giorni dalla nomina, verifica, in capo a ciascun Consigliere, il possesso di tali requisiti, in conformità alla normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia, unitamente al possesso del requisito d'indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e verifica altresì la sussistenza dei requisiti di indipendenza secondo i criteri indicati dal Codice di Autodisciplina. Gli esiti della procedura di verifica sono comunicati al pubblico in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 144-novies, c. 1-bis, RE, fornendo le informazioni richieste dalla richiamata disposizione regolamentare e dalle vigenti "Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A." (in particolare, art. IA.2.6.7).

Il Consiglio di Sorveglianza – in ottemperanza ai Provvedimenti Governance Banca d'Italia e in linea con l'art. 47 dello Statuto – definisce con il supporto del Comitato Nomine la propria composizione quali-quantitativa ottimale, tenendo in debito conto la necessità che tra i propri componenti siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico.

In caso di scadenza del Consiglio di Sorveglianza, i risultati delle analisi effettuate nei termini di cui sopra, sono portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da includere nelle liste da presentare ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, possa tenere conto delle professionalità richieste.

Il Consiglio di Sorveglianza, con il supporto del Comitato Nomine, verifica ex post la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina assembleare.

Presentazione e composizione delle liste di candidati

Per l'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea procede mediante schede, sulla base di liste di candidati presentate dai Soci, con le modalità e i termini previsti all'articolo 47 dello Statuto.

A pena di inammissibilità della lista:

- a) in caso di presentazione di una lista contenente un numero di candidati pari o superiore a undici, la lista stessa dovrà contenere almeno n. 5 candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., e almeno n. 3 candidati iscritti al Registro dei Revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno tre anni, ferma restando la possibilità di cumulo;
- b) in caso di presentazione di un numero di candidati inferiore a undici e superiore a tre, la lista deve contenere almeno n. 2 candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A., e almeno n. 1 candidato iscritto al Registro dei Revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno tre anni, ferma restando la possibilità di cumulo.

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno trecento Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, rispetto alla data prevista per l'assemblea in prima convocazione, che documentino secondo le modalità prescritte il loro diritto di intervenire e di votare in Assemblea. Possono altresì presentare una lista gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari che detengano una quota almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, che documentino secondo le modalità prescritte il loro possesso al momento della presentazione delle liste.

Ciascun Socio o organismo di investimento collettivo in valori mobiliari può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

Le liste dei candidati, debitamente sottoscritte, devono essere depositate – ai sensi della vigente normativa applicabile alle società quotate – presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione e devono essere corredate dal curriculum professionale dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti, per tutti o alcuni dei Consiglieri, dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono o che non rispettano quanto stabilito alle precedenti lettere a) e b) sono considerate come non presentate. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità, qualora la lista a cui appartenevano i candidati esclusi soddisfi comunque i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b).

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Al fine di consentire ai soci di conoscere in anticipo i nomi dei candidati alla carica e il relativo profilo professionale, le liste di candidati – corredate dalla documentazione prescritta: curricula dei candidati e le relative dichiarazioni, l'elenco dei soci presentatori e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta – sono messe a disposizione del pubblico, entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet aziendale (cfr. artt. 147-ter, c. 1-bis, art. 148, c. 2 e 4-bis del TUF e artt. 144-octies e 144-decies del RE).

Votazione e criteri di assegnazione dei Consiglieri alle varie liste

Posto che ogni avente diritto al voto può votare una sola lista, alla elezione dei Consiglieri, del Presidente, e dei Vice Presidenti, si procede secondo quanto di seguito descritto.

Nel caso in cui più liste siano state presentate conformemente alle anzidette previsioni:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, undici consiglieri, tra i quali almeno due in possesso del requisito dell'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili e dell'esperienza triennale di controllo legale dei conti, nonché almeno tre in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, ferma restando la possibilità di cumulo;
- b) i restanti Consiglieri (esclusi quelli da eleggere ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto e fermo restando quanto stabilito nell'articolo 47 dello Statuto per il caso di presentazione di liste da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) sono tratti dalle altre liste. A tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque e sei. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente: risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun consigliere o che abbia eletto il minor numero di consiglieri.

In caso di parità di voti di lista, e quindi a parità di quoziante, il consigliere è attribuito alle liste per sorteggio. Se al termine delle votazioni, e tenendo conto anche dei consiglieri eletti in base all'art. 63 dello Statuto e di quelli tratti dalla lista eventualmente presentata da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, non fossero eletti in numero sufficiente consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana e/o il requisito dell'iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili e dell'esperienza triennale di controllo legale dei conti, si procederà ad escludere il candidato che abbia riportato il quoziante più basso e che non abbia nessuno dei due requisiti ora citati; il candidato escluso sarà sostituito dal candidato non eletto che, nella graduatoria, ha ottenuto il quoziante più elevato e avente almeno uno dei requisiti mancanti; tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino al completamento del numero dei consiglieri da eleggere; qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse possibile completare il numero dei consiglieri da eleggere, alla elezione dei consiglieri mancanti si provvede secondo quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 47 dello Statuto (vedi infra);

- c) alla carica di Presidente risulta eletto il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- d) sono eletti Vice Presidenti il secondo e il terzo candidato indicati nella lista di maggioranza.

Nel caso in cui una sola lista abbia ottenuto voti, risultano eletti i primi diciassette candidati indicati nella lista stessa. Alla carica di Presidente e di Vice Presidenti sono eletti rispettivamente il primo, il secondo e il terzo candidato.

Nel caso in cui vengano presentate più di due liste, di cui una da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, da quest'ultima sono tratti – anche qualora essa non abbia ottenuto un numero di voti sufficiente per l'elezione di un candidato, ma a condizione che abbia ottenuto almeno 100 voti ovvero, in alternativa, che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativi di almeno il 2% del capitale sociale – due componenti del Consiglio di Sorveglianza, con conseguente esclusione dei due candidati inclusi nella graduatoria che hanno ottenuto i quozianti più bassi. Qualora più organismi di investimento collettivo in valori mobiliari presentino più di una lista che ottenga un numero di voti non sufficiente per l'elezione di un candidato – ma comunque almeno pari a 100 voti ovvero, in alternativa, un numero di voti rappresentativi di almeno il 2% del capitale sociale – i due componenti del Consiglio di Sorveglianza sono tratti dalle due, tra tali liste, che hanno ottenuto un numero di voti rappresentativo della maggior percentuale di capitale sociale.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 47 dello Statuto, qualora non venisse raggiunto il numero di 17 consiglieri, i consiglieri mancanti sono tratti, ove possibile, dai primi candidati non eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che siano in possesso dei requisiti eventualmente necessari per la corretta composizione del Consiglio di Sorveglianza. Qualora non venisse raggiunto il numero di 17 consiglieri nemmeno con le modalità sopra indicate, il Consiglio di Sorveglianza si considera validamente costituito, sino a naturale scadenza del suo mandato, a condizione che esso sia composto da almeno undici consiglieri (senza tener conto di quelli eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto) e che siano rispettati i requisiti di cui al quinto capoverso del presente articolo. In difetto, la deliberazione di nomina non produce effetto e l'Assemblea deve essere nuovamente convocata, senza indugio, per la nomina dell'intero Consiglio di Sorveglianza.

Modalità di nomina dei Consiglieri di Sorveglianza di cui all'art. 63 dello Statuto

Ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, l'Assemblea nomina, anche in eccesso al numero di diciassette, due componenti del Consiglio di Sorveglianza tratti dalla lista che il Consiglio di Sorveglianza stesso ha facoltà di presentare al fine di far fronte agli impegni assunti, rispettivamente, con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Crédit Industriel et Commercial sino alla scadenza o alla cessazione dei presupposti di applicazione degli accordi stessi.

L'Assemblea all'uopo delibera a maggioranza relativa e con voto palese.

I Consiglieri nominati ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, hanno parità di diritti, attribuzioni e doveri rispetto ad ogni altro componente del Consiglio di Sorveglianza e devono possedere i requisiti previsti dalla normativa legale e regolamentare per la carica ricoperta, nonché i requisiti richiesti dallo Statuto.

E' previsto inoltre che ogni riferimento dello Statuto al numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza anche ai fini del calcolo di quorum costitutivi o deliberativi si intende, salvo diversa espressa disposizione, riferito al numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza comprensivo di quelli nominati ai sensi dell'art. 63 dello Statuto.

Procedura in caso di sostituzione dei Consiglieri di Sorveglianza

Ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, lo stesso sarà sostituito dal primo candidato non eletto della lista a cui apparteneva il consigliere venuto a mancare, ovvero, nel caso in cui ciò sia necessario al fine di rispettare quanto stabilito all'articolo 47 dello Statuto, dal successivo candidato della medesima lista in possesso dei requisiti del componente venuto a mancare. Qualora ciò non fosse possibile, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito dalla prima Assemblea utile, con delibera adottata a maggioranza relativa, senza obbligo di lista. I Consiglieri così nominati in sostituzione restano in carica fino al termine del periodo per il quale erano stati nominati i Consiglieri sostituiti.

L'Assemblea dovrà invece essere convocata senza indugio qualora a seguito di cessazioni il Consiglio di Sorveglianza risulti composto da meno di undici consiglieri (senza tener conto di quelli eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto).

Nel caso in cui vengano a cessare il Presidente o i Vice Presidenti, fermo restando il reintegro del numero dei Consiglieri con le modalità sopra previste, si procede come segue:

- a) nel caso in cui venga a cessare il Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente più anziano di età fino alla prima Assemblea utile che provvede ad eleggere il Presidente;
- b) nel caso in cui vengano a cessare uno o entrambi i Vice Presidenti, si procede alla sostituzione nella prima Assemblea utile;
- c) qualora vengano a cessare il Presidente e i Vice Presidenti assume la funzione di Presidente un componente eletto nella lista di maggioranza designato dal Consiglio di Sorveglianza.

Specifiche disposizioni sono stabilite in caso di cessazione o mancata assunzione della carica da parte dei Consiglieri di cui all'art. 63 dello Statuto, in tale evenienza, il Consiglio di Sorveglianza provvede mediante cooptazione al fine di assicurare il rispetto degli accordi con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Crédit Industriel et Commercial. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea, che provvede a confermarli a maggioranza relativa e con voto palese su proposta del Consiglio di Sorveglianza.

Equilibrio tra i generi

In relazione alla composizione dell'attuale Consiglio di Sorveglianza, si evidenzia che le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate introdotte dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011 e recepite nel Regolamento Emittenti, troveranno applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza successivo alla data del 12 agosto 2012.

Revoca dei Consiglieri di Sorveglianza

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo – con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dalla legge – anche se non ricorre una giusta causa, salvo il diritto al risarcimento del danno.

10.2 Composizione e ruolo del Consiglio di Sorveglianza (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d) TUF)

Il Consiglio di Sorveglianza in carica è stato nominato – per il triennio 2011/2013 – dall'Assemblea dei Soci tenutasi il 22 ottobre 2011, e rimarrà in carica sino alla data dell'Assemblea ex art. 2364-bis, co. 2 del codice civile che si terrà nel 2014, con riferimento all'esercizio 2013.

L'Assemblea di ottobre 2011 è stata chiamata a scegliere i n. 17 Consiglieri di Sorveglianza fra le seguenti cinque liste di candidati:

- **Lista 1**, avente come capolista Ulrich Weiss, presentata da n.1 OICVM (Investindustrial IV L.P.) titolare dello 0,5% del capitale sociale della Banca, composta dai seguenti candidati: Ulrich Weiss, Stefania Chiaruttini, Cesare Piovene Porto Godi, Anna Maria Pontiggia e Roberto Spada.
- **Lista 2**, avente come capolista Roberto Perotti, presentata da n. 8 OICVM (Fideuram Gestions S.A. – Fonditalia Euro Financials; Fideuram Gestions S.A. – Fonditalia Euro Defensive; Fideuram Gestions S.A. – Fonditalia Flexible Europe; Fideuram Gestions S.A. – Fonditalia Fund Equity Europe; Fideuram Gestions S.A. – Fonditalia Equity Europe; Prima SGR; Pioneer Investment Management SGR.p.A. – Azionario Crescita; Pioneer Asset Management S.A.) titolari complessivamente di circa lo 0,88% del capitale sociale della Banca, composta dai seguenti candidati: Roberto Perotti, Lucia Calvosa e Francesca Cornelli.
- **Lista 3**, avente come capolista Piero Lonardi, presentata da n. 555 soci (l'elenco dei quali è pubblicato sui siti internet della Banca e della Borsa) titolari complessivamente dello 0,21% del capitale sociale della Banca, composta dai seguenti candidati: Piero Lonardi, Roberto Fusilli, Giovanni Massimello, Emilio Luigi Cherubini, Claudio Danelon, Maurizio Pisati e Guido Castoldi.
- **Lista 4**, avente come capolista Filippo Annunziata, presentata da n. 680 soci (l'elenco dei quali è pubblicato sui siti internet della Banca e della Borsa) titolari complessivamente dello 0,36% del capitale sociale della Banca, composta dai seguenti candidati: Filippo Annunziata, Umberto Bocchino, Giuseppe Coppini, Giovanni Bianchini, Francesco Giaretta, Mario Benito Mazzoleni, Maria Luisa Mosconi, Marcello Priori, Ezio Maria Simonelli, Michele Zefferrino, Maurizio Cavallari, Ruggiero Cafari Panico, Alberto Balestreri, Maurizio Dallocchio e Guido Nori.
- **Lista 5**, avente come capolista Marcello Messori, presentata da n. 416 soci (l'elenco dei quali è pubblicato sui siti internet della Banca e della Borsa) titolari complessivamente dello 0,22% del capitale sociale della Banca, composta dai seguenti candidati: Marcello Messori, Carlo Dell'Aringa, Mauro Paoloni, Massimo Tezzon, Carmine De Robbio, Giovanna Nicodano, Alfredo Malguzzi, Massino De Felice, Andrea Perrone, Raoul Pisani, Enrico Castoldi e Serenella Rossano.

Inoltre, la medesima Assemblea è stata chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 63 dello Statuto sociale, la nomina di ulteriori n. 2 candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza presentati dalla Banca sulla base delle indicazioni fornite rispettivamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dal Crédit Industriel et Commercial; in particolare, trattasi delle seguenti candidature: (i) dott. Federico Fornaro (indicato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria); (ii) sig. Jean-Jacques Tamburini (indicato dal Crédit Industriel et Commercial).

Le anzidette n. 5 liste di candidati e le liste ex art. 63 dello Statuto, corredate dalla documentazione prescritta, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet aziendale il giorno 11 ottobre 2011, e dell'avvenuta pubblicazione è stata data notizia al pubblico in pari data, mediante diffusione di un apposito comunicato stampa.

Al termine delle operazioni di scrutinio assembleare, le liste presentate hanno ottenuto i seguenti voti:

- lista n. 1 ha ottenuto n. 143 voti;
- lista n. 2 ha ottenuto n. 27 voti;
- lista n. 3 ha ottenuto n. 1.375 voti;
- lista n. 4 ha ottenuto n. 4.246 voti;
- lista n. 5 ha ottenuto n. 2.274 voti.

Pertanto, con l'applicazione del meccanismo dei quozienti per l'elezione dei consiglieri tratti dalle liste risultate di minoranza – e tenuto conto che la medesima Assemblea ha nominato i n. 2 Consiglieri di Sorveglianza ex art. 63 dello Statuto sociale – il “meccanismo di voto di lista” ha consentito la nomina, all'interno del Consiglio di Sorveglianza, di n. 11 Consiglieri espressi dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (lista n. 4), di n. 4 Consiglieri espressi da due diverse liste risultate di minoranza (dei quali n. 3 Consiglieri dalla lista n. 5 e i restanti dalla lista n. 3) e di n. 2 Consiglieri espressi da una lista di minoranza presentata da un OICVM (lista n. 1).

Successivamente, la Banca ha preso atto della dichiarazione del prof. Marcello Messori di non accettare la carica; questi è stato pertanto sostituito, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto sociale, dal rag. Enrico Castoldi, candidato tratto dalla medesima lista n. 5, il quale ai sensi di Statuto rimarrà in carica – al pari degli altri componenti l'attuale Consiglio di Sorveglianza – sino alla data dell'Assemblea ex art. 2364-bis, co. 2 cod. civ. che si terrà nel 2014, con riferimento all'esercizio 2013.

Si riporta, di seguito, l'elenco completo dei Consiglieri eletti ad esito delle votazioni dell'Assemblea dei soci del 22 ottobre 2011, con l'indicazione delle specifiche cariche eventualmente ricoperte all'interno del Consiglio, della scadenza del relativo mandato e dell'idoneità a qualificarsi quali Consiglieri indipendenti ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina (vers. 2006) (riportata nella relativa dichiarazione consegnata in sede di presentazione delle liste).

Nominativo	Carica	Data cessazione	*	**
Filippo Annunziata ⁽¹⁾	Presidente	Assemblea 2014	SI	SI
Umberto Bocchino ⁽¹⁾	Vicepresidente	Assemblea 2014	SI	SI
Giuseppe Coppini ⁽¹⁾	Vicepresidente	Assemblea 2014	SI	NO
Giovanni Bianchini ⁽¹⁾	Consigliere	Assemblea 2014	SI	NO
Maurizio Cavallari ⁽¹⁾	Consigliere	Assemblea 2014	NO	NO
Stefania Chiaruttini ⁽⁴⁾	Consigliere	Assemblea 2014	SI	SI
Carlo Dell'Aringa ⁽²⁾	Consigliere	Assemblea 2014	NO	NO
Federico Fornaro ⁽⁵⁾	Consigliere	Assemblea 2014	SI	NO
Francesco Giaretta ⁽¹⁾	Consigliere	Assemblea 2014	SI	NO
Piero Lonardi ⁽³⁾	Consigliere	Assemblea 2014	NO	SI
Mario Benito Mazzoleni ⁽¹⁾	Consigliere	Assemblea 2014	NO	NO
Marcello Messori ^{(2) (7)}	Consigliere	–	SI	NO
Maria Luisa Mosconi ⁽¹⁾	Consigliere	Assemblea 2014	SI	SI
Mauro Paoloni ⁽²⁾	Consigliere	Assemblea 2014	SI	SI
Marcello Priori ⁽¹⁾	Consigliere	Assemblea 2014	NO	SI
Ezio Maria Simonelli ⁽¹⁾	Consigliere	Assemblea 2014	SI	SI
Jean-Jacques Tamburini ⁽⁶⁾	Consigliere	Assemblea 2014	NO	NO
Ulrich Weiss ⁽⁴⁾	Consigliere	Assemblea 2014	SI	NO
Michele Zefferrino ⁽¹⁾	Consigliere	Assemblea 2014	SI	NO

^(*) Candidato qualificatosi come indipendente ex art. 3 Codice di Autodisciplina 2006.

^(**) Candidato che dichiara di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

⁽¹⁾ Consigliere tratto dalla lista n. 4, risultata di maggioranza (voti n. 4.246).

⁽²⁾ Consigliere tratto dalla lista n. 5, risultata di minoranza (voti n. 2.274).

⁽³⁾ Consigliere tratto dalla lista n. 3, risultata di minoranza (voti n. 1.375).

⁽⁴⁾ Consigliere tratto dalla lista n. 1, presentata da OICVM (voti n. 143).

⁽⁵⁾ Consigliere nominato ex art. 63 Statuto (Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria).

⁽⁶⁾ Consigliere nominato ex art. 63 Statuto (Crédit Industriel et Commercial).

⁽⁷⁾ Consigliere sostituito ai sensi dell'art. 48 dello Statuto dal rag. Enrico Castoldi.

In data 22 novembre 2011, il Consiglio di Sorveglianza ha proceduto alla verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei propri componenti. In tale ambito il Consiglio di Sorveglianza – preso atto delle dichiarazioni degli interessati e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione – ha verificato che tutti i propri componenti sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale per l'assunzione della carica, prendendo altresì atto che la composizione del Consiglio stesso risulta conforme ai dettati normativi e statutari applicabili.

Nel corso dell'esercizio 2012:

- in seguito alle dimissioni rassegnate dal Consigliere Ezio Simonelli in data 26 aprile 2012, è subentrato, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto sociale, il Consigliere Ruggiero Cafari Panico con effetto dal 7 maggio 2012, candidato tratto dalla medesima lista del Consigliere cessato (lista n. 4);
- in seguito alle dimissioni rassegnate dal Consigliere Stefania Chiaruttini in data 4 maggio 2012, è subentrato, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto sociale, il Consigliere Cesare Piovene Porto Godi con effetto dal 9 maggio 2012, candidato tratto dalla medesima lista del Consigliere cessato (lista n. 1);
- in seguito alle dimissioni rassegnate dal Consigliere Ulrich Weiss in data 30 ottobre 2012, è subentrato, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto sociale, il Consigliere Anna Maria Pontiggia con effetto dal 31 ottobre 2012; candidato tratto dalla medesima lista del Consigliere cessato (lista n. 1);
- in seguito alla cessazione dall'ufficio del Consigliere Francesco Giaretta intervenuta in data 14 novembre 2012, è subentrato, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto sociale, il Consigliere Alberto Balestreri con effetto dal 15 novembre 2012, candidato tratto dalla medesima lista del Consigliere cessato (lista n. 4);
- il Consiglio di Sorveglianza nel corso delle riunioni del 29 maggio e del 27 novembre 2012, ha valutato positivamente il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, stabilità dalla normativa primaria e secondaria per la carica, in capo ai Consiglieri Ruggiero Cafari Panico, Cesare Piovene Porto Godi, Anna Maria Pontiggia e Alberto Balestreri.

Si fa presente inoltre che in data 4 febbraio 2013, il prof. Carlo Dell'Aringa ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere di Sorveglianza della Banca. Al riguardo si evidenzia che non è stato possibile procedere all'integrazione del Consiglio stesso secondo il meccanismo di sostituzione automatico di cui all'art. 48 dello Statuto sociale, stante l'indisponibilità di candidati non eletti appartenenti alla medesima lista cui apparteneva il Consigliere cessato. Conseguentemente, la prossima Assemblea dei Soci sarà chiamata a sostituire – ai sensi del medesimo art. 48 dello Statuto Sociale – il componente del Consiglio di Sorveglianza dimissionario.

Si riporta nella seguente tabella l'attuale composizione del Consiglio di Sorveglianza con l'indicazione delle specifiche cariche eventualmente ricoperte all'interno del Consiglio, della scadenza del relativo mandato, e dei relativi profili di indipendenza e professionalità. Si riportano altresì le medesime informazioni riferite ai consiglieri cessati nel corso dell'esercizio 2012 e dell'esercizio in corso (fino alla data della presente Relazione).

Nominativo	Carica	Data nomina	Data Cessazione	*	**
Filippo Annunziata ⁽¹⁾	Presidente	22.10.2011	Assemblea 2014	SI	SI
Umberto Bocchino ⁽¹⁾	Vicepresidente	22.10.2011	Assemblea 2014	SI	SI
Giuseppe Coppini ⁽¹⁾	Vicepresidente	22.10.2011	Assemblea 2014	SI	NO
Alberto Balestreri ^{(1) (7)}	Consigliere	15.11.2012	Assemblea 2014	SI	SI
Giovanni Bianchini ⁽¹⁾	Consigliere	22.10.2011	Assemblea 2014	SI	NO
Ruggiero Cafari Panico ^{(1) (7)}	Consigliere	07.05.2012	Assemblea 2014	SI	SI
Enrico Castoldi ^{(2) (7)}	Consigliere	22.10.2011	Assemblea 2014	SI	SI
Maurizio Cavallari ⁽¹⁾	Consigliere	22.10.2011	Assemblea 2014	SI	NO
Federico Fornaro ⁽⁵⁾	Consigliere	22.10.2011	Assemblea 2014	SI	NO
Piero Lonardi ⁽³⁾	Consigliere	22.10.2011	Assemblea 2014	NO	SI
Mario Benito Mazzoleni ⁽¹⁾	Consigliere	22.10.2011	Assemblea 2014	NO	NO
Maria Luisa Mosconi ⁽¹⁾	Consigliere	22.10.2011	Assemblea 2014	SI	SI
Mauro Paoloni ⁽²⁾	Consigliere	22.10.2011	Assemblea 2014	SI	SI
Cesare Piovene Porto Godi ^{(4) (7)}	Consigliere	09.05.2012	Assemblea 2014	SI	SI
Anna Maria Pontiggia ^{(4) (7)}	Consigliere	31.10.2012	Assemblea 2014	SI	SI
Marcello Priori ⁽¹⁾	Consigliere	22.10.2011	Assemblea 2014	NO	SI
Jean-Jacques Tamburini ⁽⁶⁾	Consigliere	22.10.2011	Assemblea 2014	NO	NO
Michele Zefferrino ⁽¹⁾	Consigliere	22.10.2011	Assemblea 2014	NO	NO

Consiglieri cessati

Nominativo	Carica	Data nomina	Data Cessazione	*	**
Stefania Chiaruttini ⁽⁴⁾	Consigliere	22.10.2011	04.05.2012	SI	SI
Carlo Dell'Aringa ⁽²⁾	Consigliere	22.10.2011	04.02.2013	NO	NO
Francesco Giaretta ⁽¹⁾	Consigliere	22.10.2011	14.11.2012	NO	NO
Ezio Simonelli ⁽¹⁾	Consigliere	22.10.2011	26.04.2012	SI	SI
Ulrich Weiss ⁽⁴⁾	Consigliere	22.10.2011	30.10.2012	SI	NO

⁽¹⁾ Consigliere indipendente ex art. 3 Codice di Autodisciplina.

^(**) Consigliere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e che ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

⁽¹⁾ Consigliere tratto dalla lista n. 4, risultata di maggioranza (voti n. 4.246).

⁽²⁾ Consigliere tratto dalla lista n. 5, risultata di minoranza (voti n. 2.274).

⁽³⁾ Consigliere tratto dalla lista n. 3, risultata di minoranza (voti n. 1.375).

⁽⁴⁾ Consigliere tratto dalla lista n. 1, presentata da OICVM (voti n. 143).

⁽⁵⁾ Consigliere nominato ex art. 63 Statuto (Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria).

⁽⁶⁾ Consigliere nominato ex art. 63 Statuto (Crédit Industriel et Commercial).

⁽⁷⁾ Consigliere nominato ex art. 48 Statuto secondo il meccanismo di sostituzione automatico ivi disciplinato.

* * *

Ai sensi dell'art. 144-decies RE, con riferimento ai componenti del Consiglio di Sorveglianza in carica alla data della presente Relazione (nel rinviare ai *curricula* di ognuno di essi, disponibili, fra l'altro, sul sito internet della Banca nella sezione "chi siamo") vengono di seguito riportate, in sintesi, le caratteristiche personali e professionali degli stessi.

Filippo Annunziata: laureato in Economia e Commercio, dottore commercialista e revisore contabile. È professore associato di diritto dei mercati finanziari nell'Università Luigi Bocconi, ed è membro del comitato direttivo del "Centro Paolo Baffi", presso la medesima università. È socio fondatore dello studio "Annunziata e Associati".

Umberto Bocchino: laureato in Economia e Commercio, dottore commercialista e revisore dei conti. Professore Ordinario di Ragioneria e Bilancio presso la facoltà di Economia dell'Università di Torino. Ha ricoperto e ricopre cariche di amministratore e di sindaco in varie società operanti nel settore industriale e finanziario.

Giuseppe Coppini: inizia la propria carriera presso la Banca del Monte di Credito di Pavia fino ad arrivare a incarichi direttivi in Banca Agricola Milanese (incorporata nel 1997 dalla Bipiemme). Ha ricoperto, nel corso degli anni, incarichi di Amministratore in diverse società del Gruppo Bipiemme.

Alberto Balestreri: laureato in Economia e Commercio, dottore commercialista, revisore dei conti ed è titolare dello Studio Balestreri.

Ruggiero Cafari Panico: Professore ordinario di Diritto dell'Unione Europea e Diritto del mercato interno e della concorrenza nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Milano. Socio fondatore di Kstudio Associato, studio di consulenza legale e tributaria appartenente al network internazionale del Gruppo KPMG. Iscritto all'ordine degli avvocati di Milano e all'albo dei cassazionisti; revisore dei conti.

Giovanni Bianchini: fino al 2000 è stato dipendente, con incarichi direttivi, della Banca Popolare di Milano; è stato membro del Consiglio di Amministrazione di Bipiemme e di varie società del Gruppo, tra le quali la Banca di Legnano SpA.

Enrico Castoldi: dottore commercialista e revisore contabile, ha ricoperto e ricopre incarichi di amministrazione e controllo in società industriali e finanziarie (appartenenti al Gruppo Bipiemme).

Maurizio Cavallari: professore a contratto di "Banking Information System e Computer Science" presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Visiting Lecturer presso l'Università di Oxford (UK). Oltre all'attività didattica e scientifica, è stato membro del Consiglio di Amministrazione di varie società finanziarie e industriali.

Federico Fornaro: laureato in Scienze Politiche, ha ricoperto incarichi gestionali in società operanti nel campo editoriale. Dal 15 marzo 2013 è senatore della Repubblica.

Piero Lonardi: laureato in Economia e Commercio, dottore commercialista e revisore dei conti, attualmente ricopre la carica di amministratore e sindaco in diverse società industriali. È stato amministratore di Bipiemme e di altre società del Gruppo.

Mario Benito Mazzoleni: laureato in Economia, Professore associato di Economia aziendale presso l'Università degli Studi di Brescia. Oltre all'attività scientifica e didattica, ha ricoperto numerosi incarichi di amministrazione in società finanziarie e industriali.

Maria Luisa Mosconi: laureata in Economia Aziendale, revisore legale e dottore commercialista. Oltre allo svolgimento dell'attività professionale, ha ricoperto e ricopre numerosi incarichi di controllo in gruppi operanti nel campo industriale e finanziario.

Mauro Paoloni: laureato in Economia e Commercio e Giurisprudenza, dal 2000 è Prof. ordinario di Economia Aziendale nell'Università degli Studi di Romatre.

Cesare Piovene Porto Godi: laureato in Economia e Commercio e revisore dei conti. Svolge la propria attività di consulenza in favore di società e gruppi anche stranieri operanti in vari settori industriali. Ricopre e ha ricoperto incarichi di controllo in importanti società operanti nel campo industriale e bancario.

Anna Maria Pontiggia: laureata in Economia Aziendale. Dottore commercialista e revisore dei conti. Perito del Tribunale di Milano e curatore fallimentare. Iscritta all'elenco Arbitri Consob dal 30 novembre 2010.

Marcello Priori: laureato in Economia Aziendale, dottore commercialista e revisore contabile, docente all'Università Bocconi, ricopre cariche di amministratore e sindaco in gruppi nazionali e multinazionali operanti nel settore finanziario ed industriale. È stato amministratore di BPM e di altre società del Gruppo.

Jean-Jacques Tamburini: diplomato in Scienze Politiche all'Institut d'Etudes Politiques di Parigi e in 'Etudes Supérieures de Droit', all'Università di Parigi, riveste importanti cariche amministrative e direttive in diverse società del Gruppo bancario francese CM-CIC".

Michele Zefferino: laureato in Scienze Politiche presso l'Università di Milano, ha svolto la sua attività lavorativa in Bipiemme assumendo incarichi di importanza sempre maggiore. È stato componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Milano e dei Consigli di Amministrazione di diverse società operanti nel settore bancario/assicurativo del Gruppo Bipiemme.

* * *

Si riporta inoltre, per opportuna informazione, il *curriculum vitae* dei Consiglieri di Sorveglianza cessati nel corso dell'esercizio 2012 e dell'esercizio 2013.

Stefania Chiaruttini: laureata in Economia e Commercio, dottore commercialista e revisore dei conti, ricopre cariche di amministratore e di sindaco in varie società operanti nei settori finanziario e industriale.

Carlo Dell'Aringa: laureato in Scienze Politiche, Professore ordinario di Economia Politica presso l'Università Cattolica di Milano. Autore di numerose pubblicazioni, all'attività accademica ha affiancato incarichi nel campo della ricerca in ambito economico.

Francesco Giaretta: fino al 1995 è stato dipendente della Banca Popolare di Milano presso la quale, ha svolto la sua attività lavorativa assumendo incarichi di importanza sempre maggiore. È stato componente del Consiglio di Amministrazione di varie società del Gruppo Bipiemme.

Ezio Maria Simonelli: laureato in Economia e Commercio, dottore commercialista, revisore contabile e giornalista. Ricopre incarichi di controllo in importanti società operanti nel campo industriale e finanziario.

Ulrich Weiss: fino al 1998 ha svolto la sua attività lavorativa presso il Gruppo Bancario Deutsche Bank assumendo incarichi di importanza sempre maggiore. Ha ricoperto incarichi di amministrazione in diverse società (anche quotate) operanti nei settori finanziario e industriale.

Limiti al cumulo incarichi

Fermo restando che ciascun Consigliere – all’atto dell’accettazione della carica e nel corso del mandato – deve valutare se dispone del tempo necessario per lo svolgimento diligente del compito affidatogli, anche tenendo conto dell’impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, si evidenzia che la disciplina dei limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i Consiglieri di Sorveglianza della Banca possono assumere, è dettata direttamente dalla normativa primaria e secondaria. I Consiglieri di Sorveglianza non possono rivestire o assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dagli artt. 144-duodecies e ss., e dall’Allegato 5-bis del Regolamento Emissario Consob, attuativi dell’art. 148-bis TUF (e successive modificazioni).

Il Consiglio di Sorveglianza, nel corso della riunione del 5 marzo 2013, ha provveduto alla verifica periodica dei limiti al cumulo degli incarichi dei propri componenti, valutando positivamente il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa primaria e secondaria vigente, da parte di ciascun Consigliere di Sorveglianza.

Competenze e Funzionamento del Consiglio di Sorveglianza

Poteri del Consiglio di Sorveglianza

Al Consiglio di Sorveglianza spettano alcuni tra i compiti che nel sistema tradizionale sono di competenza dell’Assemblea dei Soci, quali la nomina, la revoca e la determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Gestione, nonché l’esercizio dell’azione di responsabilità. Al Consiglio di Sorveglianza spetta anche il compito di approvare il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato.

Il Consiglio di Sorveglianza è investito delle funzioni di controllo previste dalla legge, disponendo a tal fine di tutti i poteri attribuitigli dalle disposizioni di legge e di Statuto.

Al Consiglio di Sorveglianza non è attribuita la funzione di supervisione strategica ai sensi dell’art. 2409-terdecies, lett. f-bis) del codice civile, funzione che spetta esclusivamente al Consiglio di Gestione ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.

Il Consiglio di Sorveglianza, ferme le ulteriori attribuzioni inderogabili previste dallo Statuto e da disposizioni inderogabili di legge o regolamentari:

- (i) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato redatti dal Consiglio di Gestione;
- (ii) su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione e il Presidente del Consiglio di Gestione; determina altresì, su proposta del Comitato Remunerazioni, i compensi dei componenti del Consiglio di Gestione, del Presidente del Consiglio di Gestione, del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione che siano assegnati a Commissioni, ovvero investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe;
- (iii) promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- (iv) esercita le funzioni di vigilanza previste dall’articolo 149, commi primo e terzo, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e in particolare:
 - svolge la funzione di controllo vigilando sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
 - vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;
 - vigila sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Banca alle società controllate ai sensi dell’art. 114, co. 2, del TUF;
 - comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione;
- (v) valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell’internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell’attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del Gruppo operando in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle controllate;
- (vi) presenta la denuncia alla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 70, comma settimo, del TUB;
- (vii) riferisce per iscritto all’Assemblea convocata ai sensi dell’articolo 2364-bis del codice civile sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze;

- (viii) formula all'Assemblea proposte motivate in merito al conferimento e alla revoca dell'incarico di revisione;
- (ix) esprime il parere, obbligatorio ma non vincolante, in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis del TUF in ordine al Responsabile della funzione del controllo interno e al Responsabile della funzione di conformità, nonché in ordine ai responsabili delle funzioni e strutture aziendali aventi compiti e responsabilità di controllo;
- (x) approva, secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile, le politiche di remunerazione a favore dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
- (xi) ove richiesto dal Consiglio di Gestione, esprime il proprio parere non vincolante sulle decisioni del Consiglio di Gestione di cui alle lettere h), t) e u) dell'articolo 39, comma 2, dello Statuto;
- (xii) informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;
- (xiii) stabilisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni statutarie, le linee generali cui il Consiglio di Gestione dovrà attenersi nella definizione delle procedure di ammissione e esclusione dei Soci.

Ai fini del più efficace e funzionale esercizio dei poteri di acquisizione di informazioni nei confronti dei Consiglieri di Gestione ai sensi dell'articolo 151-bis del TUF, di regola le relative richieste sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza o del Presidente del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

I poteri di ispezione e controllo attribuiti al Consiglio di Sorveglianza dall'art. 151-bis, c. 4, del TUF, sono esercitati dal Comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai sensi dell'art. 52 dello Statuto sociale. Il Consiglio di Sorveglianza ha facoltà di fornire indicazioni al Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile circa l'esercizio dei predetti poteri. Al suddetto Comitato sono altresì attribuite le funzioni di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 39/2010.

La partecipazione del Consiglio di Sorveglianza alle riunioni del Consiglio di Gestione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2409-terdecies, comma 4, del cod. civ., è riservata ai soli Consiglieri che siano componenti il Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile, almeno uno dei quali deve partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.

Presidente del Consiglio di Sorveglianza

Con riferimento ai poteri conferiti al Presidente del Consiglio di Sorveglianza, l'art. 54 dello Statuto, stabilisce che, ferme restando le ulteriori attribuzioni previste dalla legge e dalle altre disposizioni statutarie, il Presidente:

- a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
- b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza;
- c) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal Gruppo;
- d) intrattiene i rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente;
- e) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;
- f) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione, e cura la realizzazione delle iniziative di beneficenza e di pubblica utilità della Società e del Gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza;
- g) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito dell'attività propria del Consiglio di Sorveglianza;
- h) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, uno dei Vice Presidenti ne adempie le funzioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, il Consiglio è presieduto dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Funzionamento del Consiglio di Sorveglianza

Il Consiglio di Sorveglianza, nella riunione del 13 dicembre 2011, si è dotato di un apposito regolamento interno che – in coerenza con le disposizioni di legge e di Statuto – disciplina, fra l’altro, il funzionamento dell’organo consiliare.

Il Consiglio di Sorveglianza si riunisce almeno ogni sessanta giorni, ed è convocato dal Presidente con ordine del giorno specifico ed analitico recapitato almeno una settimana prima della riunione, o in caso d’urgenza mediante telegramma, telefax, telex o mezzo equipollente inviato almeno due giorni prima.

Il Consiglio, col medesimo preavviso, deve essere convocato su domanda, indicante gli argomenti da trattare, fatta da almeno cinque Consiglieri, i quali in caso di necessità possono provvedere direttamente alla convocazione.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché vengano fornite a tutti i Consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno. In particolare, a ciascun Consigliere sono rese disponibili, con congruo anticipo rispetto alle riunioni degli organi/comitati consiliari, le informazioni necessarie al fine di consentire un’effettiva, approfondita e non formale preparazione a tali riunioni. Nel corso delle riunioni consiliari, ciascun Consigliere ha diritto di chiedere – nell’ambito dell’ordine del giorno stabilito per la seduta – ogni chiarimento e informazione ritenga necessaria od opportuna per una compiuta valutazione della questione soffoposta a delibera.

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza mediante l’utilizzo d’idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Sorveglianza si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il Segretario.

Ai sensi dell’art. 49 dello Statuto, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, ivi inclusi i Consiglieri di cui all’art. 63 dello Statuto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; tuttavia le delibere si considerano approvate anche nel caso abbiano riportato il voto favorevole della metà dei presenti, purché si sia espresso favorevolmente chi presiede l’adunanza.

In occasione di riunioni consiliari, il Consigliere che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della Banca fornisce tempestiva ed esauriente informativa circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.

Flussi informativi

Il Consiglio di Sorveglianza nello svolgimento dei propri compiti si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno; le relazioni delle funzioni di revisione interna, di conformità, di gestione del rischio e di antiriciclaggio, devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni al Presidente del Comitato per i controlli interni e al Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza cura che le relative informative siano messe a disposizione del Consiglio di Sorveglianza in occasione della prima riunione utile.

Il Consiglio di Sorveglianza riceve dal Consiglio di Gestione tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, le informazioni di cui all’articolo 150 del TUF.

Il “Regolamento Flussi Informativi” della Banca – in corso di aggiornamento – disciplina in dettaglio le informazioni (periodiche o relative a singole operazioni) che, di regola, pervengono agli organi sociali da altri organi sociali, dalle diverse funzioni aziendali e dagli organi di controllo delle società del Gruppo Bipiemme.

Nel corso dell’esercizio 2012, il Consiglio di Sorveglianza ha tenuto n. 31 riunioni, aventi durata media di circa 3 ore e 50 minuti, con una percentuale di partecipazione complessivamente pari a circa il 90,03% (la percentuale di partecipazione di ciascun consigliere è riportata nell’allegata tabella n. 2).

Nell’esercizio 2013, si sono tenute, ad oggi, n. 7 riunioni consiliari.

* * *

Autovalutazione

Il Consiglio di Sorveglianza ha provveduto, nel corso della riunione consiliare del 12 aprile 2012, all'esame della propria funzionalità.

Il processo di autovalutazione è stato definito dal Consiglio in conformità ai Provvedimenti Governance Banca d'Italia, e in particolare alle disposizioni di cui alla Nota dell'11 gennaio 2012, ed è stato condotto attraverso la verifica e la conseguente valutazione dell'adeguatezza:

- (i) dei procedimenti posti in essere per assicurare la partecipazione dei Consiglieri alle sedute consiliari (modalità di convocazione, ordine del giorno, informazioni a supporto degli argomenti posti all'ordine del giorno, verbalizzazione delle decisioni assunte) rispetto ai procedimenti previsti dalla normativa, primaria e secondaria, e dallo Statuto;
- (ii) del ruolo concretamente svolto dal Consiglio (attività deliberativa, attività di verifica, attività di intervento, attività informativa) rispetto a quello disciplinato dalla normativa, primaria e secondaria, e dallo Statuto.

All'esito del processo di autovalutazione il Consiglio di Sorveglianza ha valutato positivamente la propria funzionalità e quella dei Comitati Nomine, Remunerazioni, Controllo Interno e revisione contabile, la piena consapevolezza del Consiglio dei propri poteri e dei propri obblighi anche in considerazione del tempo impiegato che è risultato sufficiente per lo svolgimento del proprio ruolo, e l'adeguatezza delle professionalità dei singoli Consiglieri rispetto alle caratteristiche operative e gestionali aziendali.

Si precisa che il Consiglio di Sorveglianza si è avvalso dell'assistenza della società di consulenza Co.Ba.Co. S.r.l. ai fini della menzionata *board review*. La società Co.Ba.Co. fornisce attualmente la propria assistenza alla Banca per la revisione del modello organizzativo di Gruppo ed in particolare dei principali processi che compongono i singoli sistemi aziendali (sistema organizzativo e governo societario; sistema gestionale; sistema di misurazione/ valutazione dei rischi; sistema di autovalutazione dell'adeguatezza del capitale; sistema dei controlli interni).

10.3 Consiglieri indipendenti

Il Consiglio di Sorveglianza della Banca Popolare di Milano, nella riunione del 5 marzo 2013, ha proceduto alla verifica dei requisiti di indipendenza dei propri componenti, sia con riferimento all'art. 148, co. 3, del TUF sia alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina.

In tale ambito, il Consiglio di Sorveglianza con riferimento ai requisiti di indipendenza ex art. 3 Codice ha preso atto che:

- nessun Consigliere è titolare (direttamente, indirettamente o per conto terzi) di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla Banca, né partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente (art. 3.C.1. lett. a);
- nessun Consigliere ha incarichi di amministrazione in società controllate (art. 3.C.1. lett. b e lett. f), stante il divieto in tal senso previsto dalla legge;
- nessun consigliere intrattiene o ha intrattenuto, direttamente o indirettamente (ivi comprese le società di cui lo stesso è esponente di rilievo), relazioni commerciali, finanziarie e professionali con la Banca e/o società controllate che possano comprometterne l'indipendenza (art. 3.C.1. lett. c). Il Consiglio di Sorveglianza ha valutato principalmente, fra gli altri, i rapporti di affidamento nonché le relazioni professionali intercorrenti fra l'esponente (e/o società da questo controllate) e il Gruppo. Ai fini della valutazione di significatività dei suddetti rapporti, il Consiglio ha considerato rilevanti in linea generale e a seconda dei casi, l'importo degli affidamenti o del corrispettivo pattuito a fronte dell'incarico conferito, sia rispetto alla situazione economico-finanziaria del singolo Consigliere (ovviamente in base alla personale valutazione dell'interessato, sottesa alla dichiarazione autocertificativa afferente le "relazioni commerciali, finanziarie e professionali" con la Banca e/o società controllate), sia in relazione all'incidenza di tale rapporto, a seconda dei casi, rispetto al complesso degli impegni della Banca e/o del Gruppo o al complesso dei costi annuali sostenuti mediamente dalla Banca e/o dal Gruppo per incarichi professionali;
- nessun Consigliere è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Bipiemme (art. 3.C.1. lett. g);
- nessun consigliere ha intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente con la Banca (o società del Gruppo) negli ultimi 3 (tre) anni (criterio applicativo 3.C.1. del Codice). Il Consiglio di Sorveglianza ha considerato, in applicazione anche del principio generale del Codice che raccomanda di privilegiare la sostanza sulla forma, che possa comunque essere qualificato indipendente il Consigliere che abbia cessato il proprio rapporto di lavoro con la Banca (o società del Gruppo) da un periodo di tempo da computarsi in anni (tre) e non esercizi.

Al riguardo – fermo restando che tutti i Consiglieri di Sorveglianza sono in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF – con riferimento ai principi del Codice sono risultati indipendenti i seguenti 13 Consiglieri: Filippo Annunziata (Presidente), Umberto Bocchino e Giuseppe Coppini (Vice Presidenti), Alberto Balestreri, Giovanni Bianchini, Ruggiero Cafari Panico, Enrico Castoldi, Maurizio Cavallari, Federico Fornaro, Maria Luisa Mosconi, Mauro Paoloni, Cesare Piovene Porto Godi e Anna Maria Pontiggia.

I restanti Consiglieri sono risultati non indipendenti ex Codice di Autodisciplina, per le motivazioni di seguito indicate:

- i Consiglieri Piero Lonardi e Jean-Jacques Tamburini, in quanto nel corso degli ultimi tre esercizi sono stati esponenti di rilievo (membri del comitato esecutivo) della Banca;
- i Consiglieri Mario Benito Mazzoleni, Marcello Priori e Michele Zefferrino in quanto nel corso degli ultimi tre esercizi sono stati esponenti di rilievo in società controllate aventi rilevanza strategica. In particolare, il Consigliere Mazzoleni ha ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione di Bipiemme Private Banking SIM S.p.A.; il Consigliere Priori ha ricoperto le cariche di presidente del consiglio di amministrazione di ProFamily S.p.A., e di componente del comitato esecutivo di Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.; il Consigliere Zefferrino ha ricoperto la carica di membro del comitato esecutivo Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A..

Si fa presente, infine, che i Consiglieri risultati indipendenti ex art. 3 del Codice non hanno finora ritenuto necessario riunirsi in assenza degli altri Consiglieri (art. 3.C.6. Codice Autodisciplina).

10.4 Lead independent director

Allo stato non si sono realizzate le circostanze previste dal Codice di Autodisciplina per la nomina del *lead independent director*.

11. Comitati interni al Consiglio di Sorveglianza

Il Consiglio di Sorveglianza, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 52 e 53 dello Statuto sociale, costituisce al proprio interno, determinandone le competenze e le regole di funzionamento, i seguenti Comitati:

- (i) Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile;
- (ii) Comitato Nomine;
- (iii) Comitato Remunerazioni.

In ottemperanza alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina (art. 5.C.1.) e alle disposizioni della Banca d'Italia in argomento, tutti i Comitati consiliari con poteri consultivi/istruttori/propositivi presenti in Bipiemme:

- includono componenti indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina e sono composti da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, in linea con i compiti ad essi affidati;
- hanno una durata stabilita dal Consiglio di Sorveglianza e sono dotati di apposito regolamento che - eventualmente integrato o modificato da altra delibera consiliare - ne disciplina, fra l'altro, la composizione, il mandato, i poteri e il funzionamento;
- nello svolgimento delle proprie funzioni hanno facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, nonché eventualmente di avvalersi di consulenti esterni;
- sono loro attribuite adeguate risorse qualora i suddetti Comitati necessitino del supporto consulenziale di terzi ovvero per qualsiasi altra attività connessa alla propria funzione.

Tutte le riunioni di ciascun Comitato – cui possono partecipare, su invito, soggetti che non ne sono membri – sono verbalizzate e inserite in appositi e distinti libri delle adunanze.

Precisato, inoltre, che non esistono in Bipiemme comitati che svolgano congiuntamente le funzioni che il Codice attribuisce a diversi comitati (cfr. art. 5.C.1. lett. c), si riportano nei successivi paragrafi della presente Relazione le specifiche informazioni richieste dal Codice riguardo a ciascuno di essi.

Infine si fa presente che il Consiglio di Sorveglianza può costituire al proprio interno, determinandone le regole di funzionamento, altri comitati prescritti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile (Comitato Parti Correlate), e ha facoltà di istituire comitati tecnici o commissioni con funzioni consultive. In tale ambito il Consiglio di Sorveglianza ha ritenuto opportuno costituire specifiche commissioni interne aventi competenze istruttorie e consultive rispettivamente nell'ambito delle "Strategie e bilancio", della "Beneficenza" e delle "operazioni ex art. 136 TUB".

Inoltre, il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza, in data 24 gennaio 2012 hanno deliberato - per i rispettivi profili di competenza – l'adozione della "Delibera Quadro in tema di regole per l'ammissione e la gestione dei soci" (cfr. paragrafo 17) che, fra l'altro, istituisce la "Commissione per i rapporti con i Soci" composta da due membri del Consiglio di Gestione e dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza, avente in particolare poteri istruttori in merito alle domande di ammissione a Socio.

12. Comitato Nomine

Competenze

Il Comitato Nomine ha funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione e nei casi stabiliti dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.. In particolare, il Comitato:

- a) formula proposte al Consiglio di Sorveglianza riguardo la nomina e la revoca del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di Gestione;
- b) può fornire indicazioni circa la nomina del Consigliere Delegato;
- c) può formulare pareri al Consiglio di Sorveglianza in merito alle dimensioni e alla composizione del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, nonché in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del Consiglio di Sorveglianza e/o del Consiglio di Gestione sia ritenuta opportuna;
- d) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Sorveglianza.

Il Comitato Nomine, ai sensi della Nota Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012, fornisce inoltre adeguato supporto, esprimendo pareri di natura consultiva, sia al Consiglio di Sorveglianza che al Consiglio di Gestione in occasione delle:

- (i) autovalutazioni periodiche effettuate dagli organi sociali circa la rispettiva composizione ottimale in termini qualitativi e quantitativi,
- (ii) verifiche ex post effettuate da detti organi in merito alla rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale (ad esito del processo di autovalutazione) e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

Il Comitato Nomine, ai fini di cui ai precedenti punti (i) e (ii) partecipa ai relativi lavori del Consiglio di Gestione e assicura il necessario raccordo con il Consiglio di Sorveglianza.

Nel rispetto del "Regolamento Flussi Informativi" della Banca (in corso di aggiornamento), il Comitato, per lo svolgimento dei propri compiti, dispone di adeguati strumenti e flussi informativi forniti dalle strutture competenti. Ha comunque facoltà di richiedere informazioni alle funzioni e strutture Banca e/o di altre società del Gruppo. Il Comitato può avvalersi di consulenti esterni nei termini e nei limiti di spesa eventualmente stabiliti, secondo le rispettive competenze, dal Consiglio di Sorveglianza e/o dal Consiglio di Gestione.

Nel Regolamento del Comitato sono previsti specifici obblighi di *disclosure* in capo al componente portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, su di una determinata materia oggetto di esame da parte del Comitato.

Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza dei propri Componenti, a condizione che tra i voti favorevoli vi siano anche quelli del Consigliere eletto nella lista presentata da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e del Consigliere eletto ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto.

Composizione

Il Comitato Nomine è composto da cinque Consiglieri, tra cui: (i) il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, che lo presiede; (ii) un componente individuato tra i Consiglieri tratti da una lista presentata da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (fermo restando che in caso di mancanza del voto favorevole da parte di entrambi i Consiglieri tratti da tali liste, il Consiglio nomina il Consigliere tratto dalla lista che sia stata presentata o votata dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, che fossero titolari, al momento della votazione del Consiglio di Sorveglianza, del maggior numero di azioni); (iii) un componente individuato tra i Consiglieri tratti dalla lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto (fermo restando che in caso di mancanza del voto favorevole da parte di entrambi i Consiglieri tratti da tale lista, il Consiglio nomina il Consigliere designato dal socio che, tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e il Crédit Industriel et Commercial, fosse titolare, al momento della votazione del Consiglio di Sorveglianza, del maggior numero di azioni, tenuto conto dei soggetti ad essi collegati). I restanti Consiglieri sono liberamente individuati nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza.

La maggioranza dei componenti del Comitato Nomine deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente.

Il Consiglio di Sorveglianza, in data 26 ottobre 2011, ha designato quali componenti del Comitato Nomine i seguenti Consiglieri: Filippo Annunziata (presidente), Maria Luisa Mosconi, Ezio Maria Simonelli, Jean-Jacques Tamburini e Ulrich Weiss.

Nel corso della riunione del 19 giugno 2012, il Consiglio di Sorveglianza ha nominato quale componente del Comitato Nomine il Consigliere Ruggiero Cafari Panico, in seguito alle dimissioni dalla carica di Consigliere Sorveglianza rassegnate dal dott. Ezio Maria Simonelli (cessato dall'ufficio il 26 aprile 2012).

Nel corso della riunione del 5 marzo 2013, il Consiglio di Sorveglianza ha inoltre provveduto alla nomina del Consigliere Anna Maria Pontiggia quale componente del Comitato Nomine, in conseguenza delle dimissioni dalla carica di Consigliere Sorveglianza rassegnate dal dott. Ulrich Weiss (cessato dall'ufficio il 30 ottobre 2012).

Alla data della presente Relazione, il Comitato Nomine risulta pertanto composto dai seguenti Consiglieri: Filippo Annunziata (presidente), Ruggiero Cafari Panico, Maria Luisa Mosconi, Anna Maria Pontiggia, Jean-Jacques Tamburini.

Il Comitato è composto in maggioranza da consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina (4 componenti su un totale di 5) ed inoltre in conformità alle disposizioni di cui all'art. 53 dello Statuto ed in linea con i Provvedimenti Governance Banca d'Italia, sono membri del comitato: (i) il prof. Annunziata, che lo presiede; (ii) il sig. Tamburini, quale consigliere tratto da un lista presentata ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, (iii) la dott.ssa Anna Maria Pontiggia, quale consigliere tratto da una lista presentata da OICVM.

Nell'esercizio 2012, il Comitato ha svolto le funzioni a questi demandate dallo Statuto e dal regolamento interno approvato dal Consiglio di Sorveglianza in data 13 dicembre 2011. In particolare, il Comitato dopo aver svolto attività di selezione ed esame di vari candidati, ha proposto al Consiglio di Sorveglianza la nomina a Consigliere di Gestione di Piero Luigi Montani in sostituzione del dimissionario Consigliere Claudio De Conto, suggerendone altresì la nomina alla carica di Consigliere Delegato della Banca.

Nel corso dell'esercizio 2012, il Comitato ha tenuto n. 3 riunioni, regolarmente verbalizzate, aventi durata media di circa 2 ore e 5 minuti, con una percentuale di partecipazione complessivamente pari a circa l'80% (la percentuale di partecipazione di ciascun consigliere è riportata nell'allegata tabella n. 2).

Nell'esercizio 2013, si è tenuta, ad oggi, n. 1 riunione.

13. Comitato per la remunerazione

Competenze

Il Comitato Remunerazioni ha funzioni propositive in merito alla determinazione delle remunerazioni nei casi stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.. In particolare, il Comitato:

- a) ha compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per la remunerazione del personale dipendente secondo quanto indicato nelle "Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari" pro-tempore vigenti;
- b) presenta al Consiglio di Sorveglianza proposte in merito ai compensi dei Componenti del Consiglio di Gestione, del Presidente del Consiglio di Gestione, del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione che siano assegnati a Commissioni, ovvero investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe;
- c) presenta al Consiglio di Sorveglianza proposte in ordine alla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla eventuale componente variabile dei componenti il Consiglio di Gestione nel rispetto delle indicazioni di Banca d'Italia in tema di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari pro-tempore vigenti;
- d) formula al Consiglio di Sorveglianza parere circa l'approvazione da parte dello stesso Consiglio delle politiche di remunerazione e delle politiche legate all'adozione di sistemi incentivanti a favore di dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato. Se richiesto dal Consiglio di Sorveglianza, il Comitato assiste lo stesso Consiglio nella definizione delle suddette politiche di remunerazione;
- e) ha compiti consultivi e di proposta in materia di compensi dei responsabili delle funzioni di controllo interno;
- f) vigila sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle funzioni di controllo interno, in stretto raccordo con il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile;
- g) cura la preparazione della documentazione da sottoporre al Consiglio di Gestione per le relative decisioni in tema di remunerazioni, monitorando l'applicazione delle stesse e verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance, nonché che gli incentivi sottesy al sistema di remunerazione siano coerenti con la gestione del rischio, capitale e liquidità, affinché venga assicurato che i sistemi di incentivazione siano adeguatamente corretti per tener conto di tutti i rischi assunti dalla banca, secondo metodologie coerenti con quelle che la banca stessa adotta per la gestione dei rischi a fini regolamentari interni;
- h) si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi;
- i) assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione;
- j) fornisce adeguato riscontro sull'attività da esso svolta agli organi aziendali, compresa l'Assemblea dei Soci;
- k) formula al Consiglio di Sorveglianza e al Consiglio di Gestione raccomandazioni e pareri generali in materia di remunerazione;
- l) collabora con gli altri comitati interni al Consiglio di Sorveglianza;
- m) valuta periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica generale adottata per la remunerazione del Consiglio di Gestione (con particolare riguardo ai componenti esecutivi dello stesso e a quelli investiti di particolari cariche) e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dal Consiglio di Gestione;
- n) assiste il Consiglio di Sorveglianza e il Consiglio di Gestione, ciascuno secondo le rispettive competenze, nell'attività di vigilanza e monitoraggio, nonché nell'aggiornamento, delle regole e dei principi previsti per le politiche di remunerazione, al fine di assicurarne la conformità alle Disposizioni di Vigilanza di volta in volta emanate dalla Banca d'Italia, oltre che alle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti;
- o) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Sorveglianza.

Le riunioni del Comitato sono validamente costituite qualora intervenga la maggioranza dei Componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Nel rispetto del "Regolamento Flussi Informativi" della Banca, il Comitato, per lo svolgimento dei propri compiti, dispone di adeguati strumenti e flussi informativi forniti dalle strutture competenti. Ha comunque facoltà di richiedere informazioni alle funzioni e strutture Banca e/o di altre società del Gruppo. Il Comitato può avvalersi di consulenti esterni nei termini e nei limiti di spesa eventualmente stabiliti, secondo le rispettive competenze, dal Consiglio di Sorveglianza e/o dal Consiglio di Gestione.

Nel Regolamento del Comitato sono previsti specifici obblighi di disclosure in capo al componente portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, su di una determinata materia oggetto di esame da parte del Comitato.

Composizione

Il Comitato Remunerazioni, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto, è composto da cinque Consiglieri, tra cui: (i) il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, che lo presiede; (ii) un componente individuato tra i Consiglieri tratti da una lista diversa da quella di maggioranza e da quelle presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto (fermo restando che in caso di mancanza del voto favorevole da parte dei Consiglieri tratti da tali liste, il Consiglio nomina il più anziano di essi); (iii) un componente individuato tra i Consiglieri tratti da una lista presentata da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o dalla lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto (fermo restando che in caso di mancanza del voto favorevole da parte dei Consiglieri tratti da tali liste, il Consiglio nomina il Consigliere che sia espressione di soci titolari di un maggior numero di azioni, sulla base dei medesimi criteri sopra enunciati per il Comitato nomine). I restanti Consiglieri sono liberamente individuati nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza. La maggioranza dei componenti del Comitato Remunerazioni deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente.

Il Consiglio di Sorveglianza, in data 26 ottobre 2011, ha designato quali componenti del Comitato Remunerazioni i seguenti consiglieri: Filippo Annunziata (presidente), Enrico Castoldi, Giuseppe Coppini, Mario Benito Mazzoleni e Jean-Jacques Tamburini.

Il Comitato Remunerazioni è composto in maggioranza da consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina (3 componenti su un totale di 5) ed inoltre in conformità alle disposizioni di cui all'art. 53 dello Statuto ed in linea con i Provvedimenti Governance Banca d'Italia, sono membri del comitato: (i) il prof. Annunziata, che lo presiede; (ii) il sig. Tamburini, quale consigliere tratto da un lista presentata ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, (iii) il rag. Castoldi, quale consigliere tratto da una lista di minoranza diversa da quelle presentate da OICVM e dal consiglio di sorveglianza ai sensi dell'art. 63 dello Statuto. Si specifica inoltre che, in linea con il Principio 7.P.3 del Codice di Autodisciplina, 2 componenti del comitato risultano in possesso di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria, trattasi in particolare del Presidente Filippo Annunziata e del rag. Enrico Castoldi.

Nell'esercizio 2012, il Comitato ha svolto le funzioni a questi demandate dallo Statuto e dal regolamento interno approvato dal Consiglio di Sorveglianza in data 13 dicembre 2011. In particolare, il Comitato ha formulato al Consiglio di Sorveglianza le proposte di remunerazione dei Consiglieri di Gestione e ha espresso il proprio parere in ordine all'approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza del "documento sulle politiche di remunerazione" contenente anche la Relazione sulle Remunerazioni ex art. 123-ter, TUF (disponibile sul sito internet aziendale: www.bpm.it).

Nell'esercizio 2012, si sono tenute n. 14 riunioni regolarmente verbalizzate, aventi durata media di circa 1 ora e 30 minuti, con una percentuale di partecipazione complessivamente pari a circa l'83% (la percentuale di partecipazione di ciascun consigliere è riportata nell'allegata tabella n. 2).

Nell'esercizio 2013, si sono tenute, ad oggi, n. 3 riunioni.

14. Comitato per il controllo interno e la revisione contabile

Competenze

Il Comitato è lo strumento attraverso il quale il Consiglio di Sorveglianza svolge le proprie funzioni di controllo, ad esso il comitato deve rispondere con una puntuale e tempestiva informativa. Il Comitato è punto di riferimento continuo per le strutture organizzative della Società che svolgono funzioni di controllo; da esse riceve informative periodiche ovvero relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali.

Il Comitato nell'ambito delle competenze del Consiglio di Sorveglianza svolge funzioni propositive, consultive e istruttorie, formulando anche pareri ove previsto dalla normativa o dallo Statuto, e supporta il Consiglio di Sorveglianza nello svolgimento delle attività di vigilanza a questo attribuite.

In particolare il Regolamento interno del Comitato, approvato dal Consiglio di Sorveglianza il 13 dicembre 2011, prevede che il Comitato:

- a. vigila, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 39/2010, su: (i) il processo di informativa finanziaria; (ii) l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna (se applicabile) e di gestione del rischio; (iii) la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati; (iv) l'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione alla Banca;
- b. informa tempestivamente il Consiglio di Sorveglianza in merito ad ogni atto o fatto rilevante ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e riferisce in merito ad ogni occorrente segnalazione e/o denuncia per gli organi e/o per le autorità competenti;
- c. avvalendosi delle strutture aziendali preposte (funzioni di *internal audit* e di *compliance*), può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, anche su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, e può scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo Bipiemme in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale;
- d. viene sentito dal Consiglio di Sorveglianza in merito alla proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale che il Consiglio stesso formula all'Assemblea;
- e. viene sentito dal Consiglio di Sorveglianza in merito al parere che lo stesso Consiglio rilascia al Consiglio di Gestione riguardo le nomine del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, dei responsabili delle funzioni del controllo interno e di conformità, nonché in ordine ai responsabili delle funzioni e strutture aziendali aventi compiti e responsabilità di controllo;
- f. assiste il Consiglio di Sorveglianza nella valutazione del grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni e delle relative procedure di Gruppo, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'*internal audit* e al sistema informativo contabile, portando tempestivamente all'attenzione del Consiglio di Sorveglianza i risultati delle proprie verifiche; in caso di carenze o anomalie, ne informa tempestivamente il Consiglio di Sorveglianza formulando allo stesso proposte in merito, incluse eventuali richieste e proposte di raccomandazioni da indirizzare al Consiglio di Gestione per l'adozione di idonee misure. Informa tempestivamente il Consiglio di Sorveglianza su delibere e/o iniziative del Consiglio di Gestione non coerenti con gli obiettivi di allocazione del capitale proprio e con i livelli di rischio e di liquidità necessari a fronteggiare le attività aziendali;
- g. esamina le relazioni semestrali predisposte dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari a supporto delle attestazioni di legge;
- h. vigila sull'efficacia del processo di revisione legale, scambiando con la società di revisione, anche ai sensi dell'art. 150, co. 3, TUF, i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- i. esamina le relazioni periodiche dei preposti alle funzioni di controllo interno, nonché le informative relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali svolgendo le relative osservazioni al Consiglio di Sorveglianza, e formulando allo stesso proposte in merito; in caso di carenze o anomalie ne informa tempestivamente il Consiglio di Sorveglianza formulando allo stesso proposte in merito, incluse eventuali richieste e proposte di raccomandazioni da indirizzare al Consiglio di Gestione per l'adozione di idonee misure;
- j. valuta gli eventuali rilievi che emergessero dai rapporti pervenuti dal Preposto ai controlli e dalla Funzione di Compliance nonché le informative relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali. Svolge le relative osservazioni e formula al Consiglio di Sorveglianza le eventuali proposte in merito, incluse eventuali proposte di raccomandazioni da indirizzare al Consiglio di Gestione per l'adozione di idonee misure operative;
- k. valuta, supportato dalla struttura Banca responsabile della "Corporate Social Responsibility" ed, eventualmente, dalla funzione *internal audit*, il rispetto dei principi e dei valori contenuti nel codice etico e della carta dei valori e degli impegni della Banca;
- l. collabora, supportato dalle competenti strutture della Banca, con il Consiglio di Sorveglianza alla predisposizione della relazione da sottoporre all'Assemblea dei soci sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché sulle altre eventuali relazioni all'Assemblea cui il Consiglio di Sorveglianza è tenuto;

- m. riferisce periodicamente al Consiglio di Sorveglianza sull'attività svolta e sulla adeguatezza del sistema di controllo interno;
- n. supporta e assiste il Consiglio di Sorveglianza con riferimento alle attività di vigilanza a questo attribuite dallo Statuto e dalla normativa (anche regolamentare) pro tempore vigenti;
- o. svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dallo Statuto, dalla normativa (anche regolamentare) e dal Codice di Autodisciplina, ovvero che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Sorveglianza.

Almeno uno dei Componenti del Comitato deve partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione. Tale partecipazione deve avvenire con la presenza fisica del/dei Componente/i il Comitato alla riunione; la partecipazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza può avvenire solo in via eccezionale, in caso di convocazioni d'urgenza o comunque di situazioni oggettive che rendano impossibile a uno o più Componenti la presenza fisica alla riunione. Il Comitato, tramite il suo Presidente o altro Componente di volta in volta designato, informa il Consiglio di Sorveglianza in merito ai fatti di rilievo emersi nel corso delle riunioni del Consiglio di Gestione, alla prima riunione utile del Consiglio di Sorveglianza; qualora lo richiedano ragioni di urgenza, il Presidente del Comitato segnala al Presidente del Consiglio di Sorveglianza l'opportunità di procedere ad apposita convocazione del Consiglio di Sorveglianza o all'integrazione dell'ordine del giorno della riunione già convocata.

Il Presidente del Comitato per il Controllo Interno è invitato, in modo permanente, alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 della Banca.

Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, anche su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, e può scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile è punto di riferimento continuo per le strutture organizzative della Società che svolgono funzioni di controllo; da esse riceve informative periodiche ovvero relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali ed informa tempestivamente il Consiglio di Sorveglianza in merito ad ogni atto o fatto rilevante ai sensi dell'articolo 52 del TUB.

Il Comitato per il Controllo Interno, come stabilito dal suo Regolamento, si riunisce con la cadenza necessaria per garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni. Il Presidente del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile ha facoltà di invitare alle riunioni esponenti di tutte le strutture della Banca competenti a relazionare in merito ai punti all'ordine del giorno e può avvalersi di consulenti esterni nei termini e nei limiti di spesa eventualmente stabiliti dal Consiglio di Sorveglianza. In proposito, il Presidente del Comitato può inoltrare in nome e per conto del Comitato apposite richieste. Inoltre, nello svolgimento dei propri compiti, il Comitato già in fase istruttoria può anche avvalersi, per il tramite del Presidente, della collaborazione delle funzioni e strutture Banca e/o di altre società del Gruppo.

Il Comitato, per lo svolgimento dei propri compiti, dispone di adeguati strumenti e flussi informativi forniti dalle strutture competenti. Ha comunque facoltà di richiedere informazioni alle funzioni e strutture Banca e/o di altre società del Gruppo. Il Comitato può avvalersi di consulenti esterni nei termini e nei limiti di spesa eventualmente stabiliti dal Consiglio di Sorveglianza.

Nel Regolamento del Comitato sono previsti specifici obblighi di disclosure in capo al componente portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, su di una determinata materia oggetto di esame da parte del Comitato.

Composizione

Il Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile è composto da cinque membri del Consiglio di Sorveglianza. Almeno quattro componenti del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente. Almeno tre componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Almeno un componente deve essere un Consigliere tratto da una lista diversa da quella di maggioranza e diversa da quelle presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto (fermo restando che in caso di mancanza del voto favorevole da parte dei Consiglieri tratti da tali liste, il Consiglio nomina il più anziano di essi). Almeno un componente deve essere un Consigliere tratto da una lista presentata da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (fermo restando che in caso di mancanza del voto favorevole da parte di entrambi i Consiglieri tratti da tali liste, il Consiglio nomina il Consigliere tratto dalla lista che sia stata presentata o votata dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, che fossero titolari, al momento della votazione del Consiglio di Sorveglianza, del maggior numero di azioni). Almeno un componente, infine, deve essere un Consigliere tratto dalla lista presentata dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto (fermo restando che in caso di mancanza del voto favorevole da parte di entrambi i Consiglieri tratti da tale lista, il Consiglio nomina il Consigliere designato dal socio che, tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e il Crédit Industriel et Commercial, fosse titolare, al momento della votazione del Consiglio di Sorveglianza, del maggior numero di azioni, tenuto conto dei soggetti ad essi collegati). Qualora non vi siano Consiglieri tratti dalle liste presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, si accresce in misura corrispondente il numero di componenti del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile da scegliere nell'ambito delle altre liste di minoranza. Il presidente del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile è scelto tra i membri iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Il Consiglio di Sorveglianza può sostituire i componenti del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile con delibera debitamente motivata. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un Componente, lo stesso sarà sostituito dal Consiglio di Sorveglianza nel rispetto di quanto stabilito nel suo Regolamento.

Il Consiglio di Sorveglianza, in data 26 ottobre 2011, ha designato ai sensi di Statuto quali componenti del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile i seguenti consiglieri: Umberto Bocchino (presidente), Stefania Chiaruttini, Federico Fornaro, Mauro Paoloni e Marcello Priori.

Nel corso della riunione del 19 giugno 2012, il Consiglio di Sorveglianza ha inoltre provveduto alla nomina del Consigliere Cesare Piovene Porto Godi quale componente del Comitato, in conseguenza delle dimissioni dalla carica di Consigliere Sorveglianza rassegnate dal dott.ssa Stefania Chiaruttini (cessata dall'ufficio il 4 maggio 2012).

Alla data della presente Relazione, il Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile risulta pertanto composto dai seguenti Consiglieri: Umberto Bocchino (presidente), Federico Fornaro, Mauro Paoloni, Cesare Piovene Porto Godi e Marcello Priori.

Il Comitato è attualmente composto in maggioranza da consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina (4 componenti su un totale di 5) e da n. 4 componenti iscritti nel Registro dei Revisori contabili che hanno esercitato l'attività di revisione dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, tra i quali il presidente. Inoltre ai sensi dell'art. 52 dello Statuto ed in linea con i Provvedimenti Governance Banca d'Italia, sono membri del comitato: (i) il dott. Fornaro, quale consigliere tratto da un lista presentata ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, (ii) il dott. Piovene Porto Godi, quale consigliere tratto da una lista presentata da OICVM, (iii) il prof. Paoloni, quale consigliere tratto da lista diversa dalle suddette liste e da quella di maggioranza.

Nel corso dell'esercizio 2012, il Comitato ha tenuto n. 44 riunioni, regolarmente verbalizzate, aventi durata media di circa 2 ore, con una percentuale di partecipazione complessivamente pari a circa il 92% (la percentuale di partecipazione di ciascun consigliere è riportata nell'allegata tabella n. 2).

In detto periodo, il Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile ha in particolare:

- esaminato il consuntivo 2011 delle attività dell'internal auditing e della funzione di compliance ed i relativi piani di intervento per il 2012;
- esaminato le risultanze degli interventi di audit programmati e non programmati e le relazioni della funzione di compliance;
- esaminato le relazioni del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari al 31 dicembre 2011 e al 30 giugno 2012;
- esaminato la policy per l'impairment test al 31 dicembre 2012;
- esaminato le relazioni della Società di revisione ed il contenuto della Management Letter;
- valutato gli esiti del monitoraggio sullo stato di attuazione delle azioni correttive programmate per il superamento dei rilievi riscontrati dalla Vigilanza;
- valutato gli esiti dell'assessment richiesto in materia di alimentazione e corretta tenuta dell'Archivio Unico Informatico e monitorato lo stato di attuazione delle azioni correttive programmate per il superamento delle criticità riscontrate;
- esaminato i reclami pervenuti nel corso del 2012 e verificato l'adeguatezza dell'ufficio reclami;
- esaminato il documento di Banca d'Italia, in consultazione, sulle "Disposizioni di Vigilanza prudenziali per le banche in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa";
- avuto molteplici incontri con la direzione crediti per avere un quadro circostanziato ed analitico delle dinamiche del complesso dei crediti deteriorati, degli accantonamenti e delle rettifiche;
- incontrato il chief risk officer per approfondimenti circa i criteri di valutazione, gestione, misurazione, monitoraggio, comunicazione dei rischi di credito nonché sulla tenuta del rating;
- seguito l'evoluzione del "Nuovo Modello di Consulenza Finanziaria" e lo stato di attuazione delle misure adottate e comunicate a Consob;
- seguito l'evoluzione delle iniziative intraprese in ambito trasparenza dei servizi bancari e finanziari, con particolare riferimento alla Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori (CCD);
- incontrato i Collegi Sindacali nonché i responsabili delle funzioni di controllo delle Società controllate ;
- visitato l'area territoriale di Roma ed una agenzia di Milano;
- esaminato il Piano di Continuità Operativa in caso di emergenza ed avuto informativa sui test effettuati nell'esercizio 2012;
- richiesto approfondimenti alla funzione di auditing in merito ad operazioni ex art. 136 TUB anche con riferimento a figure apicali della Banca;
- seguito l'evoluzione dell'ispezione in corso da parte della Banca d'Italia.

Nell'esercizio 2012 non sono state richieste consulenze esterne.

Nell'esercizio 2013, sino alla data di approvazione delle presente Relazione, si sono tenute, ad oggi, n. 12 riunioni.

In detto periodo, il Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile ha:

- predisposto un piano dei lavori per organizzare la propria attività;
- esaminato il consuntivo 2012 delle attività di audit, il piano di audit 2013 e le relazioni annuali della funzione di compliance e del delegato antiriciclaggio;
- esaminato il nuovo modello organizzativo con focus specifico sulla funzione di internal auditing nonché sul quadro complessivo dei vari soggetti coinvolti nei controlli di primo e secondo livello e sulle relative responsabilità;
- esaminato i report sulle azioni disciplinari per comportamenti illeciti dei dipendenti nel corso del 2011 e del 2012;
- richiesto approfondimenti circa gli elementi caratterizzanti la formazione erogata nel 2012 in ambito controlli e gli elementi qualificanti il catalogo formativo 2013;
- esaminato l'impatto sulle strutture dell'attuazione del Fondo di Solidarietà;
- incontrato la società di revisione Ernest & Young ed il Dirigente Preposto.

15. Comitato parti correlate

Il Consiglio di Sorveglianza, nel corso della riunione del 6 marzo 2012, ha costituito al proprio interno, in ottemperanza al Regolamento Consob Parti Correlate (Reg. Consob n. 17221/2010 e successive modifiche e integrazioni), il Comitato Parti Correlate con la funzione di esaminare le operazioni effettuate dal Gruppo Bipiemme con le proprie parti correlate.

Nella medesima riunione il Consiglio di Sorveglianza ha nominato quali componenti il Comitato Parti Correlate: il Consigliere Giuseppe Coppini, nella veste di Presidente, e i Consiglieri Federico Fornaro ed Ezio Maria Simonelli, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice.

Successivamente in data 30 ottobre 2012, il Consiglio di Sorveglianza ha provveduto a rimodulare il suddetto Comitato nominando quali componenti i seguenti consiglieri: dott. Cesare Piovene Porto Godi (Presidente del Comitato), dott.ssa Maria Luisa Mosconi e prof. Mauro Paoloni, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice.

Nel corso dell'esercizio 2012, il Comitato Parti Correlate ha tenuto n. 7 riunioni, regolarmente verbalizzate, aventi durata media di circa 1 ora e 20 minuti, con una percentuale di partecipazione complessivamente pari a circa il 100%.

Il Comitato Parti Correlate è cessato il 31.12.2012, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo "Regolamento del processo parti correlate e soggetti connessi" (cfr. paragrafo 9 della presente Relazione) che ha attribuito le relative funzioni ad un consigliere di gestione indipendente coadiuvato da un esperto indipendente competente per materia.

16. Remunerazione dei Consiglieri di Sorveglianza

Lo Statuto prevede che l'Assemblea dei soci stabilisce il compenso dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, ivi compresi i compensi per i Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità al presente Statuto.

L'Assemblea dei soci approva inoltre le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Sorveglianza e di Gestione secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile e dalle Disposizioni di Vigilanza Banca d'Italia tempo per tempo vigenti.

L'Assemblea ordinaria dei soci tenutasi il 22 ottobre 2011, ha stabilito, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto sociale, il compenso spettante al Consiglio di Sorveglianza per il triennio 2011/2013 nei seguenti termini:

- euro 50.000 lordi per ciascun componente del Consiglio di Sorveglianza;
 - e, in aggiunta a quanto sopra, per i Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto, le seguenti somme:
 - euro 150.000 lordi per il Presidente,
 - euro 80.000 lordi per ciascun Vicepresidente,
 - e inoltre
 - euro 60.000 lordi per il Presidente del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile;
 - euro 30.000 lordi per ciascun componente del comitato per il Controllo interno e la revisione contabile;
- il tutto, oltre al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute, ed al riconoscimento di un gettone di presenza, non cumulabile nel caso di più riunioni nella stessa giornata, di euro 450 lordi per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Sorveglianza, del Consiglio di Gestione, del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile, del Comitato nomine, del Comitato remunerazioni e di altri Comitati consiliari, Comitati tecnici, e commissioni con funzioni consultive, ove costituiti ai sensi dell'art. 53 ultimo comma dello statuto.

Al riguardo si fa presente che il Consiglio di Sorveglianza non gode di alcuna componente variabile di retribuzione, in ottemperanza ai Provvedimenti Governance della Banca d'Italia.

Informazioni dettagliate circa la remunerazione dei Consiglieri di Sorveglianza sono fornite nella Relazione sulle politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo Bipiemme, redatta ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 30 marzo 2011 e dell'art. 123-ter, TUF (disponibile sul sito internet aziendale: www.bpm.it.).

17. Rapporti con gli Azionisti e i Soci

Al fine di avere un dialogo costante con la generalità degli Azionisti e in particolare con gli Investitori istituzionali, la Banca – nel rispetto delle specifiche procedure regolamentari sulla comunicazione di documenti e informazioni – si avvale della figura dell’Investor Relator, funzione creata nel maggio 2001, il cui compito principale è quello di gestire i rapporti con gli investitori istituzionali, nazionali e internazionali, le agenzie di *rating* e gli analisti finanziari, assicurando un’informazione costante, tempestiva e trasparente sull’operatività e le strategie del Gruppo.

Sempre in linea con l’obiettivo di assicurare una tempestiva informazione al mercato e per facilitare l’accesso alle informazioni da parte degli investitori istituzionali, sul sito internet della Società (www.bpm.it) è attiva la sezione “Investor Relations” ove è presente un’ampia documentazione di carattere economico-finanziario e societario della Banca, costantemente aggiornata.

Inoltre, per gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali, al fine di canalizzare le richieste di informazioni sulle strategie, sui dati di bilancio e sulle performance finanziarie del Gruppo Bipiemme, è altresì attivo l’indirizzo e.mail “investor.relations@bpm.it”. Per quanto riguarda i rapporti con i Soci (anch’essi presidiati con la strutturazione di un’apposita funzione Banca) e le modalità di acquisizione della qualifica di socio, si richiama l’art. 11 dello Statuto sociale, che stabilisce quanto segue.

La qualità di Socio si acquista o mediante la sottoscrizione di azioni di nuova emissione o mediante l’acquisto, tra vivi o mortis causa, di azioni già in circolazione. In ogni caso chi intende diventare Socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Gestione, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio stesso.

Le delibere di accoglimento o di rigetto delle domande di ammissione a Socio sono assunte dal Consiglio di Gestione nell’ambito delle linee generali stabilite dal Consiglio di Sorveglianza. Esse debbono essere assunte entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e debbono essere motivate avendo riguardo all’interesse della Società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa e comunicate all’interessato entro dieci giorni. In caso di mancata assunzione della delibera di accoglimento o di rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, essa si considera accolta. Il Consiglio di Gestione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del Comitato dei Probiviri, costituito ai sensi dello Statuto e integrato con un rappresentante dell’aspirante Socio. L’istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto. Il Comitato dei Probiviri si pronuncia entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di riesame.

Coloro ai quali il Consiglio di Gestione abbia rifiutato l’ammissione a Socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute fermo restando i vigenti limiti alla titolarità di partecipazione in banche popolari.

In data 24 gennaio 2012, il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza, per i rispettivi ambiti di competenza, hanno adottato la nuova “Delibera quadro in tema di regole per l’ammissione e la gestione dei soci” (il suddetto documento è disponibile sul sito internet della banca, cui si rinvia per i contenuti). Con l’approvazione della menzionata delibera quadro è stata, tra l’altro, istituita un’apposita Commissione Soci composta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza e da due Consiglieri di Gestione, con compiti istruttori relativi alle domande di ammissione e alle delibere di esclusione dei Soci.

La Commissione Soci è composta dal prof. Filippo Annunziata (presidente del Consiglio di Sorveglianza), in qualità di Presidente, dal Consigliere Delegato Piero Luigi Montani e dal Consigliere di Gestione Dante Razzano.

La Commissione Soci, nel corso dell’esercizio 2012, ha tenuto n. 7 riunioni (con una durata media per riunione pari a circa un’ora e con una partecipazione complessiva pari a circa il 95%) durante le quali, oltre alla ordinaria attività istruttoria – nell’esercizio 2012 sono state accolte n. 1.498 domande di ammissione a socio ed è stata deliberata la decaduta dalla qualifica di socio di n. 1.040 nominativi per i quali è stata rilevata la perdita totale del possesso azionario – la Commissione ha discusso tematiche relative alla compagine sociale, svolgendo un’azione costante di monitoraggio e di verifica.

Alla data del 31 dicembre 2012, i Soci sono 55.662; risultano inoltre n. 58.553 azionisti non iscritti al Libro Soci, per un azionariato complessivo di n. 114.215 nominativi.

18. Assemblee (ex art. 123-bis, co. 2, lett. c), TUF

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e assume un ruolo centrale nella vita societaria ponendosi – in particolare nelle società quotate e a maggior ragione nelle cooperative (ove l'individualità del Socio e il suo rapporto con la Società assumono una valenza particolare nel "contatto" assembleare) – come momento fondamentale del rapporto tra i Soci e tra i Soci e gli organi di amministrazione e controllo della Società.

Ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, l'Assemblea è convocata, nei termini prescritti dalla normativa vigente, mediante avviso di convocazione da pubblicarsi sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica" o sul quotidiano economico "Il Sole 24 Ore". L'avviso di convocazione, per opportuna informazione dei Soci, deve comunque risultare pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale. Nell'avviso di convocazione devono indicarsi: a) il giorno, l'ora e il luogo della convocazione; b) gli oggetti da trattare, ivi comprese le proposte dei Soci di cui all'art. 25 dello Statuto; c) il giorno, l'ora e il luogo della eventuale seconda convocazione di cui all'art. 30 dello Statuto.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso e ne elegge il Presidente e i due Vice Presidenti;
- b) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-decies cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza;
- c) delibera sulla distribuzione degli utili, previa presentazione del bilancio di esercizio e del consolidato, qualora approvati dal Consiglio di Sorveglianza; in caso di mancata loro approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza, delibera sulla distribuzione degli utili contestualmente all'approvazione del bilancio di esercizio;
- d) conferisce e revoca l'incarico di revisione su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza;
- e) nomina i Probiviri;
- f) approva il Regolamento Assembleare;
- g) approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Gestione e dei Consiglieri di Sorveglianza, secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile e dalle Disposizioni di Vigilanza tempo per tempo vigenti;
- h) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

In merito al precedente punto c), si evidenzia che lo Statuto non consente l'approvazione assembleare del bilancio d'esercizio nel caso di richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza; l'attribuzione di detta competenza è prevista nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato dal Consiglio di Sorveglianza.

Inoltre, con riferimento alla determinazione del compenso dei Consiglieri di sorveglianza, l'art. 50 dello Statuto prevede che l'Assemblea stabilisca il compenso dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, ivi compresi i compensi per i Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto.

L'Assemblea straordinaria viene convocata nei casi previsti dalla legge e delibera, secondo quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto, sulle materie riservate alla sua competenza, ivi compreso l'aumento del capitale nei casi di emissioni di nuove azioni non in via ordinaria.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata senza ritardo dalla domanda scritta, con firma autenticata, anche da un funzionario della Società, nella quale siano indicati gli argomenti da trattare, fatta da almeno 2.000 Soci con diritto di voto alla data della presentazione della domanda stessa.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione e può essere convocata anche dal Consiglio di Sorveglianza o, ai sensi dell'art. 151-bis TUF, da almeno due dei suoi componenti, uno dei quali sia membro del Comitato per il Controllo interno e la revisione contabile.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, anche nel caso in cui la legge richieda una maggioranza speciale, in prima convocazione con l'intervento di almeno un decimo dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita, in sede ordinaria qualunque sia il numero dei Soci presenti ed in sede straordinaria con l'intervento di almeno 1.000 Soci.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei Soci legittimi a parteciparvi e la possibilità per essi di seguire i lavori assembleari ed esprimere il voto nelle deliberazioni e, se espressamente previsto dall'avviso di convocazione, la possibilità di intervenire nella discussione degli argomenti trattati. In ogni caso il Presidente e il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza. Il Regolamento Assembleare stabilisce criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti alla votazione.

Come già riferito nel paragrafo 2, lett. I della presente Relazione, le modifiche allo Statuto, ivi comprese quelle inerenti a fusioni e/o assorbimenti, devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci votanti, ma in nessun caso con meno di cinquecento voti.

Inoltre le deliberazioni che importino modifica dell'oggetto (art. 5 dello Statuto), nonché alle norme relative alla spettanza ed all'esercizio del diritto di voto, o che riguardino la trasformazione della Società, o il suo scioglimento anticipato, o infine qualsiasi modifica dell'art. 31, c. 3 dello Statuto (attinente ai quorum deliberativi), devono essere approvate da tanti Soci che rappresentino almeno un settimo dei Soci aventi diritto di voto.

Per la nomina alle cariche sociali si procede con votazione a scrutinio segreto, fermo restando quanto previsto dall'art. 63 nonché dall'art. 47 dello Statuto, relativamente ai voti a favore delle liste presentate da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, ai fini del calcolo del 2% del capitale sociale.

Le deliberazioni da assumere per conformarsi alle prescrizioni della Banca d'Italia emanate a fini di stabilità o per adeguamento a disposizioni regolamentari o legislative sono assunte con i quorum previsti dallo Statuto per l'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di loro assenza o impedimento, dal Presidente del Consiglio di Gestione; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, previa delibera del Consiglio di Sorveglianza, potrà comunque delegare il Presidente del Consiglio di Gestione a presiedere l'Assemblea dei Soci, e della intervenuta delega il Presidente del Consiglio di Gestione darà conto in apertura dei lavori assembleari. Il Segretario del Consiglio di Gestione assume le funzioni di Segretario dell'Assemblea, salvo che questa non delibera diversamente.

Nelle Assemblee straordinarie o quando il Presidente lo reputi opportuno tale funzione è assunta da un notaio. L'Assemblea può nominare due o più scrutatori.

Al Presidente spetta accettare il diritto di intervento e dirigere la discussione e la votazione, fissandone le modalità, fatte salve le disposizioni di legge, di Statuto o di Regolamento Assembleare.

Il Socio ha diritto di prendere parte alle Assemblee a condizione che la sua iscrizione a Libro Soci risalga ad almeno novanta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione e che siano stati effettuati gli adempimenti di cui all'art. 83-sexies del TUF. Oltre ai suddetti Soci, hanno diritto di partecipare all'Assemblea i componenti gli organi societari e i componenti la direzione della Banca.

All'Assemblea possono assistere senza diritto di intervento e di voto professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e persone diverse dai Soci, se espressamente autorizzate.

Dei lavori assembleari è redatto apposito verbale che viene reso disponibile nei termini di legge in particolare presso la sede sociale e sul sito internet aziendale www.bpm.it.

Con riferimento alle informazioni di cui all'art. 1.C.4. del Codice di Autodisciplina, si rende noto che l'assemblea, non ha deliberato, nel periodo che va dall'1 gennaio 2012 alla data della presente Relazione, autorizzazioni in via generale e preventiva in deroga al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ..

Regolamento Assembleare

In adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina (già nelle precedenti versioni), l'Assemblea dei Soci del 20 aprile 2002 ha approvato il "Regolamento Assembleare" che disciplina il funzionale e ordinato svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci.

Esso stabilisce in modo dettagliato le modalità e i termini per la partecipazione all'Assemblea, i poteri del Presidente per la conduzione dei lavori assembleari nel rispetto del diritto di ciascun Socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione e di formulare proposte, le concrete modalità di svolgimento e di partecipazione alle votazioni. Tale Regolamento - la cui "dignità normativa" è riconosciuta anche a livello statutario - è stato oggetto di costanti adeguamenti perfezionatisi in sede assembleare (da ultimo modificato nell'aprile 2012).

Il testo del Regolamento Assembleare della Bipiemme è consultabile sul sito internet aziendale, nelle sezioni "Azionariato e Soci" e "Governance".

19. Ulteriori pratiche di Governo Societario (ex art. 123-bis, comma 2, lett. a), TUF)

Il Comitato dei Probiviri

Il Comitato dei Probiviri – costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti fra i Soci dall’Assemblea – valuta, ai sensi dell’art. 55 dello Statuto sociale, le controversie che allo stesso sono deferite dallo Statuto e interviene per la risoluzione delle controversie che possono insorgere fra i Soci o fra i Soci e la Società per motivi attinenti ai rapporti sociali.

L’Assemblea del 28 aprile 2012 ha nominato, per il triennio 2012/2014, quali Probiviri Effettivi i sigg. Onofrio Amoruso Battista, Italo Ciancia e Anna Maria Sanchirico, e quali Probiviri supplenti i sigg. Guido Mina e Giancarlo Tarantola (Probiviri Supplenti).

A seguito delle dimissioni dalla carica di proboviro effettivo dell’avv. Onofrio Amoruso Battista in data 7 febbraio 2013, è subentrato nella carica il rag. Guido Mina (già proboviro supplente) che rimarrà in carica fino all’assemblea programmata per il 26/27 aprile 2013 (rispettivamente in prima e seconda convocazione); tale assemblea sarà chiamata pertanto ad integrare il Comitato Probiviri con la nomina di un proboviro effettivo e un proboviro supplente.

20. Cambiamenti dalla chiusura dell’esercizio di riferimento

Si fa presente che in data 12 febbraio 2013 (cfr. comunicato stampa diffuso in tale data) il Consiglio di Gestione della Banca Popolare di Milano ha deliberato di dare avvio a tutte le analisi e approfondimenti utili a definire gli aspetti operativi di un progetto che consenta alla Banca di completare il proprio percorso di cambiamento tramite la trasformazione in società per azioni, che preservi peraltro i principi della cooperazione e mutualità.

Il Progetto, al momento della redazione della presente relazione ancora in fase di studio, si fonda in particolare sui seguenti elementi principali:

- la partecipazione dei dipendenti ai risultati della Banca, attraverso un’assegnazione gratuita di azioni della Banca rappresentative di una partecipazione rilevante, che possa consentire ai dipendenti di divenire, complessivamente, il primo azionista della Banca. Nel contempo sarebbe prevista l’eliminazione della previsione statutaria dell’articolo 60, che riserva un importo pari al 5% dell’utile lordo ai dipendenti in servizio;
- la mutualità, da attuare mediante la costituzione di una fondazione che presti servizi socio-assistenziali alle famiglie dei dipendenti ed ex dipendenti in quiescenza e incentivi, mediante la formazione scolastica e borse di studio, i figli meritevoli dei dipendenti ed ex dipendenti in quiescenza (la “Fondazione BPM”). È ipotizzato che la Fondazione BPM riceva dalla Banca una dotazione patrimoniale iniziale, avendo inoltre il diritto di ricevere dalla Banca stessa un contributo annuale. Alla Fondazione BPM sarebbe riservato il diritto di nominare alcuni componenti del Consiglio di Sorveglianza della Banca;
- la governance, procedendosi (i) alla trasformazione della Banca in società per azioni (anche al fine di garantire un accesso maggiormente efficiente al mercato dei capitali) e (ii) alla rimodulazione degli organi societari, con la riduzione del numero dei Consiglieri del Consiglio di Sorveglianza e l’innalzamento del numero dei componenti del Consiglio di Gestione.

Saranno inoltre valutate eventuali iniziative idonee a garantire alla Banca il perdurare nel tempo di solidi ratio patrimoniali.

Il Progetto è stato quindi presentato dal Presidente del Consiglio di Gestione, Andrea C. Bonomi, e dal Consigliere Delegato, Piero Luigi Montani, al Consiglio di Sorveglianza della Banca riunitosi anch’esso nella medesima data; il Consiglio di Sorveglianza ha quindi deliberato di procedere su un percorso comune di approfondimento.

Circa la tempistica del Progetto, ferme tutte le prerogative delle Autorità di Vigilanza, il Consiglio di Gestione ha manifestato l’auspicio che si possa procedere agli approfondimenti utili a convocare entro l'estate del corrente anno l’Assemblea dei Soci della Banca per deliberare in relazione alle proposte che verranno elaborate, avendo cura del dialogo con tutti gli stakeholders coinvolti.

Milano, 19 marzo 2013

Il Consiglio di Gestione

Tabella 1 – Consiglio di Gestione

Carica	Componenti	Consiglio di Gestione						Comitato Credii		
		In carica dal	In carica fino al	Esec.	Non Esec.	Indip. da Codice	Indip. da T.U.F.	(%) *	N. altri incarichi ***	(%) **
Presidente	Andrea C. Bonomi	26.10.2011	App. bilancio 31.12.2013	NO	SI	NO	NO	82,5	3	
Consigliere Delegato	Piero Luigi Montani	10.01.2012	App. bilancio 31.12.2013	SI	NO	NO	NO	94,8	1	
Consigliere	Davide Croff	26.10.2011	App. bilancio 31.12.2013	SI	NO	NO	NO	97,5	5	X 95,12
Consigliere	Alessandro Foti	26.10.2011	App. bilancio 31.12.2013	NO	SI	NO	SI	95	3	
Consigliere	Danie Razzano	26.10.2011	App. bilancio 31.12.2013	SI	NO	NO	NO	82,5	3	X 90,24
CONSIGLIERI CESSATI										
Consigliere	Claudio De Conto	26.10.2011	10 gennaio 2012				SI			

N. riunioni svolte nell'esercizio 2012: 40

NOTE:

(*) In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio di Gestione [n. di presenza/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato].

(**) In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione dei Consiglieri alle riunioni rispettivamente del Consiglio di Gestione e del Comitato crediti [n. di presenza/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato].

(***) In questa colonna è indicato il numero degli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. L'elenco di tali società con riferimento a ciascun consigliere è incluso nella relazione, con precisazione dell'appartenenza o meno della società al Gruppo Bipiemme.

(****) In questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza del componente del Consiglio di Gestione al Comitato Credii.

Tabella 2 – Consiglio di Sorveglianza

Carica	Componenti	Consiglio di Sorveglianza										Comitato Nomine	Comitato controllo interno e revisione contabile	Comitato Remunerazioni	Comitato Parificazione
		In carica dal	In carica fino al	Lista (M/m/s)	Indip. da Codice	Indip. da T.U.F.	[%]	Indip. da T.U.F.	[%]	N. incarichi ***	[%]				
Presidente	Filippo Annunziata	22.10.2011	Assemblea 2014	M	SI	SI	100	6	X	100	X	100			
Vicepresidente	Umberto Bocchino	22.10.2011	Assemblea 2014	M	SI	SI	100	12	X	100	X	100			
Vicepresidente	Giuseppe Coppiini	22.10.2011	Assemblea 2014	M	SI	SI	100	1							
Consigliere	Alberto Balesteri	15.11.2012	Assemblea 2014	M	SI	SI	100	3							
Consigliere	Giovanni Bianchini	22.10.2011	Assemblea 2014	M	SI	SI	87,10	1							
Consigliere	Ruggiero Cafari Panico	07.05.2012	Assemblea 2014	M	SI	SI	88,89	6	X	—					
Consigliere	Enrico Castoldi	22.10.2011	Assemblea 2014	m	SI	SI	93,55	5							
Consigliere	Maurizio Cavallari	22.10.2011	Assemblea 2014	M	SI	SI	100	2							
Consigliere	Federico Fornato	22.10.2011	Assemblea 2014	s	SI	SI	96,77	1							
Consigliere	Piero Lonardi	22.10.2011	Assemblea 2014	m	NO	SI	100	12							
Consigliere	Mario Benito Mazzoleni	22.10.2011	Assemblea 2014	M	NO	SI	100	6							
Consigliere	Maria Luisa Mosconi	22.10.2011	Assemblea 2014	M	SI	SI	96,77	18	X	100					
Consigliere	Mauro Paoloni	22.10.2011	Assemblea 2014	m	SI	SI	93,55	16							
Consigliere	Cesare Piovene Porto Godi	09.05.2012	Assemblea 2014	m	SI	SI	82,35	17							
Consigliere	Anna Maria Pontiggia	31.10.2012	Assemblea 2014	m	SI	SI	100	16	X	—					
Consigliere	Marcello Priori	22.10.2011	Assemblea 2014	M	NO	SI	100	14							
Consigliere	Jean-Jacques Tamburini	22.10.2011	Assemblea 2014	s	NO	SI	48,39	7	X	66,6					
Consigliere	Nicola Zeffirino	22.10.2011	Assemblea 2014	m	NO	SI	100	2							
CONSIGLIERI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO															
Consigliere	Stefania Chiaruttini	22.10.2011	04.05.2012	m	SI	SI	84,62								
Consigliere	Carlo dell'Aringa	22.10.2011	04.02.2013	m	NO	SI	64,52								
Consigliere	Francesco Giaretta	22.10.2011	14.11.2012	M	NO	SI	96,30								
Consigliere	Ezio Simonelli	22.10.2011	26.04.2012	M	SI	SI	91,67		X	100					
Consigliere	Ulrich Weiss	22.10.2011	30.10.2012	m	SI	SI	46,15		X	33,3					
Quorum richiesto dallo Statuto sociale per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina: ciascuna lista deve essere presentata da almeno trecento Soci o in alternativa da Soci che rappresentino complessivamente una quota pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni, rispetto alla data prevista per l'assemblea in prima convocazione, che documentino secondo le modalità di voto in Assemblea. Possono altresì presentare una lista gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari che detengano una quota almeno pari allo 0,5 per cento del capitale sociale, che documentino secondo le modalità prescritte il loro possesso al momento della presentazione delle liste (art. 47, Statuto).															
N. riunioni svolte nell'esercizio 2012: 31		CDS: 31		CN: 3		CC: 44		CR: 14		CPC: 7					

NOTE:
(*) In questa colonna è indicato "M" o "m" o "s" a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) oppure da una minoranza (m) o in base a disposizioni statutarie (s). La lista di appartenenza o le disposizioni statutarie afferenti la nomina sono indicate con dettaglio nella Relazione.

(**) In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione dei Consiglieri alle riunioni rispettivamente del Consiglio di Sorveglianza e dei comitati (n. di presenza/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato).

(***) In questa colonna è indicato il numero degli incarichi di amministratore o sindacato ricoperti dal soggetto interessato (compresa Biplemma). L'elenco degli incarichi rilevanti ai sensi dell'art. 148-bis, TUF è pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet (www.consob.it) ai sensi dell'art. 144-quinquagesiesdecies del Regolamento Emissori Consob.

(****) In questa colonna è indicata con una "X" l'appartenenza del componente del Consiglio di Sorveglianza al relativo Comitato.

